



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020_ Periodo di estensione 2021 - 2022



www.tradizioneterreoccitane.com
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAIE. LE VALLI OCCITANE CUNEESEI”

AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (FILIERA TURISTICA)

MISURA 4_ SOTTOMISURA 4.1

OPERAZIONE 4.1.1 MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE

MISURA 4_ SOTTOMISURA 4.2

OPERAZIONE 4.2.1 TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

MISURA 6_ SOTTOMISURA 6.4

OPERAZIONE 6.4.1 CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE

MISURA 6_ SOTTOMISURA 6.4

OPERAZIONE 6.4.2 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

Bando 09/2022 Periodo estensione Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022 h 12,00

1	Sommario	
1.	PREMESSA.....	6
2.	INQUADRAMENTO GENERALE.....	6
3.	REQUISITI GENERALI.....	9
4.	RISORSE DISPONIBILI PER IL BANDO DI FILIERA TURISTICA.....	11
5.	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DI CARATTERE GENERALE.....	12
6.	MONITORAGGIO DELLA FILIERA TURISTICA.....	12
7.	CONTENUTO DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA TURISTICA.....	13
8.	CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELL'ACCORDO DI FILIERA TURISTICA.....	13
9.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA FILIERA TURISTICA.....	15
10.	OPERAZIONE 4.1.1 – MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE.....	22
10.1	Finalità dell'operazione.....	22
10.2	Requisiti generali.....	22
10.3	Beneficiari.....	23
10.4	Risorse finanziarie disponibili.....	23
10.5	Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili.....	25
10.6	Spese ammissibili e spese non ammissibili.....	25
10.7	Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della Domanda di sostegno e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori.....	27
10.7.1	Condizioni generali.....	42
10.7.2	Condizioni specifiche.....	43
10.8	Investimenti ammessi a beneficiare dell'operazione 4.1.1 - Demarcazione e complementarietà.....	30
10.9	Tipo di agevolazione prevista.....	33
10.10	Limiti di investimento (minimo e massimo).....	33
10.11	Criteri di selezione per la valutazione delle singole domande.....	33
11.	OPERAZIONE 4.2.1 – TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.....	38
11.1	Finalità dell'operazione.....	38

11.2	Beneficiari.....	38
11.3	Risorse finanziarie disponibili.....	39
11.4	Tipologia interventi ammissibili e interventi non ammissibili	40
11.5	Spese ammissibili e spese non ammissibili.....	40
11.6	Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della Domanda di sostegno e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori.....	42
11.6.1	Condizioni generali	42
11.6.2	Condizioni specifiche	43
11.7	Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato	45
11.8	Limiti di investimento (minimo e massimo).....	45
11.9	Criteri selezione per la valutazione delle singole domande	46
12.	OPERAZIONE 6.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE.....	50
12.1	Finalità dell'operazione	50
12.2	Beneficiari.....	51
12.3	Risorse finanziarie disponibili.....	51
12.4	Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili	52
12.5	Spese ammissibili e spese non ammissibili.....	54
12.6	Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della Domanda di sostegno e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori.....	56
12.6.1	Condizioni generali	56
12.6.2	Condizioni specifiche	57
12.7	Tipo di agevolazione prevista	59
12.8	Limiti di investimento (minimo e massimo).....	59
12.9	Criteri selezione per la valutazione delle singole domande	60
13.	OPERAZIONE 6.4.2 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE.....	64
13.1	Finalità dell'operazione	64
13.2	Beneficiari.....	65
13.3	Risorse finanziarie disponibili.....	65
13.4	Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili	66

13.5	Spese ammissibili e spese non ammissibili.....	68
13.6	Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della Domanda di sostegno e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori.....	70
13.6.1	Condizioni generali	70
11.6.2	Condizioni specifiche	71
13.7	Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato	73
13.8	Limiti di investimento (minimo e massimo).....	74
13.9	Criteri di selezione per la valutazione delle singole domande	74
14.	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	79
15.	NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI.....	84
16.	DIVIETO DI CUMULABILITÀ.....	84
17.	TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	84
18.	MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	85
19.	TERMINI PER L'INIZIO LAVORI E PER LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO	86
20.	TIPOLOGIA DELLE DOMANDE NEL CORSO DELL'ITER DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO	86
21.	CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO.....	87
21.1	Accredito ai servizi SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese).....	87
21.2	Iscrizione all'Anagrafe Agricola	87
21.3	Come compilare e presentare le domande di aiuto.....	88
21.3.1	Gestione informatica delle domande di aiuto	88
21.4	Contenuto della Domanda di sostegno telematica e documentazione da presentare.....	89
21.5	Impegni.....	93
22.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	96
22.1.	Responsabile del procedimento e Responsabile del trattamento dei dati	96
22.2.	Procedure generali di istruttoria	97
22.3.	Valutazione amministrativa della Domanda di sostegno.....	98
22.4.	Valutazione delle domande.....	98
22.5.	Comunicazioni al richiedente in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda.....	98
22.6.	Formazione della graduatoria e ammissione a contributo.....	99
22.7.	Conclusione della procedura di istruttoria	99

22.8.	Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto).....	100
23.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	100
23.1	Domanda di anticipo	100
23.2	Domanda di saldo	100
24.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	102
24.1	Istruttoria del GAL	102
24.2	Controlli di ARPEA.....	103
24.3	Controlli ANTIMAFIA.....	104
25	RIDUZIONI E SANZIONI	105
26	MONITORAGGIO DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA TURISTICA.....	105
27	CONTROLLI EX POST.....	106
28	PROROGA.....	106
29	VARIANTE	107
29.1	Definizione di variante.....	107
29.2	Presentazione della Domanda di variante	108
29.3	Istruttoria della Domanda di variante	109
30	DECADENZA DAL CONTRIBUTO.....	109
31	PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA.....	109
31.1	Ritiro della domanda.....	110
31.2	Riesami/ricorsi.....	110
31.3	Errori palesi e loro correzione	110
31.4	Rinuncia per cause di forza maggiore	110
32	COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI AZIENDA/ATTIVITÀ CON SUBENTRO DEGLI IMPEGNI.	110
33	NORMATIVA.....	111
34	INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR	115
35	TERMINI PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE	115
36	DISPOSIZIONI FINALI.....	115
37	PUBBLICAZIONE	116

I PARTE

INDICAZIONI GENERALI

1. PREMESSA

Il presente Bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di **PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA**. Ad essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Al Progetto Integrato di Filiera turistica possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio imprenditori agricoli, micro- e piccole imprese di trasformazione dei prodotti agricoli e dei prodotti extra-agricoli, micro e piccole imprese di servizio per il turismo e di commercializzazione, ecc.) che possono presentare domanda di sostegno su una delle Operazioni previste dal PSL del GAL e dal presente Bando finalizzate all'attuazione del Progetto di Filiera.

2. INQUADRAMENTO GENERALE

Il Programma di Sviluppo Locale (PSL) del GAL "Tradizione delle Terre Occitane", intitolato **"Boligar (muoversi) Agradar (piacere) Enchanter (attrarre). Un territorio che si muove. Un territorio che attrae. Le Valli Occitane Cuneesi"**, è stato approvato dalla Regione Piemonte con Det. N° 2987 del 27/10/2016 nell'ambito della Misura 19 del PSR 2014-2020 e, a seguito di alcuni perfezionamenti, in data 27/04/2017. Il PSL è consultabile nel sito del GAL www.tradizioneterreoccitane.com.

Ai sensi del Reg. UE 2020/2022 del 23.12.2020 e della D.D. della Regione Piemonte n. 631/A1615A/2021, sono state assegnate al GAL Tradizione delle Terre Occitane, a fronte di una specifica Variante del PSL, ulteriori risorse di contributo riferibili al Periodo di estensione dell'attuale programmazione 2014-2020, corrispondenti alle due annualità 2021 e 2022 della futura programmazione del F.E.A.S.R. 2021-2027. Tali risorse sono utilizzate in quota parte a sostegno del presente Bando.

Il PSL del GAL Tradizione delle Terre Occitane comprende, come ambito tematico principale, il "Turismo sostenibile", a cui si affiancano due ulteriori ambiti tematici considerati "complementari", denominati rispettivamente "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" e "Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale". Il presente Bando si inserisce nell'Ambito prioritario di intervento **"Turismo sostenibile"**.

Fatte queste premesse, si ritiene opportuno richiamare l'articolato percorso condiviso che ha portato alla definizione del presente Bando.

Le opportunità previste dal Bando di seguito descritto si pongono l'obiettivo di intervenire per contrastare le criticità generate dalla fase emergenziale CoViD19, ancora in corso, che ha imposto e impone cambiamenti soprattutto nelle attività lavorative legate al comparto turistico e agrituristico, ma anche nei confronti di altre attività quali sono quelle agricole e artigianali presenti nei piccoli Comuni dell'area GAL.

Nella primavera del 2020 alcuni GAL del Piemonte, tra cui il GAL Tradizione delle Terre Occitane, cercarono di conoscere i fabbisogni delle imprese conducendo, su mandato della Regione Piemonte, un'analisi sulle problematiche correlate all'emergenza CoViD19 sottoponendo un Questionario predisposto da IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte finalizzato a dimensionare i danni indotti dalla sospensione nelle imprese rurali e a circoscrivere gli interventi più utili per affrontare lo scenario post-lockdown. I risultati dell'indagine confluirono nel rapporto di IRES "Contributo di ricerca 302/2020 – Imprese rurali ed emergenza sanitaria – Un'indagine sulle aree GAL del Piemonte" reperibile al seguente link <http://www.tradizioneterreoccitane.com/impreseruralied-emergenza-sanitaria-unindagine-sulle-aree-gal-del-piemonte/>.

Il GAL Tradizione delle Terre Occitane non poté in quella fase e nei mesi successivi, al contrario di oggi, cercare di soddisfare i bisogni emersi dall'indagine per la mancanza di risorse finanziarie allocate sulla Misura 19, alla quale fa riferimento il Piano di Sviluppo Locale, in quanto la dotazione economica assegnata dalla Regione Piemonte fino ad allora era già stata totalmente impegnata per sostenere i Bandi già emessi a favore delle imprese e degli Enti pubblici.

In vista dell'assegnazione, prevista nell'autunno 2021, delle cosiddette risorse del Periodo di estensione 2021 - 2022 sopra richiamate, il GAL, a partire dal mese di luglio 2021, si è attivato per acquisire informazioni utili per pianificare la destinazione dei nuovi fondi, nel rispetto dell'approccio *bottom up* che contraddistingue da sempre LEADER.

A tale fine è stato somministrato, a oltre mille soggetti tra imprese private ed Enti pubblici ricadenti nell'area del Gruppo di Azione Locale, un Questionario on-line. I risultati dell'indagine hanno permesso di conoscere l'orientamento del territorio e hanno fatto emergere con evidenza, relativamente al settore privato, l'auspicio delle imprese di poter partecipare a Bandi del GAL in forma aggregata, di Rete o di Filiera (il 90% delle risposte ha manifestato questo desiderio), evidenziando una notevole sensibilità e capacità del mondo imprenditoriale di porsi in modo innovativo anche dal punto di vista intersettoriale e relazionale.

Nell'imminenza dell'assegnazione al GAL delle risorse del Periodo di estensione 2021-2022, avvenuta infine in data 5 novembre 2021, il GAL ha incontrato in momenti successivi tutte le Associazioni di categoria dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo e del commercio e gli Enti pubblici Soci del GAL, sottoponendo due diverse proposte per l'attivazione dei nuovi fondi. Gli utili confronti hanno così permesso di conoscere più in dettaglio le aspettative e le modalità di attuazione desiderate per l'implementazione del Piano di Sviluppo Locale per le annualità 2021 e 2022.

In tale ambito, e in coerenza con la strategia del PSL, è stata così condivisa una delle opzioni presentate al fine di emettere un unico Bando di Filiera Turistica all'interno dell'Ambito tematico "Turismo sostenibile" a favore delle imprese operanti nell'area GAL e afferenti contemporaneamente a tutti i settori economici prima richiamati, invece di due diversi Bandi in tempi successivi rispettivamente di Filiera produttiva e di Rete turistica, come avvenuto in passato.

Questa modalità unitaria si pone l'obiettivo generale di favorire la creazione di aggregazioni più articolate e rispondenti ai fabbisogni della domanda. Le Filiere Turistiche diventano in tal modo l'evoluzione naturale delle forme aggregative sviluppate con i bandi del GAL già emessi negli anni scorsi, in linea con gli orientamenti espressi dal mondo delle imprese e dalle sue rappresentanze.

L'impostazione, che si concretizza nell'allestimento di un unico contenitore adatto ad accogliere una molteplicità di imprese, vuole inoltre soddisfare obiettivi specifici legati al turismo rurale. Tra questi spicca l'opportunità di connettere concretamente la ricettività alberghiera ed extra-alberghiera e i servizi per il turismo con il mondo produttivo legato alle produzioni agricole di qualità (fresche e/o trasformate nell'azienda agricola o nelle realtà artigiane) e con il settore dell'artigianato artistico, le cui produzioni tipizzanti sono veicolabili e commercializzabili lungo i circuiti turistici.

In parallelo, anche l'artigianato, tradizionalmente legato alla lavorazione del legno e della pietra e all'edilizia tipica, potrà trovare spazi di aggregazione in quanto fattore riconosciuto per contribuire al miglioramento del paesaggio costruito delle Valli Occitane, elemento imprescindibile per caratterizzare la qualità dei luoghi e l'attrattività turistica.

L'obiettivo è pertanto quello di favorire la sostenibilità delle attività economiche correlate all'offerta turistica e alle produzioni identitarie attraverso l'attivazione di reciproche relazioni tra gli imprenditori locali in grado da un lato di potenziare e incrementare la sostenibilità gestionale ed economica delle aziende del territorio, dall'altra di rafforzare il sistema turistico migliorando e arricchendo l'offerta attuale.

In particolare, si intende sostenere le attività e le produzioni che rivestono un forte potenziale non solo per il consumo interno, ma soprattutto quelle che possono rafforzare la qualità dell'offerta turistica dell'area GAL, così da contribuire in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi strategici generali definiti dal GAL nel proprio PSL.

Le tipologie di impresa che riguardano più prettamente il settore turistico e del commercio sono la

somministrazione, la ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, i servizi per il turismo, la commercializzazione dei prodotti turistici, la vendita delle produzioni agroalimentari.

Le produzioni interessate comprendono, per il comparto agroalimentare, i settori più significativi e riconoscibili come identitari anche da parte del mercato turistico (filiera lattiero casearia, carne vaccina e ovicaprina, cereali e ortofrutta) accanto alle filiere minori che rivestono un ruolo altrettanto significativo (castagno, nocciolo, cereali, vite, miele, erbe officinali e aromatiche).

Relativamente al comparto non agroalimentare, si annoverano le lavorazioni artistiche e artigianali del legno, della pietra, della ceramica e affini, della lana e affini che possono essere veicolate attraverso i canali turistici, ma anche, come si è detto, quelle lavorazioni tradizionali, ad esempio del legno e della pietra o connesse al settore dell'edilizia e della manutenzione del verde e del paesaggio, che concorrono a creare un contesto architettonico e paesaggistico di pregio, incrementando l'attrattiva turistica dei luoghi.

In questo secondo contesto, si intende valorizzare lo sviluppo di attività che riprendano e innovino le produzioni tradizionali locali, in un'ottica di recupero, in chiave moderna, anche degli "antichi mestieri" che contribuiscono ad arricchire di interesse il territorio, ad esempio favorendo forme di turismo esperienziale.

L'insieme di questi elementi può inoltre consentire la creazione o il potenziamento di servizi e di attività complementari (quali, a titolo di esempio, servizi di ristorazione collettiva a supporto della fruizione turistica e della promozione e servizi innovativi di commercializzazione dei prodotti).

In un quadro così ampio, anche tenendo conto della vocazione multifunzionale e della diversificazione interna delle imprese dell'area GAL, è auspicata la coesistenza di una pluralità di produzioni e di attività nell'ambito della stessa Filiera turistica, con un minimo di due diversi Fasi.

Il Bando potrà così contribuire al superamento degli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nel territorio del GAL Tradizione delle Terre Occitane, favorendo economie di scala e l'incremento della competitività grazie alla cooperazione finalizzata a sviluppare un nuovo progetto comune.

Gli interventi strutturali e infrastrutturali dovranno essere realizzati in coerenza con il Manuale del GAL *"Progettare nelle terre occitane. Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio"* (2020), pubblicato nel sito del GAL e al quale si rimanda.

La modalità operativa scelta dal GAL per favorire questa impostazione innovativa si concretizza nell'attivazione del presente Bando Integrato, comprensivo delle differenti specificità riferibili alle Operazioni 4.1.1, 4.2.1, 6.4.1 e 6.4.2 più oltre descritte.

Possono partecipare al progetto due differenti soggetti:

- **Beneficiari** del progetto: Beneficiari ammissibili al sostegno offerto dalle singole Operazioni attivate. Il beneficiario è un soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal Progetto di Filiera Turistica, che aderisce a un'Operazione del Bando con i requisiti di ammissibilità previsti. Il Beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e/o l'intervento oggetto della Domanda di sostegno siano localizzati nel territorio GAL.
- **Partecipanti indiretti** coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del Progetto di Filiera Turistica, pur non richiedendo sostegno economico, beneficiano di una ricaduta positiva derivante dalla realizzazione del Progetto di filiera.

In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole Operazioni 4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, 6.4.2 del Bando, anche con sede legale/operativa esterna all'area del GAL. È il caso, ad esempio, di tour operator interessati a promuovere l'offerta turistica delle Valli Occitane a livello regionale, nazionale e all'estero.

I Partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere e rispettare per tutta la durata l'Accordo di filiera e possono partecipare a più Progetti di Filiera Turistica, anche nell'ambito del medesimo comparto.

3. REQUISITI GENERALI

Secondo quanto previsto dal PSL del GAL, il presente Bando intende sostenere le micro - e piccole imprese nel cogliere l'opportunità oggi offerta dalla tendenza del turista che ricerca, nella scelta delle mete di visita e di soggiorno, un insieme di elementi tra loro il più possibile integrati e organizzati. Tra questi si annoverano le attività outdoor, la cultura, l'arte e l'architettura, il paesaggio nel suo insieme a cui si affianchino in un connubio virtuoso l'enogastronomia, la ristorazione e la ricettività di qualità.

Il presente Bando prevede la presentazione di Progetti di Filiera Turistica nell'ambito dei seguenti Settori/Fasi del percorso di filiera:

- 1) produzione di prodotti agroalimentari afferenti ad alcune filiere tipiche dell'area GAL (filiera lattiero casearia, carne vaccina e ovicaprina, avicunicola, suinicola, cereali e ortofrutta) accanto alle filiere cosiddette minori (castagno, nocciolo, vite, miele, erbe officinali e aromatiche, altre frutticole a guscio), con riferimento all'Operazione 4.1.1 del Bando;
- 2) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali compresi nell'Allegato 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) o, alle particolari condizioni più oltre descritte, anche di quelli non compresi nell'Allegato, per la veicolazione nei circuiti turistici locali (attraverso la ristorazione, la ricettività, ecc...), con riferimento all'Operazione 4.2.1 del Bando;
- 3) diversificazione dell'attività dell'imprenditore agricolo mediante lo svolgimento di attività extra-agricole (quali ad esempio attività agrituristica, attività didattica nell'azienda agricola, ecc...), con riferimento all'Operazione 6.4.1 del Bando;
- 4) ristorazione e somministrazione, con riferimento all'Operazione 6.4.2 del Bando;
- 5) ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, con riferimento all'Operazione 6.4.2 del Bando
- 6) servizi di supporto per il turista (come ad esempio servizi per famiglie con bambini, noleggio di attrezzature sportive, benessere, a favore del turismo accessibile "per tutti", ecc...), con riferimento all'Operazione 6.4.2 del Bando.

Tra questi si segnalano a titolo di esempio:

- a. servizi finalizzati a diffondere la conoscenza delle emergenze culturali;
 - b. servizi per lo svolgimento di attività sportive e ludiche;
 - c. servizi di mobilità sostenibile (shepabus, trasporto a chiamata, ...);
 - d. servizi commerciali tradizionali e innovativi per la vendita di prodotti prevalentemente non compresi nell'All. 1 del TFUE (ad esempio vendita al dettaglio, commercializzazione di prodotti conferiti da produttori diversi, vendita mediante costituzione di prodotti di acquisto, vendita a domicilio, servizi di e-commerce ecc...)
- 7) lavorazioni artigianali dei prodotti agroalimentari specifici non compresi nell'All. 1 del Trattato TFUE, con riferimento all'Operazione 6.4.2 del Bando.
 - 8) lavorazioni dell'artigianato artistico che utilizzino il legno, la pietra, la ceramica e il vetro, la lana e affini, ecc...
 - 9) lavorazioni artigianali tradizionali (legate a legno, pietra, edilizia tradizionale, manutenzione del verde e del paesaggio) utili per elevare l'attrattività turistica dell'area GAL e artigianato artistico (legno, pietra, ceramica e affini, lana, feltro, ecc...) veicolabile e commercializzabile lungo i circuiti turistici dell'area GAL, con riferimento all'Operazione 6.4.2 del Bando.

Le imprese, per poter beneficiare del sostegno economico, devono aderire alla Filiera in correlazione con il settore di appartenenza e con la tipologia di attività che svolgono.

Nell'ambito delle produzioni agricole inseribili in Filiera Turistica, verrà data priorità in modo particolare ai prodotti agroalimentari freschi e trasformati e alle produzioni non agroalimentari, tipici o tipicizzanti, che già detengono o che presentano le potenzialità per acquisire (a seguito di interventi di innovazione di prodotto e/o di processo) valenza di "prodotto identitario" delle Valli Occitane, come più oltre indicato.

Gli operatori economici che aderiscono al Progetto di Filiera Turistica in qualità di Beneficiari possono presentare domanda di finanziamento a valere su una sola Operazione tra quelle comprese nel Bando.

Tipologie di beneficiari	Operazione di riferimento del PSL	Riferimento del Bando contenente le informazioni sulla singola operazione
Operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE n. 1307/2013. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA.	4.1.1 Miglioramento del rendimento e della sostenibilità delle aziende agricole	<i>Parte II – Pag. 22</i>
Micro e piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 aprile 2005 attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE. Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.	4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	<i>Parte II – Pag. 38</i>
Agricoltori o coadiuvanti familiari dell'agricoltore che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole. (Per "coadiuvante familiare" si intende un soggetto, che non riveste la qualifica di titolare, di imprenditorie, di socio o di	6.4.1 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività	<i>Parte II – Pag. 50</i>

contitolare dell'azienda e neppure di lavoratore dipendente, ma che è comunque stabilmente dedito alla attività agricola nella azienda agricola di cui è titolare un familiare. Il "coadiuvante familiare" è iscritto come tale negli elenchi previdenziali).	extra-agricole	
Micro e piccole imprese definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 aprile 2005 iscritte al Registro delle imprese, che non rientrano nella tipologia descritta al punto precedente.	6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	<i>Parte II – Pag. 64</i>

4. RISORSE DISPONIBILI PER IL BANDO DI FILIERA TURISTICA

Le risorse disponibili sono riportate nello schema seguente.

Piano finanziario delle Operazioni della FILIERA TURISTICA							
Limiti di investimento, di contributo e relativo cofinanziamento (€)							
Operazione	Costo totale	Spesa pubblica				Beneficiari	
		Totale		di cui FEASR		Euro	%
		Euro	%	Euro	in % su spesa pubblica		
4.1.1 Miglioramento del rendimento e della sostenibilità delle aziende agricole	750.000,00	300.000,00	40	129.360,00	43,12	450.000,00	60
4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	250.000,00	100.000,00	40	43.120,00	43,12	150.000,00	60
6.4.1 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	200.000,00	110.000,00	55	47.432,00	43,12	90.000,00	45
6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	1.495.405,08	897.243,05	60	386.891,20	43,12	598.162,03	40

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DI CARATTERE GENERALE

Il Progetto Integrato di Filiera Turistica deve essere presentato da un Capofila, non necessariamente Beneficiario, individuato in un Accordo di filiera (ad esempio imprenditore singolo, cooperativa, consorzio, impresa di trasformazione o di distribuzione etc.). Ad ogni Filiera Turistica deve corrispondere un unico Accordo di Filiera.

Il Progetto di Filiera Turistica deve essere caratterizzato da un insieme correlato di Domande di sostegno trasmesse ognuna da uno specifico Beneficiario e proposte da micro - o piccole imprese, singole o associate operanti in una o più settori/fasi della filiera (es. produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, ecc...). L'insieme dei Beneficiari e degli eventuali Partecipanti indiretti di una Filiera Turistica deve rappresentare obbligatoriamente almeno due Fasi della filiera stessa.

L'Accordo di filiera, sottoscritto da tutti i partner (Beneficiari e Partecipanti indiretti) di una Filiera Turistica, deve contenere gli impegni commerciali e/o di collaborazione tra i soggetti aderenti, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'Accordo stesso e vincola gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto di Filiera.

L'Accordo di filiera è valido dalla data di sottoscrizione da parte dei Beneficiari e degli eventuali Partecipanti indiretti, ma deve avere in ogni caso durata di almeno 3 anni successivi alla data di effettuazione del controllo amministrativo (visita in situ effettuata dal GAL) a carico dell'ultimo intervento completato da un Beneficiario compreso nella Filiera; sarà cura del GAL comunicare la decorrenza del periodo di validità a tutti i componenti della Filiera.

Per tutto il periodo di durata dell'Accordo di filiera, successivamente alla data di effettuazione del controllo in situ da parte del GAL, il Gruppo di Azione Locale effettuerà il monitoraggio dell'andamento della Filiera stessa al fine di verificare il mantenimento degli impegni reciproci e la rispondenza tra l'operato degli aderenti alla FILIERA TURISTICA e i contenuti dell'Accordo a suo tempo sottoscritto, come più oltre descritto in dettaglio.

6. MONITORAGGIO DELLA FILIERA TURISTICA

Come accennato all'Art. 5, per tutto il periodo di durata dell'Accordo di filiera il GAL Tradizione delle Terre Occitane effettuerà il monitoraggio dell'andamento della Filiera Turistica al fine di verificare il rispetto degli impegni reciproci e la rispondenza tra l'operato degli aderenti e i contenuti dell'Accordo a suo tempo sottoscritto dai partner.

In particolare il Capofila, con la collaborazione dei partner (Beneficiari e Partecipanti indiretti), dovrà:

1. Compilare, per ognuno degli anni di validità dell'Accordo di Filiera, la Tabella monitoraggio filiere in formato Excel (che verrà trasmessa dal GAL),
2. Redigere una Relazione esplicativa resa sotto forma di Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i. (corredata di un Documento d'identità del dichiarante) in cui si evidenzino il corretto rispetto degli impegni oppure eventuali criticità che non abbiano consentito il rispetto degli stessi (diminuzione quantitativi scambiati, sostituzione e/o eliminazione beneficiari e/o partecipanti indiretti, ecc.) e le relative motivazioni.

La documentazione di cui al punto 2 dovrà essere trasmessa al GAL tramite un apposito Oggetto informatico presente su SIAP denominato "Verifica impegni contratti/accordi di fornitura/filiere/reti"

Si precisa che, in caso di successivi controlli da parte degli Enti preposti, i dati riportati nella Relazione e nella Tabella monitoraggio filiere e nella Relazione esplicativa sopra richiamate dovranno essere comprovati da opportuni documenti contabili/fiscali e/o documentazione equivalente atti a dimostrare la veridicità di quanto riportato.

Successivamente alla trasmissione, il GAL effettuerà l'esame della documentazione ricevuta verificando che vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità, che gli obiettivi originari della Filiera siano comunque

raggiunti e che il punteggio permetta la finanziabilità della Filiera e dei singoli Beneficiari. Qualora ritenuto necessario, il GAL si riserva di richiedere la formulazione di un nuovo Accordo di filiera sottoscritto da tutti gli aderenti, prevedendo, se necessario, l'adesione di nuovi Partecipanti indiretti.

Nel caso di coinvolgimento di nuovi Partecipanti indiretti, questi ultimi dovranno contattare il GAL che provvederà ad informarli sui requisiti e gli impegni previsti dal Bando. Successivamente, il nuovo Partecipante indiretto dovrà trasmettere, unitamente al nuovo Accordo di filiera sottoscritto, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver ricevuto e di essere a conoscenza delle informazioni relative ai requisiti e agli impegni previsti dal bando.

In caso di eventuali difformità relative all'Accordo originario non debitamente giustificate, si procederà al riesame dei requisiti di ammissibilità e, qualora la singola Domanda di sostegno (o l'intera filiera o parte di essa) dovesse collocarsi in una posizione non più finanziabile, ARPEA potrà procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.

7. CONTENUTO DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA TURISTICA

A ciascuna domanda di sostegno dovrà essere *uploadato* il Progetto di Filiera Turistica (file in formato .pdf oltre a specifici elaborati in formato .xls) redatto secondo lo schema allegato (*All.1 Schema tipo di progetto di filiera*), contenente:

- a) titolo della Filiera Turistica;
- b) descrizione della Filiera Turistica e dei suoi obiettivi (in relazione alle diverse fasi e del ruolo di tutti i soggetti coinvolti), dei prodotti/servizi/collaborazioni interessati dall'Accordo, degli interventi candidati sulla domanda di ciascun richiedente, degli elementi necessari per valutare adeguatamente il progetto ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
- c) elenco dei partecipanti all'Accordo con indicazione di denominazione dell'impresa, natura giuridica, rappresentante legale, CUAA/Codice Fiscale, Fase di interesse della Filiera Turistica, qualifica dell'aderente (beneficiario o partecipante indiretto), indicazione del Capofila.

Si richiede inoltre di compilare la Tabella riepilogativa del Progetto di Filiera Turistica in Excel (*All.2*).

8. CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELL'ACCORDO DI FILIERA TURISTICA

La partecipazione al Bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo tra gli operatori di filiera. Caratteristiche:

- a. l'Accordo deve essere duraturo (almeno 3 anni dalla data della visita in situ effettuata dal GAL a carico dell'ultimo intervento concluso della Filiera Turistica), capace di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che lo sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, ottenimento della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori, servizi di conto lavorazione, ecc.);
- b. per essere ammissibile l'Accordo deve riguardare almeno due Fasi / Settori della filiera;
- c. all'Accordo possono aderire, in qualità di Partecipanti indiretti, anche imprese esterne/interne all'area GAL che non prevedano di realizzare nella stessa zona alcun tipo di investimento sul Bando di filiera; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del Bando, ma la loro partecipazione all'Accordo potrà essere valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito e del completamento della filiera;
- d. con riferimento al numero di domande di sostegno necessarie per la formulazione di una Filiera Turistica, queste devono essere proposte da imprese indipendenti l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente Bando:
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,

- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.

Tale percentuale non si applica alle società cooperative a responsabilità limitata.

Ogni Beneficiario che presenta Domanda di sostegno deve allegare l'Accordo di filiera redatto in forma scritta e, se pertinente, registrato in caso d'uso secondo lo schema di Accordo di filiera (All.3 Schema di Accordo di filiera; All. 6 Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione).

Di seguito sono elencati i principali contenuti:

- a) denominazione del Progetto Integrato di Filiera (FILIERA TURISTICA);
- b) elenco degli aderenti (Beneficiari e Partecipanti indiretti) all'Accordo di filiera (All. 2);
- c) inquadramento dell'Accordo nell'ambito del PSL del GAL;
- d) impegni a carico di ciascun partecipante con riferimento ai prodotti/servizi/collaborazioni oggetto dell'Accordo e alle interrelazioni tra i diversi soggetti coinvolti;
- e) individuazione del soggetto Capofila;
- f) durata dell'Accordo;
- g) condizioni di recesso. Per cautela reciproca tra le parti, l'Accordo posto a base della FILIERA TURISTICA può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'Accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico del GAL per i danni che potrebbero derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi;
- h) indicazione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli impegni assunti dai singoli partecipanti per gli anni di validità dell'Accordo. Si rammenta che, in caso di successivi controlli da parte degli Enti preposti durante o successivamente al Monitoraggio effettuato dal GAL, i dati relativi agli impegni assunti dovranno essere comprovati da opportuni documenti contabili/fiscali e/o documentazione equivalente atti a dimostrare la veridicità di quanto riportato nell'Accordo. La documentazione dovrà essere messa a disposizione degli Enti e consegnata su richiesta degli Enti stessi durante i controlli che verranno effettuati nel corso della validità dell'Accordo;
- i) sanzioni in caso di inadempienza da parte dei partecipanti;
- j) clausole relative alla disciplina di eventuali controversie;
- k) luogo e firma di tutti i partecipanti all'Accordo di filiera.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della Graduatoria finale, un soggetto inserito in un Progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la Commissione di istruttoria del GAL esaminerà se, in sua assenza, la FILIERA TURISTICA nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.

Per conservare l'ammissibilità al finanziamento della FILIERA TURISTICA, è necessario rispettare i seguenti criteri:

- 1) rispettare le finalità del progetto,
- 2) mantenere almeno due contraenti con la qualifica di Beneficiari,
- 3) mantenere almeno due Fasi / Settori della filiera,
- 4) mantenere almeno il 50% del valore dell'investimento complessivamente ammesso a contributo.

In caso di risposta affermativa, il contributo verrà regolarmente confermato e liquidato in capo ai soggetti restanti.

In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quella FILIERA TURISTICA perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla

comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'Accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante.

Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume, devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione il soggetto che subentra deve comunque collocarsi in posizione utile in graduatoria. In tutti i casi dovranno essere mantenuti all'interno della FILIERA TURISTICA almeno due Beneficiari.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA FILIERA TURISTICA

La presentazione della domanda, l'istruttoria e la selezione avverranno secondo le procedure di seguito descritte.

Il GAL, nella fase di istruttoria e di selezione delle Domande di sostegno componenti una determinata FILIERA TURISTICA, adotta modalità che consentano la definizione di una Graduatoria che valorizzi le singole Domande di sostegno afferenti alla FILIERA TURISTICA stessa.

Alla selezione e attribuzione del punteggio di ciascuna Domanda di sostegno inserita nella FILIERA TURISTICA concorreranno le due distinte valutazioni di seguito indicate:

1. valutazione dei contenuti della FILIERA TURISTICA e dell'Accordo di Filiera ai quali fa riferimento la Domanda di sostegno, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella presente sezione del Bando dedicata alla Filiera; tale valutazione sarà identica per tutte le domande di contributo aderenti a una determinata FILIERA TURISTICA;
2. valutazione dei contenuti della singola Domanda di sostegno, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del Bando dedicata in modo specifico all'Operazione su cui la domanda è candidata.

Per il Calcolo del punteggio totale finale attribuito alla Domanda di sostegno, verranno adottate le seguenti modalità:

- a. nella valutazione della FILIERA TURISTICA verrà valutata anche la significatività del contributo dato dalla filiera alla sostenibilità degli investimenti dei singoli partecipanti;
- b. nella valutazione della Domanda di sostegno verrà valutata anche la significatività dell'apporto della singola domanda alla realizzazione della FILIERA TURISTICA;
- c. fatto pari a 100 il punteggio complessivo massimo attribuibile alla Domanda di sostegno (punteggio attribuito alla Filiera nel suo complesso + punteggio attribuito alla Domanda di sostegno), verrà dato un peso maggiore alla valutazione del Progetto complessivo, applicando un coefficiente pari al 55%), ottenendo il valore A;
- d. fatto pari a 100 il punteggio complessivo massimo attribuibile alla Domanda di sostegno (punteggio attribuito alla Filiera nel suo complesso + punteggio attribuito alla Domanda di sostegno), verrà nel contempo dato un peso minore alla valutazione della singola Domanda di sostegno applicando un coefficiente pari al 45%, ottenendo il valore B;
- e. il punteggio finale attribuito a ogni singola Domanda di sostegno sarà determinato dalla somma di A + B, ottenendo il valore C, che confluirà nella Graduatoria corrispondente all'Operazione su cui è stata candidata la singola Domanda;
- f. non sarà pertanto stilata un'unica Graduatoria comprendente tutte le domande riferite a una determinata FILIERA TURISTICA e pervenute al GAL, ma per ogni Operazione sarà redatta una specifica Graduatoria che comprenderà esclusivamente le Domande di sostegno candidate su quell'Operazione. Al termine della selezione si otterranno quattro distinte Graduatorie, una per ciascuna delle Operazioni comprese nella FILIERA TURISTICA (Graduatoria per l'Operazione 4.1.1, Graduatoria per l'Operazione 4.2.1, Graduatoria per l'Operazione 6.4.1, Graduatoria per l'Operazione 6.4.2). Ne consegue che le singole Domande di sostegno, collocate nella Graduatoria di competenza dell'Operazione su cui sono state candidate, potranno essere finanziate fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile su quella determinata Operazione.

Per la valutazione delle Domande di sostegno si terrà conto delle definizioni di "innovazione di processo, organizzativa, sociale" presenti sul PSL del GAL, ovvero:

- “Innovazione di processo”: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software (sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuti con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati);
- “Innovazione organizzativa”: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali di un'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa (sono esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati);
- “Innovazione sociale”: nuove soluzioni - prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, ecc.- che simultaneamente rispondono a un bisogno sociale più efficacemente di una soluzione già esistente e portano a nuove o rafforzate capacità, relazioni e a un miglior uso delle risorse, rispondendo ai bisogni della società e al contempo rafforzandone la capacità di azione.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA (FILIERA TURISTICA)

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punti	Punteggio massimo attribuibile	
A) CARATTERI STICHE DELLA FILIERA	<u>A1. Tipologia dell'accordo di filiera (FILIERA TURISTICA).</u> Il criterio valuta la natura e la stabilità dell'accordo stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale	a) <u>Natura del vincolo</u>		4	
		almeno il 60% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa non temporanea (ad es. Consorzio, Cooperativa, ..)	2		
		le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una forma aggregativa	0		
		b) <u>Durata del vincolo</u>			
		1 p.to per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo di ammissibilità (3 anni) previsto dal bando fino a un massimo di anni 5 (Max 2 punti)	2		
	<u>A2. Completezza della filiera.</u> Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera di un determinato comparto [i punteggi all'interno del parametro a) sono tra loro cumulabili]	a) Il progetto integrato proposto, concerne i seguenti Settori/Fasi:			60
		1) Produzione di materie prime agroalimentari	3		
		2) Trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agroalimentari (compresi o non compresi nell'Allegato 1 del Trattato TFUE)	3		
		3) Diversificazione dell'attività dell'imprenditore agricolo mediante lo svolgimento di attività extra-agricole	4		
		4) Ristorazione e somministrazione	6		
5) Ricettività alberghiera ed extra-alberghiera		6			
6) Servizi di supporto per il turista		4			
7) Artigianato artistico		8			
8) Artigianato non agroalimentare	10		30		

		tradizionale ed edilizia, manutenzione del verde			
	<p>A3. <u>Consistenza del progetto integrato.</u> Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti Beneficiari e Partecipanti indiretti che aderiscono al progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dal PSL.</p>	g) <u>N.ro di Imprese aderenti (Max 4punti):</u> 1 p.to per ogni impresa Beneficiaria che aderisce alla Filiera oltre il minimo previsto (minimo 2 Beneficiari) e che propone un investimento nell'ambito del progetto integrato	4	6	
		1 p.to per ogni Partecipante indiretto che aderisce alla Filiera <u>senza proporre</u> un investimento nell'ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 2 punti	2		
		h) <u>Tipologie interessate</u>		12	
		Investimenti per produzioni agricole identitarie delle Valli Occitane (scelte tra quelle elencate nel Bando - Operazione 4.1.1, Art. 10.2)	2		
		Investimenti per il miglioramento della qualità dei prodotti dell'artigianato agroalimentare	4		
		Investimenti per il miglioramento della qualità dei prodotti artigianali non alimentari	4		
		Investimenti atti ad intercettare nuove fette di mercato	4		
		Investimenti per qualificare servizi innovativi per il turismo sostenibile	4		
	<p>A4. <u>Coinvolgimento di giovani imprenditori come Beneficiari.</u> L'intervento è proposto da: giovane (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni compiuti</p>	a) Con riferimento al numero totale di Beneficiari coinvolti nel progetto integrato:		8	
		meno di 30%	2		
		da 31% a 50%	4		
		oltre 50%	8		
B) QUALITÀ DEL PROGETTO	B1. <u>Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato</u>	Insufficiente	0	12	40

INTEGRATO PROPOSTO	Il progetto propone e presenta analiticamente gli obiettivi, le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i prodotti / risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), i prodotti / servizi attesi, le attività svolte da ciascuno dei partecipanti, i sistemi di controllo dei risultati	Sufficiente	3	
		Medio	8	
		Elevato	12	
	B2. Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL , con riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo/ consolidamento del sistema economico locale (connessione tra il momento produttivo e l'immissione dei prodotti sul mercato locale residenziale e turistico, introduzione di processi innovativi, realizzazione di nuovi impianti colturali, introduzione di processi che garantiscano la sostenibilità ambientale della fase di trasformazione, recupero di <i>savoir faire</i> tradizionali)	Insufficiente	0	10
		Sufficiente	3	
		Medio	6	
		Elevato	10	
	B3. Utilizzo di tecnologie ICT. Il progetto integrato introduce uno o più elementi riferibili all'applicazione di tecnologie innovative nel processo produttivo delle imprese aderenti	Insufficiente	0	10
		Sufficiente (utilizzo di tecnologie ICT in almeno una fase della FILIERA TURISTICA)	3	
		Medio (utilizzo di tecnologie ICT in almeno due fasi della FILIERA TURISTICA, stante la presenza di più di due fasi della FILIERA TURISTICA stesso)	6	
		Elevato (utilizzo di tecnologie ICT in tutte le fasi della FILIERA TURISTICA nel caso in cui siano presenti più di due fasi)	10	

<p><u>B4. Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a regimi di qualità certificati o di imprese artigiane a cui sono stati attribuiti ulteriori certificazioni o riconoscimenti ("Eccellenza Artigiana",...).</u></p> <p>Numero di tipologia di prodotti appartenenti ai regimi di qualità certificati DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO o a specifici marchi di qualità (purché la loro partecipazione all'accordo sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria) o numero di imprese a cui siano state attribuite altre certificazioni o riconoscimenti ("Eccellenza Artigiana",...)</p>	<p>1 p.to per ogni tipologia di prodotto (latte e carne vaccini, ovicaprini e allevamenti minori non intensivi, orto-frutta e cereali minori, vite, miele, erbe officinali e aromatiche), <u>o per ciascuna impresa artigiana a cui siano stati attribuiti ulteriori certificazioni o riconoscimenti ("Eccellenza Artigiana",...).</u></p>	<p>8</p>	<p>8</p>	
--	--	----------	----------	--

Il Punteggio massimo attribuibile al FILIERA TURISTICA è pari a 100 punti, il punteggio minimo è pari a 30 punti.

Al di sotto di tale valore il FILIERA TURISTICA stesso non sarà ritenuto di per sé ammissibile a finanziamento.

Oltre alla Graduatoria per Operazioni (comprendente le Domande di sostegno ammissibili e finanziabili), il CDA del GAL approverà l'elenco della FILIERA TURISTICA ammessa e finanziata, con indicazione delle Domande collegate a ogni progetto integrato.

Nel caso in cui la Graduatoria esprima Domande di sostegno non finanziabili per mancanza di risorse, il GAL valuterà, per la FILIERA TURISTICA comprendente tali Domande non finanziate, se sia comunque mantenuta l'ammissibilità al finanziamento del Progetto Integrato di Filiera, secondo quanto dettato dall'Art. 5 del presente Bando. Nel caso in cui l'ammissibilità della FILIERA TURISTICA sia conservata, verranno finanziate tutte le Domande di sostegno rimaste e collocate in posizione utile in Graduatoria. I relativi beneficiari dovranno provvedere ad adeguare e sottoscrivere un nuovo Accordo di filiera, nel rispetto dei criteri dell'Art. 5 del presente Bando. I beneficiari esclusi potranno autonomamente decidere di aderire ancora all'Accordo di filiera, pur senza ricevere il sostegno finanziario dal GAL.

Nel caso in cui l'ammissibilità della FILIERA TURISTICA non fosse invece conservata, la FILIERA TURISTICA sarà ritenuta non più ammissibile e, di conseguenza, decadranno tutte le Domande di sostegno e i relativi beneficiari.

Eventuali risorse residue su singole Operazioni potranno derivare:

- da richieste di contributo inferiori alla disponibilità allocata su una o più operazioni;
- da importi liberati a causa della decadenza dei requisiti di ammissibilità di singole domande o intere FILIERE TURISTICHE.

Dette risorse residue potranno, a discrezione del GAL, essere rimodulate secondo i seguenti criteri:

1. prioritariamente all'interno della stessa Operazione, fino a soddisfare il fabbisogno delle Domande di sostegno ammissibili a finanziamento;

2. secondariamente per finanziare Domande di sostegno ammissibili a finanziamento afferenti ad altre operazioni del medesimo bando, in funzione del punteggio attribuito alle singole domande, a prescindere dall'operazione di riferimento, fino a soddisfare il fabbisogno delle Domande di sostegno ammissibili a finanziamento.
3. in ultimo potranno essere utilizzate successivamente, per l'apertura di altri Bandi del GAL.

Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili, ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal Gruppo di Azione Locale in merito alla effettiva ammissione e finanziabilità del progetto, ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento.

Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di ammissione e finanziabilità da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione sulla piattaforma Sistema Piemonte di una Domanda di Revisione del progetto originario.

Il GAL sottoporrà la Domanda di Revisione del progetto originario pervenuta dal Beneficiario ad apposita Istruttoria, al fine di valutare l'effettiva ammissione a finanziamento del progetto così come modificato.

II PARTE

INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI DEL BANDO

10. OPERAZIONE 4.1.1 – MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE

10.1 Finalità dell'operazione

La strategia del GAL, con l'attuazione della presente Operazione, intende rispondere alla condizione di fragilità del comparto agricolo attraverso il sostegno secondo un approccio qualitativo che possa valorizzare gli investimenti e che sappia qualificare le rese delle aziende agricole montane in termini di offerta di prodotti tipici o tipicizzanti di qualità elevata.

In tal modo si intende quindi promuovere la sostenibilità economica delle aziende agricole e la valorizzazione delle produzioni identitarie.

La scelta, inoltre, di prevedere un Bando integrato a sostegno della costituzione di filiere di ampia portata, contribuirà ulteriormente al raggiungimento dell'obiettivo dell'Ambito tematico, permettendo di avvicinare in modo concreto le produzioni identitarie al momento del consumo, locale ma anche e soprattutto turistico.

In modo specifico, l'Operazione prevede interventi finalizzati all'incremento del rendimento delle aziende agricole locali mediante la costruzione di filiere che raccordino il momento della produzione con i mercati locali, con i trasformatori che operano nel settore dell'artigianato agroalimentare, con i circuiti turistici del territorio e in modo particolare con gli operatori dei comparti ricettivo e della ristorazione.

A tal fine, l'attuazione dell'Operazione, possibile esclusivamente all'interno di una FILIERA TURISTICA, intende sostenere le aziende agricole nella qualificazione delle loro produzioni, tramite la creazione di nuovi prodotti inclusi nell'Allegato I del TFUE e il miglioramento dei processi produttivi o l'attivazione di nuovi processi relativamente a produzioni già consolidate, con l'obiettivo di non massimizzare le quantità, ma di elevare la qualità dei prodotti e, auspicabilmente, la loro remunerazione alla produzione.

In questo modo, il GAL vuole accompagnare le aziende nella trasformazione dei prodotti agricoli da commodities - tradizionalmente scambiati sui mercati secondo quotazioni svincolate dalle caratteristiche identitarie, ma solo in base a parametri merceologici - a prodotti locali tipici o tipicizzanti che già detengono o che sono potenzialmente in grado di acquisire valore di "prodotti identitari" delle Valli Occitane in grado di trovare spazio su mercati più evoluti.

L'iniziativa andrà anche a sostenere la realizzazione (coerentemente con l'ammissibilità delle spese, a cui si rimanda) di impianti colturali sia di specie attualmente già coltivate nell'area sia di specie autoctone e riconoscibili nella tradizione storica agricola locale, con particolare riguardo al sostegno della biodiversità in agricoltura. Pur nel rispetto degli agroecosistemi tradizionali, potranno pertanto essere introdotti elementi di diversificazione del paesaggio colturale con l'obiettivo di incrementare il potenziale attrattivo delle valli in termini turistici e di favorire le attività di trasformazione delle materie prime, così da concorrere, indirettamente, a elevare la sostenibilità dei processi produttivi.

In tale ambito, saranno anche favoriti interventi di miglioramento delle condizioni di trasformazione, confezionamento e di vendita nell'azienda agricola finalizzati a valorizzare la produzione agricola quale strumento di marketing territoriale.

10.2 Requisiti generali

Secondo quanto previsto dal PSL vigente, il presente Bando prevede la presentazione di Progetti Integrati di Filiera Turistica che, nell'ambito del comparto agricolo, possono riguardare le specifiche produzioni sotto elencate:

- latte vaccino
- carne vaccina
- ovicaprini e altri allevamenti (suini, avicoli, cunicoli, elicicoli,... non intensivi)
- orto-frutta (compreso nocciolo, castagneto da frutto, altre frutticole a guscio)
- cereali (orzo, segale, grano saraceno, farro, avena, mais ottofile, grano di montagna, ...)
- vite
- miele
- erbe officinali e aromatiche
- produzioni forestali e servizi di manutenzione del verde e del paesaggio.

Nell'ambito del Bando, verrà data priorità in modo particolare ai prodotti agroalimentari freschi e trasformati che già detengono o che presentano le potenzialità per acquisire (a seguito di interventi di innovazione di prodotto e/o di processo) valenza di "prodotto identitario" delle Valli Occitane. Si fa in modo specifico, ma non esclusivo, riferimento ai seguenti prodotti (materie prime e prodotti derivati):

- Filiere zootecniche: prodotti di origine zootecnica afferenti a specie o razze definite allevate nell'area GAL (per i bovini: Piemontese, Bruna Alpina, Grigia Alpina, Pezzata Rossa, Valdostana, Bufalo; per gli ovicaprini: Sambucana, Frabosana – Roaschina, Biellese, Alpina Comune, Saanen, Camosciata; per le avicole: Gallina Bianca di Saluzzo);

- Filiera ortofrutta: Aglio di Caraglio, patata di montagna, castagno, Nocciola del Piemonte, fragola e piccoli frutti, Mela Rossa Cuneo IGP, pesco, susino var Ramasin, pero var Madernassa;

- Filiera dei cereali: orzo, segale, grano saraceno, farro, avena, mais ottofile, grano di montagna;

- Filiera delle erbe officinali e aromatiche: lavanda, zafferano, calendula, lippolo, specie destinate alla trasformazione in liquori (come ad esempio genepy, achillea, ecc...);

- Filiera del miele: Miele di montagna;

- Filiera della vite: Vini delle Colline Saluzzesi, Pinerolese DOC, Nebbiolo di Dronero, Merola.

10.3 Beneficiari

Operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013 (come risultante dall'Anagrafe Agricola della Regione Piemonte).

È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA.

Il Beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e/o l'intervento oggetto della Domanda di sostegno siano localizzati nel territorio GAL.

10.4 Risorse finanziarie disponibili.

Le risorse disponibili sono riportate nello schema seguente (in grassetto sono evidenziate le risorse allocate sulla presente operazione, mentre in corsivo sono indicate quelle a sostegno delle altre operazioni della FILIERA TURISTICA).

Piano finanziario dell'Operazione 4.1.1 e delle altre Operazioni del FILIERA TURISTICA							
Limiti di investimento, di contributo e relativo cofinanziamento							
Operazione	Costo totale	Spesa pubblica				Beneficiari	
		Totale		di cui FEASR		Euro	%
		Euro	%	Euro	in % su spesa pubblica		
4.1.1 Miglioramento del rendimento e della sostenibilità delle aziende agricole	750.000,00	300.000,00	40	129.360,00	43,12	450.000,00	60
4.2.1 <i>Trasformazione e commercializzazioni e dei prodotti agricoli</i>	250.000,00	100.000,00	40	43.120,00	43,12	150.000,00	60
6.4.1 <i>Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole</i>	200.000,00	110.000,00	55	47.432,00	43,12	90.000,00	45
6.4.2 <i>Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole</i>	1.495.405,08	897.243,05	60	386.891,20	43,12	598.162,03	40

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie, da riprogrammazioni del Piano Finanziario e/o ulteriori stanziamenti di risorse, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte) queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili, ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria *“ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse”*, possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal Gruppo di Azione Locale dell'effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento. Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo **le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di “Domanda di REVISIONE del progetto” tramite Sistema Piemonte. Il GAL sottoporrà la “Domanda di REVISIONE del progetto” pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.**

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire

proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

10.5 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

Rispetto all'analogha Operazione attuata attraverso il PSR regionale, il GAL ammette esclusivamente le proposte di intervento presentate nell'ambito di un Progetto Integrato di Filiera (FILIERA TURISTICA) di carattere collettivo.

L'operazione prevede quindi approcci integrati sottoforma di FILIERA TURISTICA con le operazioni 4.2.1, 6.4.1 e 6.4.2 afferenti all'ambito tematico "Turismo sostenibile".

La specificità dell'iniziativa è inoltre dettata dalla scelta tematica operata dal GAL, esplicitata attraverso l'inserimento del Bando stesso all'interno dell'Ambito tematico Turismo sostenibile e che prevede il sostegno a interventi volti alla realizzazione di filiere in stretto raccordo con il settore turistico.

Gli investimenti devono essere riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse di trasformazione e vendita diretta dei prodotti nei limiti di seguito indicati:

- il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale;
- relativamente all'applicazione della presente operazione, si precisa che sia il prodotto primario dell'azienda agricola avviato alla trasformazione sia l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE (Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea);
- in caso di vendita diretta, il singolo imprenditore agricolo non può vendere esclusivamente le proprie produzioni, fermo restando il rispetto del "criterio di prevalenza" e della normativa concernente la vendita di prodotti di terzi (Risoluzione 22 marzo 2016, n. 81039 del MIPAAF).

10.6 Spese ammissibili e spese non ammissibili

Sono considerati ammissibili le seguenti spese:

- 1) Investimenti di tipo fondiario limitatamente a quelli che garantiscono un'immediata messa a regime, pertanto immediatamente operativi nell'ambito degli obiettivi dell'accordo di filiera (es. recinzioni pascoli fisse, impianti irrigui, attrezzature fisse stabilmente ancorate etc...).
- 2) investimenti di tipo edilizio: ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali (opere edili e impiantistica) compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, prevalentemente di prodotti agricoli di propria produzione in locali siti in fabbricati rurali interni all'azienda agricola o al centro aziendale.
- 3) Acquisto di macchine agricole e/o macchinari e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) nuovi, compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi.

Nell'ambito dell'acquisto di macchine agricole, potrà essere ammessa una spesa massima di 40.000,00 euro per acquisto di trattrici agricole nell'ambito di un progetto di sviluppo aziendale che determini un miglioramento complessivo del rendimento globale dell'azienda richiedente.

- 4) Acquisto di veicoli stradali, se coerenti con il progetto di filiera, esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti.

L'acquisto di veicoli stradali è ammissibile esclusivamente nel caso in cui questi vengano immatricolati come autocarri ancorché siano specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti.

- 5) Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali (pioppeti esclusi) salvo quanto rientrante nell'ambito di applicazione della OCM (come più oltre richiamato);
- 6) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
- 7) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, diritti d'autore e marchi commerciali) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali (con esclusione di quanto indicato ai punti 6 e 7), spese per la concessione di garanzie nella misura massima del 12%.

Oltre agli investimenti sopra richiamati, che possono essere ammessi subordinatamente alle condizioni e importi massimi indicati, si precisa che non è ammessa la realizzazione di strutture per la vendita diretta dei prodotti agricoli (o di punti vendita comunque denominati) al di fuori dell'azienda agricola.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati Progetti con carattere di progettazione definitiva sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base del Prezziario regionale edizione 2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2022, n. 5-4722 (Errata Corrige n. 1 del 31.03.2022), Sezione "24 – Agricoltura", come previsto dalla DGR n. 19-1249 del 30.03.2015 che (nella Premessa della medesima sezione "24 – Agricoltura") dispone:

"La Sezione 24, finalizzata esclusivamente alla realizzazione di opere private destinatarie di contributi in agricoltura ... la presente sezione viene dunque utilizzata dalla Direzione Regionale Agricoltura ... e altri soggetti interessati per la valutazione estimativa di opere ed interventi in agricoltura"

Come previsto dalla stessa DGR n. 19-1249 del 30.03.2015, nel caso di revisione analitica, ove manchi nella Sezione 24 una particolare voce, che sia stata giustificatamente inserita nel progetto da revisionare, ovvero sia proposta una soluzione tecnica non del tutto coincidente con quella esposta nel testo, si può ricorrere ad apposita analisi delle componenti costituenti i prezzi definitivi ovvero utilizzare altro articolo della Sezione 18. Qualora neanche questa sezione fosse utilizzabile, sarà consentito ricorrere ad una ricerca di mercato tramite l'utilizzo di tre preventivi, dettagliati e confrontabili, individuati a seguito di precise specifiche tecniche e che riportino chiaramente i singoli lavori/materiali/attrezzature di cui trattasi, a cui dovrà far seguito la presentazione della fattura quietanzata a consuntivo; in alternativa alla ricerca di mercato, sarà possibile utilizzare anche tutte le altre sezioni del Prezziario Regionale

Il Computo Metrico dovrà essere comunque redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le Domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagni, con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla Domanda di sostegno a quella di saldo.

Non sono considerati ammissibili:

- a) acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
- b) investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- c) realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili;
- d) contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non sia stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- e) costi di gestione;
- f) investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- g) acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- h) IVA e altre imposte e tasse;
- i) acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;

- j) spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie;
- k) spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- l) acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- m) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- n) investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- o) spese per progetti di promozione e ricerca;
- p) scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- q) arredi per ufficio;
- r) strutture per la vendita diretta dei prodotti agricoli (o di punti vendita comunque denominati) al di fuori dell'azienda agricola;
- s) veicoli stradali, salvo le eccezioni di cui sopra;
- t) leasing.

Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della Domanda di sostegno, fatto salvo per le Spese tecniche concernenti il progetto, purchè relative a un periodo massimo di 6 mesi (180 giorni) antecedente la presentazione della domanda.

10.7 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della Domanda di sostegno e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori

10.7.1 Condizioni generali

L'Operazione sarà attivata dal GAL all'interno del proprio territorio, nell'ambito di interventi coerenti con la strategia locale e con le specificità dell'area. Gli investimenti proposti dalle imprese agricole sono ammissibili solo nell'ambito di Progetti Integrati di filiera (FILIERA TURISTICA) e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni di carattere generale.

L'intervento dovrà pertanto rispondere alle CONDIZIONI GENERALI di ammissibilità obbligatorie di seguito descritte, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL in tutte le fasi del procedimento:

1. Si richiamano specificatamente l'Art. 10.3 "Beneficiari", l'Art. 14 "Localizzazione degli interventi", l'Art. 15 "Numero di domande presentabili", l'Art. 17 "Termini per la presentazione delle domande"; quanto previsto dai suddetti articoli per poter partecipare al Bando è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal Beneficiario, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.
2. La coerenza del progetto con gli obiettivi e i contenuti indicati all'Art. 10.1 "Finalità dell'operazione" è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno. La suddetta coerenza sarà valutata anche in fase di collaudo con riferimento alle opere effettivamente realizzate.
3. In base al Paragrafo 6.5 del Manuale ARPEA "Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data della presentazione delle domande. Sulla base di eventuali ulteriori informazioni fornite non si possono, inoltre, modificare in aumento la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti".
4. Relativamente al PERIODO DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE, vale quanto segue:
 - i. sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura, sia alla data dell'eventuale documento di trasporto sia alla data del

- pagamento/addebito, fatto salvo per le spese generali e tecniche;
- ii. le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di fine lavori/conclusione del progetto. Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da estratto conto bancario entro la data di fine lavori/conclusione del progetto, compresi gli assegni e gli F24 che devono entrambi risultare addebitati prima di tale data;
 - iii. per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento, contabili bancarie, estratti conto) richiesti dal Bando;
 - iv. tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno, fatta eccezione per le Spese tecniche. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data suddetta di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni e/o i documenti di spesa e pagamento riferiti ad eventuali acconti siano posteriori alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - v. fanno eccezione le Spese tecniche di progettazione, purché siano antecedenti non oltre 6 mesi (180 giorni) rispetto alla data di trasmissione on line della Domanda di sostegno;
 - vi. non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento.
5. Il richiedente non deve risultare impresa in difficoltà. Per poter essere ammesse al sostegno, le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite dal Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà. Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalla PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
 - c. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
 - d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
6. La domanda di sostegno e la documentazione allegata saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organo Istruttore del GAL, al fine di appurarne la fattibilità e la sostenibilità economica e per procedere alla relativa attribuzione dei punteggi così come definiti all'Art. 10.11 "Criteri di selezione per la valutazione delle domande". Sarà facoltà dell'Organo

Istruttore richiedere al candidato eventuali chiarimenti e integrazioni qualora ritenuti indispensabili ai fini dell'ammissibilità e della corretta attribuzione dei punteggi.

10.7.2 Condizioni specifiche

L'intervento dovrà inoltre rispondere alle seguenti CONDIZIONI SPECIFICHE di ammissibilità obbligatorie, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL lungo le varie fasi del procedimento:

1. la FILIERA TURISTICA, per essere ammissibile, deve riguardare almeno **due Fasi della filiera complessiva stessa e coinvolgere almeno due soggetti Beneficiari**.
2. la FILIERA TURISTICA si realizza attraverso:
 - a. la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono candidare una Domanda di sostegno, sottoscritto anche dai cosiddetti eventuali Partecipanti indiretti alla Filiera, nell'ambito di una specifica filiera turistica;
 - b. la dimostrazione del raggiungimento, all'atto della Domanda di sostegno evidenziata in termini descrittivi, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento dell'azienda, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
 - c. il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dalle operazioni di riferimento (4.1.1 – 4.2.1 – 6.4.1 - 6.4.2)
 - d. raggiungimento, da parte della FILIERA TURISTICA nel suo complesso di cui la singola Domanda è parte, del punteggio minimo di priorità, definito nel Bando in base ai criteri di selezione ivi previsti;
 - e. raggiungimento, da parte della singola Domanda di sostegno, del punteggio minimo di priorità, definito nel Bando in base ai criteri di selezione ivi previsti.
3. gli investimenti richiesti nella Domanda di sostegno relativa alla presente Operazione dovranno avere come output prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE;
4. esistenza di condizioni di redditività economica dell'impresa richiedente (dimostrata attraverso la presentazione del Business plan disponibile in allegato, All. 12);
5. rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali, come da Dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario nella Domanda di sostegno telematica;
6. gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 46 del Reg. (UE) 1305/2013;
7. nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
8. per gli interventi di natura fondiaria/edile in generale, la disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere comprovata al momento della presentazione della Domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento (sulla base dell'All. 9 al Bando) accompagnata da specifica documentazione che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque anni successivi alla data di pagamento del saldo del contributo.

In particolare sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:

- a) bene in proprietà del richiedente: in tal caso dovrà essere allegata la visura catastale alla Domanda di Sostegno;
- b) bene in comproprietà: in tal caso dovrà essere allegata alla Domanda di Sostegno la Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte di ciascun comproprietario dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf – Modello GAL Allegato 9;
- c) bene per il quale vi sia stipulazione, tra il proprietario e il richiedente, di un contratto regolarmente registrato, in favore di quest'ultimo, di un diritto reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno quinquennale dalla data di pagamento finale del contributo; dovrà essere allegata alla Domanda di Sostegno la Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario (e di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf – Modello GAL Allegato 9.
9. gli interventi di natura fondiaria/edile dovranno essere compatibili con quanto previsto dal Manuale del GAL "Progettare nelle Terre Occitane. Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio" (2020).
10. gli interventi devono essere realizzati in modo tale che, una volta conclusi e al momento del collaudo, sia pienamente garantita l'immediata fruibilità del bene/servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
11. il Beneficiario deve assicurare la manutenzione inerente gli interventi realizzati e, ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, deve assicurare un vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dalla data di erogazione del saldo. Dal momento della trasmissione della Domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL stesso. In modo particolare, anche l'eventuale cessione o alienazione dei beni nel periodo intercorrente tra la presentazione della Domanda di sostegno e la conclusione e rendicontazione dell'intervento ammesso a finanziamento dovrà essere preventivamente richiesta al GAL e da questo autorizzata, così come per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso.
12. i beneficiari del Bando dovranno obbligatoriamente fornire al GAL tutte le informazioni e i dati progettuali e di rendiconto necessari alla predisposizione, organizzazione e diffusione dell'informazione turistica relative all'intervento finanziato;
13. per le domande che prevedano investimenti in aree Natura 2000, dovranno essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali. Con particolare riferimento all'art. 43 L.R. 19/2009, dovrà essere acquisita la autorizzazione di competenza riferibile alla Valutazione di Incidenza prima della realizzazione del progetto.

10.8 Investimenti ammessi a beneficiare dell'operazione 4.1.1 - Demarcazione e complementarietà

Per alcuni comparti produttivi è prevista l'erogazione del sostegno sulla base della demarcazione tra diverse fonti di finanziamento.

SETTORE ORTOFRUTTICOLO: demarcazione fra PSR (in cui si inserisce il PSL del GAL) e OCM

La demarcazione riguardante le azioni di sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali si basa principalmente sulla dimensione finanziaria dell'investimento stesso e in alcuni casi sulla tipologia dell'operazione/intervento.

Si prevede che il PSL intervenga con la presente Operazione 4.1.1 a livello di INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE, nei seguenti casi:

A.1) Soggetti NON aderenti ad OP/AOP:

- *Settore castanicoltura da frutto* - Tutte le tipologie di intervento.
- *Settore corilicolo* - Tutte le tipologie di intervento. Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili **ESCLUSIVAMENTE** nelle aree classificate (C) Aree rurali intermedie. I nuovi impianti dovranno essere realizzati con materiale di propagazione accompagnato dal documento di commercializzazione categoria C.A.C. e prodotto ai sensi del DM 14 aprile 1997 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto" da vivaisti autorizzati alla produzione e commercializzazione per le specie oggetto di impianto ed in possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività vivaistica. Devono essere allegati (o tenuti a disposizione) gli originali dei documenti di commercializzazione che contraddistinguono le partite e che accompagnano la merce.
- *Mandorlo* - Tutte le tipologie di intervento (per la quantificazione delle spese di impianto del mandorlo in mancanza di una specifica voce nell'elenco prezzi della agricoltura si potrà fare riferimento alle voci previste per il nocciolo).
- *Altri settori ortofrutticoli* - Tutte le tipologie di intervento con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per impianto e per messa a dimora).

A.2) Soggetti aderenti ad OP/AOP:

- *Settore castanicoltura da frutto.*

Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti (fermo restando la soglia minima di investimento stabilita dal presente bando per ciascuna Domanda di sostegno, pari ad un importo minimo di 10.000 €, più oltre indicata).

- *Settore corilicolo.*

Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti. Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili **ESCLUSIVAMENTE** nelle aree classificate (C) Aree rurali intermedie. I nuovi impianti dovranno essere realizzati con materiale di propagazione accompagnato dal documento di commercializzazione categoria C.A.C. e prodotto ai sensi del DM 14 aprile 1997 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto" da vivaisti autorizzati alla produzione e commercializzazione per le specie oggetto di impianto ed in possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività vivaistica. Devono essere allegati (o tenuti a disposizione) gli originali dei documenti di commercializzazione che contraddistinguono le partite e che accompagnano la merce.

-*Mandorlo.*

Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000 euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti (fermo restando la soglia minima di investimento stabilita dal presente bando per ciascuna Domanda di sostegno, pari ad un importo minimo di 10.000 €, più oltre indicata).

Per la quantificazione delle spese di impianto del mandorlo in mancanza di una specifica voce nell'elenco prezzi della agricoltura si potrà fare riferimento alle voci previste per il nocciolo.

- *Altri settori ortofrutticoli.*

1) Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta e ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € (con riferimento alla singola azienda e al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per espanto e per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM.

2) Investimenti riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature specifiche e innovative per il settore di frutta e ortaggi (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) con una dimensione finanziaria superiore a 5.000,00 €, nonché macchine generiche (esempio muletti per movimentazione, ecc.) senza limite di importo. Si precisa che i bins verranno finanziati esclusivamente in OCM.

Relativamente alle tipologie sopra richiamate, si rimanda alle specifiche disposizioni relative all'OCM per gli specifici interventi finanziati in quell'ambito.

SETTORE APICOLTURA: demarcazione fra PSR (in cui si inserisce il PSL del GAL) e OCM

Il regime di sostegno a favore dell'apicoltura è disciplinato dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aiuti nel settore dell'apicoltura, e dal Programma regionale di attuazione per l'anno 2021-2022 di cui alla DD 708/A1700A/2021 del 11/08/2021 per le seguenti Misure:

A6 (acquisto attrezzature)

C2.2 (acquisto attrezzature per il nomadismo)

E1 (Ripopolamento)

Acquisti finanziabili: a) attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura. b) Acquisto macchine, attrezzature e materiali specifici per l'esercizio del nomadismo comprese le arnie. c) Acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine.

Detti investimenti non sono pertanto ammissibili sul PSR e, di conseguenza, nel presente Bando afferente al PSL del GAL.

SETTORE VITIVINICOLO: demarcazione fra PSR (in cui si inserisce il PSL del GAL) e OCM

Per il settore vitivinicolo, la complementarietà e la demarcazione tra gli interventi indicati dal Reg. (UE) 1308/2013 e quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 – attuati rispettivamente dal Programma Nazionale di Sostegno (PNS) al settore vitivinicolo e dal PSR regionale – sulla base delle specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatori sono le seguenti.

Con il PSR, e di conseguenza con il PSL del GAL, nell'ambito della presente Operazione 4.1.1 risultano finanziabili gli interventi di seguito elencati:

a) per le aziende agricole, limitatamente ai nuovi impianti viticoli autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013 (e non ai reimpianti):

- Livellamento terreno, aratura, preparazione suolo; drenaggio, concimazioni organiche e minerali, tracciamento e picchettamento; acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti; acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi); eliminazioni infestanti (malerbe), trattamenti e concimazione di allevamento; potatura e legatura di allevamento.

b) per le aziende agricole (*nonché per le imprese di trasformazione nell'ambito dell'Operazione 4.2.1 del FILIERA TURISTICA alla quale si rimanda*):

- Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli;

- Attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (punti vendita aziendali purché ubicati all'interno delle unità produttive) dei prodotti vitivinicoli;

- Impianto depurazione e trattamento dei reflui di cantina;

- Macchine per distribuzione acque reflue di cantina.

Per quanto riguarda gli investimenti relativi a punti vendita aziendali, sono beneficiari dell'Operazione 4.1.1 del PSL (in coerenza con le previsioni del PSR 2014-2020 gli IAP, che svolgono attività di trasformazione, in cui almeno il 66% delle uve fresche trasformate è di provenienza aziendale e che sono titolari di azienda agricola con OTE (Orientamento Tecnico Economico Prevalente) con codice diverso da 351 o 352 o 354 alla voce "Orientamento Tecnico Economico Prevalente (OTE)" nella sezione "indicatori aziendali" del fascicolo aziendale.

Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.6 (biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica) i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(UE) 1308/13 - OCM vite).

10.9 Tipo di agevolazione prevista

L'agevolazione prevista è rappresentata da un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.

L'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata al 50% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'Art. 32 del regolamento (UE) n.1305/2013, ai sensi del vigente PSR 2014/2020 della Regione Piemonte <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con la Domanda di saldo.

10.10 Limiti di investimento (minimo e massimo)

La spesa massima ammissibile a contributo, riferita comunque a un intervento in sé concluso e autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate nel progetto candidato, è pari a 150.000,00.

La spesa minima ammissibile a contributo, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 10.000,00.

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti del GAL, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa indicato.

Il Beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del Bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo a cura del GAL).

Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto, ai fini della loro ammissione, dovranno essere preventivamente assoggettati a Variante che dovrà essere approvata e autorizzata dal GAL.

Non potrà essere liquidato il sostegno nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per le economie di cui al punto seguente.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa prevista, in sede di presentazione della Domanda di pagamento, comporta di norma la revoca del contributo, fatta eccezione per le economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

10.11 Criteri di selezione per la valutazione delle singole domande

I criteri di selezione per la valutazione della Domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO ADERENTE AL FILIERA TURISTICA _ OPERAZIONE 4.1.1.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punti	Punteggio massimo attribuibile		
A) CARATTERISTI CHE DELL' IMPRESA	A1. <u>Localizzazione degli investimenti [i punteggi dei parametri a) e b) sono tra loro cumulabili]</u>	a) Area D		8	16	
		investimenti proposti localizzati in area D (per più del 60% dell'investimento complessivo)	5			
		b) <u>Aree protette e a tutela ambientale</u>				
		Investimenti proposti in aree a tutela ambientale (FILIERA TURISTICA Natura 2000 e altre aree protette, ex-L.R. 3/08/2015, n. 19, MAB Unesco)	Si=3 No=0			
	A2. <u>Coinvolgimento di giovani imprenditori.</u> L'intervento è proposto da: giovane (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni compiuti	NO = 0		5		5
		SI =5 punti				
	A3. <u>Priorità alle domande presentate da imprese agricole a prevalente partecipazione femminile.</u> Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:	- ditte individuali con titolare donna	3	3		
		- società di persone con maggioranza di soci donne (per le società in accomandita valgono solo i soci accomandatari)	3			
		- società di capitale con maggioranza del capitale sociale detenuto da donne	3			

B) QUALITÀ DEL PROGETTO	B1. <u>Oggetto della proposta candidata</u> (il criterio valuta in quale comparto produttivo previsto dal PSL si inserisce la proposta candidata in modo prevalente)	Priorità dei diversi comparti produttivi in funzione della strategia definita dal PSL:		14	84
		latte vaccino	12		
		carne bovina	12		
		ovicapri e allevamenti minori non intensivi	14		
		orto-frutta (compreso castagno e nocciolo)	14		
		cereali minori	14		
		vite	12		
		miele	13		
		erbe officinali e aromatiche	13		
	produzioni forestali, manutenzione del verde	12			
	B2. <u>Funzionalità dell'intervento nell'ambito del Progetto di Filiera Turistica.</u> Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato	Insufficiente	0	16	
		Sufficiente	6		
		Media	12		
		Elevata	16		
	B3. <u>Innovazione tecnologica.</u> Il progetto introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione introdotta dal progetto ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti (Riferimento PSL	a) Innovatività del prodotto: fabbisogno locale: alto		22	
		Insufficiente	0		
		Sufficiente	4		
		Medio	9		
		Elevato	14		
		b) Innovazione organizzativa: fabbisogno locale: medio			
		Insufficiente	0		
		Sufficiente	3		
Medio		7			
Elevato		14			
c) Innovazione sociale: fabbisogno locale: basso					

del GAL pagg. 62 e 63)	Insufficiente	0	
	Sufficiente	3	
	Medio	5	
	Elevato	12	
	d) Innovazione di processo: fabbisogno locale: alto		
	Insufficiente	0	
	Sufficiente	4	
	Medio	9	
	Elevato	14	
B4. <u>Sostenibilità ambientale dell'investimento.</u> Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa [i punteggi dei parametri a), b), c) sono tra loro cumulabili]	a) interventi edili che adottano sistemi finalizzati all'efficientamento energetico	8	18
	b) interventi edili e installazione di macchinari e attrezzature che non prevedono consumo di suolo	10	
	c) interventi che determinano risparmio idrico	6	
B5. <u>Regimi di qualità.</u> Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013	No=0 punti	6	6
	Si= 6		
B6. <u>Sostenibilità economica.</u> Il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante. Il punteggio	Insufficiente	0	8
	Sufficiente	4	
	Medio	6	

	è assegnato in base ai valori desunti dal Business plan presentato	Elevato	8		
--	--	---------	---	--	--

Punteggio massimo attribuibile: 100 PUNTI

Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento: 30 PUNTI

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato in punti 30, al di sotto del quale la domanda non sarà ritenuta di per sé ammissibile a finanziamento.

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità secondo l'ordine cronologico di trasmissione della Domanda di sostegno su Sistema Piemonte.

11. OPERAZIONE 4.2.1 – TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

11.1 Finalità dell'operazione

Nell'ambito della strategia del PSL, con l'attuazione della presente Operazione, Il GAL intende sostenere gli investimenti finalizzati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti identitari del territorio, all'interno di una Filiera Turistica.

Fondamentale è infatti la connessione tra il momento produttivo e l'immissione dei prodotti agroalimentari di qualità sul mercato locale (turistico, ma anche residenziale): la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari divengono così un tassello vitale per il miglioramento della competitività del sistema economico locale.

L'Operazione promuove la qualificazione delle produzioni agro-artigianali nella fase di trasformazione con il sostegno a iniziative volte al miglioramento della qualità del prodotto, a garanzia di salubrità e origine delle materie prime offerte al consumatore, all'introduzione di processi innovativi che, anche creando nuovi prodotti, qualifichino la Filiera turistica e facciano risalire l'effetto della creazione di valore aggiunto fino ai produttori primari, in termini di riconoscimento economico del valore della materia prima utilizzata.

Il GAL si prefigge di sostenere inoltre l'introduzione di processi che garantiscano la sostenibilità ambientale della fase di trasformazione, al fine di promuovere un'efficiente tutela ambientale del territorio in un'ottica di attrattività dello stesso.

La fase di commercializzazione sarà potenziata mediante la promozione di investimenti atti a intercettare nuove occasioni offerte dal mercato locale e turistico, anche tramite la connessione diretta con gli operatori della ristorazione e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, con i fornitori di servizi turistici, con gli operatori dell'artigianato artistico.

L'Operazione assume la funzione di stimolo per l'implementazione di servizi innovativi di commercializzazione dei prodotti compresi nell'All. 1 del TFUE lungo il percorso della FILIERA TURISTICA, quali ad esempio e-commerce, vendita al dettaglio nelle cosiddette Botteghe dei servizi, commercializzazione tramite GAC e GAS, creazione di confezioni ad hoc per la vendita ai turisti, ecc.

L'attuazione della presente Operazione contribuirà pertanto al raggiungimento dell'obiettivo dell'Ambito tematico del PSL in ragione della scelta di valorizzare le relazioni tra le attività di trasformazione e commercializzazione e il comparto turistico, il quale può costituire un traino per migliorare la sostenibilità delle attività economiche e per la valorizzazione delle produzioni identitarie trasformate.

11.2 Beneficiari

Sono beneficiari della presente Operazione le micro e piccole imprese definite ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361 e Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 Aprile 2005, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

Definizioni:

- Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 effettivi e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).

- Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 effettivi e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).

11.3 Risorse finanziarie disponibili

Le risorse disponibili sono riportate nello schema seguente (in grassetto sono evidenziate le risorse allocate sulla presente operazione, mentre in corsivo sono indicate quelle a sostegno delle altre operazioni del FILIERA TURISTICA).

Piano finanziario dell'Operazione 4.2.1 e delle altre Operazioni del FILIERA TURISTICA							
Limiti di investimento, di contributo e relativo cofinanziamento							
Operazione	Costo totale	Spesa pubblica				Beneficiari	
		Totale		di cui FEASR		Euro	%
		Euro	%	Euro	in % su spesa pubblica		
4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	250.000,00	100.000,00	40	43.120,00	43,12	150.000,00	60
<i>4.1.1 Miglioramento del rendimento e della sostenibilità delle aziende agricole</i>	<i>750.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>40</i>	<i>129.360,00</i>	<i>43,12</i>	<i>450.000,00</i>	<i>60</i>
<i>6.4.1 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole</i>	<i>200.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>55</i>	<i>47.432,00</i>	<i>43,12</i>	<i>90.000,00</i>	<i>45</i>
<i>6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole</i>	<i>1.495.405,08</i>	<i>897.243,05</i>	<i>60</i>	<i>386.891,20</i>	<i>43,12</i>	<i>598.162,03</i>	<i>40</i>

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie, da riprogrammazioni del Piano Finanziario e/o ulteriori stanziamenti di risorse, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte) queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili, ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria "ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse", possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal Gruppo di Azione Locale dell'effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento. Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di

possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo **le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di “Domanda di REVISIONE del progetto” tramite Sistema Piemonte. Il GAL sottoporrà la “Domanda di REVISIONE del progetto” pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l’effettiva ammissione a finanziamento.**

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l’ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

11.4 Tipologia interventi ammissibili e interventi non ammissibili

Rispetto all’analogha Operazione attuata attraverso il PSR regionale, il GAL ammette esclusivamente le proposte di intervento presentate nell’ambito di un Progetto Integrato di Filiera (FILIERA TURISTICA) di carattere collettivo.

L’operazione prevede quindi approcci integrati sottoforma di FILIERA TURISTICA con le operazioni 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2 afferenti all’ambito tematico “Turismo sostenibile”.

La specificità dell’iniziativa è inoltre dettata dalla scelta tematica operata dal GAL, esplicitata attraverso l’inserimento del Bando stesso all’interno dell’Ambito tematico Turismo sostenibile e che prevede il sostegno a interventi volti alla realizzazione di filiere in stretto raccordo con il settore turistico.

Il GAL inoltre prevede, rispetto al PSR, una demarcazione fissando l’importo massimo dei progetti pari a 150.000,00 €.

La Sottomisura 4.2 sostiene investimenti che concorrono a rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

L’Operazione sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE ad eccezione dei prodotti della pesca.

Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’allegato I del TFUE, ma in tal caso gli interventi relativi ricompresi nella Domanda di sostegno candidata nella presente Operazione 4.2.1 potranno beneficiarie di una percentuale di contributo inferiore (pari al 10% dell’investimento sostenuto).

Per accedere all’aiuto, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall’impresa deve essere di provenienza extra-aziendale.

Nell’ambito della presente Operazione del bando sono sostenibili investimenti finalizzati ai sensi dell’art. 45 del Reg. 1305/2013 per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole in un’ottica integrata e multisettoriale tra cui:

- 1) Creazione o miglioramento dei locali utilizzati per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, mediante la realizzazione di opere edili, impiantistica, allestimento e arredo degli spazi interni (compresi i servizi igienici e gli spazi per gli addetti) e delle immediate pertinenze, con esclusione di quelli finalizzati al solo adeguamento alla normativa vigente.

11.5 Spese ammissibili e spese non ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- 1) Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari:
 - costruzione, ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta di prodotti aziendali in locali annessi allo stabilimento produttivo.

- 2) Acquisto di macchinari, strumenti e/o attrezzature, comprese quelle informatiche (es. hardware) nuove, compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi, per la trasformazione immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali.
- 3) Acquisto di veicoli stradali nuovi, se coerenti con il progetto di filiera, esclusivamente per quanto riguarda:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti.

L'acquisto di veicoli stradali è ammissibile esclusivamente nel caso in cui questi vengano immatricolati come autocarri.

- 4) Investimenti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, per la riduzione dei consumi idrici (quali ad esempio impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo, sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurre il prelievo dall'esterno) e per la prevenzione degli inquinamenti (quali ad esempio impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione, impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti).
- 5) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d'autore e marchi commerciali connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%.

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti di carattere definitivo sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto sulla base del Prezziario regionale **edizione 2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2022, n. 5-4722 (Errata Corrigere n. 1 del 31.03.2022)**.

Il Computo Metrico dovrà essere comunque redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le Domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla Domanda di sostegno a quella (eventuale) di acconto e a quella di saldo.

Non sono ammissibili:

- a) acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
- b) investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di famigliari;
- c) realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili;
- d) contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- e) costi di gestione;
- f) investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- g) acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- h) IVA e altre imposte e tasse;
- i) acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- j) spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie;
- k) spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- l) acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- m) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- n) investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- o) spese per progetti di promozione e ricerca;
- p) leasing.

11.6 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della Domanda di sostegno e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori

11.6.1 Condizioni generali

L'Operazione sarà attivata dal GAL all'interno del proprio territorio, nell'ambito di interventi coerenti con la strategia locale e con le specificità dell'area. Gli investimenti proposti dalle imprese agricole sono ammissibili solo nell'ambito di Progetti Integrati di filiera (FILIERA TURISTICA) e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni di carattere generale.

L'intervento dovrà pertanto rispondere alle CONDIZIONI GENERALI di ammissibilità obbligatorie di seguito descritte, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL in tutte le fasi del procedimento:

1. Si richiamano specificatamente l'Art. 11.2 "Beneficiari", l'Art. 14 "Localizzazione degli interventi", l'Art. 15 "Numero di domande presentabili", l'Art. 17 "Termini per la presentazione delle domande"; quanto previsto dai suddetti articoli per poter partecipare al Bando è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal Beneficiario, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.
2. La coerenza del progetto con gli obiettivi e i contenuti indicati all'Art. 11.1 "Finalità dell'operazione" è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno. La suddetta coerenza sarà valutata anche in fase di collaudo con riferimento alle opere effettivamente realizzate.
3. In base al Paragrafo 6.5 del Manuale ARPEA "Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data della presentazione delle domande. Sulla base di eventuali ulteriori informazioni fornite non si possono, inoltre, modificare in aumento la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti".
4. Relativamente al PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, vale quanto segue:
 - i. sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura, sia alla data dell'eventuale documento di trasporto sia alla data del pagamento/addebito, fatto salvo per le spese generali e tecniche;
 - ii. le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di fine lavori/conclusione del progetto. Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da estratto conto bancario entro la data di fine lavori/conclusione del progetto, compresi gli assegni e gli F24 che devono entrambi risultare addebitati prima di tale data;
 - iii. per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento, contabili bancarie, estratti conto) richiesti dal Bando;
 - iv. tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno, fatta eccezione per le Spese tecniche. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data suddetta di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni e/o i documenti di spesa e pagamento riferiti ad eventuali acconti siano posteriori alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - v. fanno eccezione le Spese tecniche di progettazione, purché siano antecedenti non oltre 6 mesi (180 giorni) rispetto alla data di trasmissione on line della Domanda di sostegno;
 - vi. non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento.

5. Il richiedente non deve risultare impresa in difficoltà. Per poter essere ammesse al sostegno, le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite dal Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà. Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalla PMI costitutesi da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;
 - b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
 - c. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
 - d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
6. La domanda di sostegno e la documentazione allegata saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organo Istruttore del GAL, al fine di appurarne la fattibilità e la sostenibilità economica e per procedere alla relativa attribuzione dei punteggi così come definiti all'Art. 11.9 “Criteri di selezione per la valutazione delle domande”. Sarà facoltà dell'Organo Istruttore richiedere al candidato eventuali chiarimenti e integrazioni qualora ritenuti indispensabili ai fini dell'ammissibilità e della corretta attribuzione dei punteggi.

11.6.2 Condizioni specifiche

L'intervento dovrà inoltre rispondere alle seguenti CONDIZIONI SPECIFICHE di ammissibilità obbligatorie, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL lungo le varie fasi del procedimento:

1. la FILIERA TURISTICA, per essere ammissibile, deve riguardare almeno **due Fasi della filiera complessiva stessa e coinvolgere almeno due soggetti Beneficiari**.
2. la FILIERA TURISTICA si realizza attraverso:
 - a. la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono candidare una Domanda di sostegno, sottoscritto anche dai cosiddetti eventuali Partecipanti indiretti alla Filiera, nell'ambito di una specifica filiera turistica;
 - b. la dimostrazione del raggiungimento, all'atto della Domanda di sostegno evidenziata in termini descrittivi, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento dell'azienda, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
 - c. il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dalle operazioni di riferimento (4.1.1 – 4.2.1 – 6.4.1 - 6.4.2)

- d. raggiungimento, da parte della FILIERA TURISTICA nel suo complesso di cui la singola Domanda è parte, del punteggio minimo di priorità, definito nel Bando in base ai criteri di selezione ivi previsti;
- e. raggiungimento, da parte della singola Domanda di sostegno, del punteggio minimo di priorità, definito nel Bando in base ai criteri di selezione ivi previsti.
3. gli investimenti richiesti nella Domanda di sostegno relativa alla presente Operazione dovranno avere come output prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE;
 4. esistenza di condizioni di redditività economica dell'impresa richiedente (dimostrata attraverso la presentazione del Business plan disponibile in allegato, All. 12);
 5. rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
 6. gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 46 del Reg. 1305/2013;
 7. non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della Domanda di sostegno (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a economie in fase di realizzazione e acquisto). Il contributo non potrà in nessun caso essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della Domanda di sostegno;
 8. al termine dell'intervento deve essere rispettata la spesa minima ammissibile indicata all'Art. 11.8;
 9. nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
 10. per gli interventi di natura fondiaria/edile in generale, la disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere comprovata al momento della presentazione della Domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento (sulla base dell'All. 9 al Bando) accompagnata da specifica documentazione che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo di contributo.

In particolare sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:

- a) bene in proprietà del richiedente: in tal caso dovrà essere allegata la visura catastale alla Domanda di Sostegno;
 - b) bene in comproprietà: in tal caso dovrà essere allegata alla Domanda di Sostegno la Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte di ciascun comproprietario dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf – Modello GAL Allegato 9;
 - c) bene per il quale vi sia stipulazione, tra il proprietario e il richiedente, di un contratto regolarmente registrato, in favore di quest'ultimo, di un diritto reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno quinquennale dalla data di pagamento finale del contributo; dovrà essere allegata alla Domanda di Sostegno la Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario (e di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf – Modello GAL Allegato 9;.
11. gli interventi di natura fondiaria/edile dovranno essere compatibili con quanto previsto dal Manuale del GAL "Progettare nelle Terre Occitane. Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio" (2020).

12. gli interventi devono essere realizzati in modo tale che, una volta conclusi e al momento del collaudo, sia pienamente garantita l'immediata fruibilità del bene/servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
13. il Beneficiario deve assicurare la manutenzione inerente gli interventi realizzati e, ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, deve assicurare un vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dalla data di liquidazione del saldo. Dal momento della trasmissione della Domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL stesso. In modo particolare, anche l'eventuale cessione o alienazione dei beni nel periodo intercorrente tra la presentazione della Domanda di sostegno e la conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento dovrà essere preventivamente richiesta al GAL e da questo autorizzata.
14. i beneficiari del Bando dovranno obbligatoriamente fornire al GAL tutte le informazioni e i dati progettuali e di rendiconto necessari alla predisposizione, organizzazione e diffusione dell'informazione turistica relative all'intervento finanziato;
15. per le domande che prevedano investimenti in aree Natura 2000, dovranno essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali. Con particolare riferimento all'art. 43 L.R. 19/2009, dovrà essere acquisita la autorizzazione di competenza riferibile alla Valutazione di Incidenza prima della realizzazione del progetto che dovrà essere allegata al progetto;
16. il richiedente deve rispettare le regole di divieto del cumulo dei contributi pubblici come da Art. 16 del presente Bando;
17. Per il SETTORE ORTOFRUTTICOLO si precisa che le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono a OP/AOP e svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP non sono ammissibili sul presente Bando ai sensi dei criteri di demarcazione individuati nel capitolo 14 del PSR.

11.7 Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.

Il contributo massimo erogabile è fissato in € 60.000,00 €.

Si ribadisce che gli investimenti concernenti prodotti il cui output non è ricompreso nell'Allegato 1 del Trattato mediante la presente Operazione 4.2.1 beneficiano di una percentuale di contributo inferiore (pari al 10% dell'investimento sostenuto).

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con la Domanda di saldo.

11.8 Limiti di investimento (minimo e massimo)

La spesa massima ammissibile a contributo, riferita comunque a un intervento in sé concluso e autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate nel progetto candidato, è pari a € 150.000,00.

La spesa minima ammissibile a contributo, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 10.000,00.

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in un importo inferiore al limite minimo di spesa.

Il Beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del Bando e con una fruibilità immediata (constatabile già al momento del collaudo da parte del GAL).

Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Variante e, ai fini della loro ammissione, dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL.

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della Domanda di sostegno, fatta eccezione per le economie di cui al punto seguente.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa prevista, in sede di presentazione della Domanda di saldo, comporta di norma la revoca del contributo, fatta eccezione per le economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

11.9 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande

I criteri di selezione per la valutazione della Domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti:

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO ADERENTE AL FILIERA
TURISTICA
OPERAZIONE 4.2.1**

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punti	Punteggio massimo attribuibile
A) CARATTERISTI CHE DELL' IMPRESA	A1. <u>Localizzazione degli investimenti [i punteggi a) e b) sono tra loro cumulabili]</u>	a) Area D		8
		investimenti proposti localizzati in area D (più del 60% dell'investimento in area D)	5	
		b) <u>Aree protette e a tutela ambientale</u>		
		Investimenti proposti in aree a tutela ambientale (Rte Natura 2000 e altre aree protette, ex-L.R. 3/08/2015, n. 19, MAB Unesco)	Si=3 No=0	
	A2. <u>Coinvolgimento di giovani imprenditori.</u> L'intervento è proposto da: giovane (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto	NO = 0		16
	SI =5 punti	5	5	

	nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni compiuti			
	A3. <u>Priorità alle domande presentate da piccole imprese e microimprese a prevalente partecipazione femminile.</u> Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:	- ditte individuali con titolare donna	3	3
		- società di persone con maggioranza di soci donne (per le società in accomandita valgono solo i soci accomandatari)	3	
		- società di capitale con maggioranza del capitale sociale detenuto da donne	3	
B) QUALITÀ DEL PROGETTO	B1. <u>Oggetto della proposta candidata</u>	Priorità dei diversi comparti in funzione della strategia definita dal PSL:		14
		latte vaccino	12	
		carne bovina	12	
		ovicapri e allevamenti minori non intensivi	14	
		orto-frutta (compreso castagno e nocciolo)	14	
		cereali	14	
		vite	12	
		miele	13	
		erbe officinali e aromatiche	13	
	B2. <u>Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto di Filiera Turistica.</u> Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato	Insufficiente	0	16
		Sufficiente	6	
		Media	12	
		Elevata	16	
	B3. <u>Innovazione tecnologica.</u> Il progetto introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi	a) Innovatività del prodotto: fabbisogno locale: alto		22
		Insufficiente	0	
		Sufficiente	4	
		Medio	9	
				84

prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L'innovazione introdotta dal progetto ha ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti	Elevato	14	
	b) Innovazione organizzativa: fabbisogno locale: medio		
	Insufficiente	0	
	Sufficiente	3	
	Medio	7	
	Elevato	14	
	c) Innovazione sociale: fabbisogno locale: basso		
	Insufficiente	0	
	Sufficiente	3	
	Medio	5	
	Elevato	12	
	d) Innovazione di processo: fabbisogno locale: alto		
	Insufficiente	0	
	Sufficiente	4	
	Medio	9	
	Elevato	14	
B4. <u>Sostenibilità ambientale dell'investimento.</u> Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa [i punteggi dei parametri a), b), e), d), e) sono tra loro cumulabili]	a) interventi edili che adottano sistemi finalizzati all'efficiamento energetico	4	18
	b) interventi edili e installazione di macchinari e attrezzature che non prevedono consumo di suolo	8	
	c) interventi che determinano risparmio idrico	10	
	d) per interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (acque reflue)	6	
B5. <u>Regimi di qualità.</u> Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013	No=0 punti	6	6
	Si= 6		
B6. <u>Sostenibilità economica.</u> Il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico	Insufficiente	0	8
	Sufficiente	4	

dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante. Il punteggio è assegnato in base ai valori desunti dal business plan presentato	Medio	6		
	Elevato	8		

Punteggio massimo attribuibile: 100 PUNTI

Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento: 30 PUNTI

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato in punti 30, al di sotto del quale la domanda non sarà ritenuta di per sé ammissibile a finanziamento.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo l'ordine cronologico di trasmissione della Domanda di contributo su Sistema Piemonte.

12. OPERAZIONE 6.4.1 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

12.1 Finalità dell'operazione

Nell'ambito della strategia del PSL, con l'attuazione della presente Operazione, Il GAL intende sostenere progetti che, poiché inseriti nell'ambito di FILIERE TURISTICHE, prevedano investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività nell'azienda agricola, con l'obiettivo generale di coinvolgere gli imprenditori nell'organizzazione e nell'offerta di servizi per il turismo sostenibile accanto a quella dei prodotti aziendali identitari del territorio.

L'Operazione 6.4.1 prevede il sostegno alla realizzazione, nelle aziende agricole, di investimenti finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quelle connesse alla produzione agricola, in modo da garantire una integrazione del reddito, quale condizione essenziale per il mantenimento nel lungo periodo della attività agricola stessa.

Essa prevede quindi il sostegno a investimenti riferiti alle attività collaterali di diversificazione dei redditi svolte nelle aziende agricole (ad esempio agriturismo, agricoltura sociale, fattorie didattiche, servizi prestati al territorio correlati al turismo, artigianato tipico, ...).

L'operazione concorre ai seguenti obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare soluzioni tecnologiche avanzate di processo e organizzative;
- tutela dell'ambiente, finanziando interventi relativi all'agriturismo (che rappresenta una forma sostenibile di turismo), alle fattorie didattiche e all'attività didattica in generale (che possono contribuire ad aumentare la consapevolezza della cittadinanza sui temi dell'ambiente, del paesaggio, dei cambiamenti climatici, delle tradizioni locali...).

L'iniziativa è prioritariamente finalizzata all'attivazione di servizi e alla creazione o potenziamento di attività strettamente connesse con le opportunità di fruizione turistica del territorio, al fine di sostenere la creazione di filiere dinamiche e di completare l'offerta turistica occitana.

L'operazione finanzia, come più oltre dettagliato, diverse tipologie di investimenti volti all'introduzione di miglioramenti strutturali e infrastrutturali, auspicabilmente di carattere innovativo, nelle aziende agricole in modo particolare nei seguenti ambiti:

- agriturismi che valorizzino le specificità locali (enogastronomiche, culturali e paesaggistiche);
- fattorie didattiche (ai sensi del Regolamento regionale n. 5/R del 9 giugno 2021 "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività di fattoria didattica in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 - Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale);
- strutture di ospitalità rurale familiare (secondo le nuove disposizioni normative);
- percorsi didattici e culturali, educativi in azienda agricola e nel paesaggio rurale, anche legati allo sport e al tempo libero all'aria aperta;
- infrastrutture per la fruizione sportiva in azienda agricola (escursionismo, cicloescursionismo, equitazione, attività con asini, sport acquatici, noleggio attrezzature, ...);
- agricoltura sociale ai sensi della legge 141/2015 e della L.R. 1/2019;
- servizi al turista (green baby camp, agri-catering, servizi di ristorazione on demand, fornitura di cestini da viaggio, ecc.) in stretta connessione con l'ospitalità turistica del territorio;

- servizi per la somministrazione assistita e non assistita, con particolare attenzione per le iniziative realizzate in aree delocalizzate e/o presso gli alpeggi;
- ecc...

Il sostegno a investimenti di diversificazione dell'attività agricola, distribuito nell'ambito dei settori individuati quali prioritari, contribuisce al completamento e al rafforzamento del comparto turistico grazie all'attivazione di servizi e attività che diventano complementari rispetto alle occasioni di fruizione culturali e sportive del territorio. Il collegamento con la RPE della Regione Piemonte (pedestre, MTB, cicloturismo,...) determinerà anche un importante effetto indiretto di gestione territoriale, fondamentale soprattutto per le aree nelle quali il presidio del territorio si è, negli anni, drammaticamente rarefatto.

Le aziende agricole assumeranno, quindi, un ruolo attivo nella costruzione del prodotto turistico occitano, aprendosi al comparto tramite la diversificazione della propria attività, non limitata alla tradizionale attivazione di strutture agrituristiche, ma ampliata a un ampio ventaglio di attività e servizi innovativi.

12.2 Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari dell'agricoltore che diversificano la loro attività avviando o potenziando attività extra-agricole.

L'attività di impresa (almeno di azienda agricola) deve essere già sussistente al momento della presentazione della domanda di sostegno e l'impresa deve risultare attiva e operativa sulla base della Visura Camerale a far data dal 31/12/2021.

Le aziende agricole che non siano ancora agriturismi e/o fattorie didattiche lo devono diventare entro la scadenza prevista per la realizzazione degli interventi; in tal caso, in fase di candidatura alla domanda di sostegno, il richiedente dovrà impegnarsi ad acquisire il Codice ATECO dell'agriturismo e/o ad iscriversi nell'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche, tassativamente entro e non oltre la conclusione della realizzazione degli interventi candidati nel Bando e finanziati dal GAL.

12.3 Risorse finanziarie disponibili.

Le risorse disponibili sono riportate nello schema seguente (in grassetto sono evidenziate le risorse allocate sulla presente operazione, mentre in corsivo sono indicate quelle a sostegno delle altre operazioni del FILIERA TURISTICA).

Piano finanziario dell'Operazione 6.4.1 e delle altre Operazioni del FILIERA TURISTICA							
Limiti di investimento, di contributo e relativo cofinanziamento							
Operazione	Costo totale	Spesa pubblica				Beneficiari cofinanziamento	
		Totale		di cui FEASR		Euro	%
		Euro	%	Euro	in % su spesa pubblica		
6.4.1 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	200.000,00	110.000,00	55	47.432,00	43,12	90.000,00	45

4.1.1 Miglioramento del rendimento e della sostenibilità delle aziende agricole	750.000,00	300.000,00	40	129.360,00	43,12	450.000,00	60
4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	250.000,00	100.000,00	40	43.120,00	43,12	150.000,00	60
6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	1.495.405,08	897.243,05	60	386.891,20	43,12	598.162,03	40

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie, da riprogrammazioni del Piano Finanziario e/o ulteriori stanziamenti di risorse, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte) queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili, ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria *“ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse”*, possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal Gruppo di Azione Locale dell'effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento. Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo **le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di “Domanda di REVISIONE del progetto” tramite Sistema Piemonte. Il GAL sottoporrà la “Domanda di REVISIONE del progetto” pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.**

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

12.4 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

Sono sovvenzionabili gli investimenti ai sensi dell'Art. 45 del Reg. 1305/2013 per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole in un'ottica integrata e multisetoriale tra cui:

- 1) Agriturismo e Ospitalità rurale: incremento della qualità delle strutture atte alla ristorazione e al pernottamento in aziende agrituristiche già esistenti e attive con riferimento al miglioramento quantitativo e qualitativo delle camere e dei servizi igienici (compresa la realizzazione di servizi igienici nelle camere) mediante la realizzazione di opere edili per la riqualificazione delle camere e dei servizi, impiantistica, arredi ecc...; miglioramento degli spazi comuni, compresi i locali adibiti alla somministrazione di pasti e bevande, ecc...; allestimento di modalità di ristorazione on demand, fornitura di cestini da viaggio, ecc. in stretta connessione con le opportunità di visita e soggiorno del territorio del GAL;
- 2) Agricoltura sociale ai sensi della Legge 141/2015 e della LR n.1 del 22/01/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”;

- 3) Servizi culturali ed educativi, didattici connessi alle attività agricole e forestali, al paesaggio, all'enogastronomia e all'artigianato locale, al tempo libero e allo sport. I servizi devono essere finalizzati a coinvolgere direttamente il turista in percorsi esperienziali di natura divulgativa-educativa utili a conoscere e condividere le tradizioni e i saperi locali, il patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio, anche nell'ambito di laboratori di produzione/valorizzazione di prodotti tipici locali.

Per l'attivazione e l'offerta dei servizi possono essere previsti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'infrastrutturazione e l'allestimento di spazi attrezzati interni o esterni alle aziende agricole, la creazione di percorsi descrittivi delle risorse locali e/o dei processi produttivi inerenti, l'attivazione di laboratori dimostrativi in modo da facilitare la partecipazione concreta e diretta del turista all'attività didattica ed esperienziale, ecc.... Sono ricompresi in quest'ambito anche i servizi didattici che mettono in correlazione il paesaggio locale con le attività produttive sostenibili, sviluppati, a titolo di esempio, attraverso l'allestimento di brevi percorsi descrittivi rappresentativi all'interno dell'azienda.

I servizi didattici candidati devono essere proposti attraverso la presentazione di un vero e proprio progetto che preveda la realizzazione di coerenti azioni materiali e immateriali e le dotazioni di tipo espositivo e strumentale (attrezzature, pannellistica, ...con esclusione dei beni di consumo).

- 4) Servizi wellness: si tratta di servizi realizzabili ex-novo o implementabili esclusivamente all'interno di agriturismi che già offrono ricettività e/o ristorazione o che prevedano di integrare l'offerta (al termine della realizzazione dell'intervento proposto nel bando) opportunità connesse in modo specifico al comparto del benessere quali, ad esempio: spa, aree e percorsi wellness composti da un insieme correlato di attività fruibili in sequenza, piscine (nel rispetto delle indicazioni più oltre richiamate), saune e hammam, aree fitness, percorsi vita e benessere indoor e outdoor, ecc...

Si ritiene opportuno sottolineare che – alla luce delle vigenti normative sulle attività agrituristiche (L. 96/2006, L.R. 1/2019), e nel rispetto dell'art. 9 comma 1 e 2 del Regolamento 1R/2016 della Regione Piemonte – la piscina e i centri benessere si qualificano come "attività e servizi complementari" delle attività agrituristiche di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, e possono essere offerti ai soli clienti ospitati nell'agriturismo. Pertanto si precisa che il contributo per la realizzazione di servizi di questo tipo è vincolato alla completa operatività delle attività di pernottamento e/o di ristorazione dell'agriturismo entro il termine di realizzazione degli investimenti.

- 5) Servizi per l'outdoor (turismo verde, attivo, sportivo, per i bambini anche mediante allestimenti ludici specifici, ecc...): all'interno della tematica outdoor vengono annoverati tutti i servizi afferenti alla definizione di servizio turistico di natura sportiva e riguardanti la fruizione del territorio e del paesaggio. In relazione alle diverse tipologie di offerta outdoor del territorio del GAL, si fa nella fattispecie riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla creazione o implementazione di servizi specializzati e continuativi (pur nel rispetto della loro stagionalità) per l'escursionismo a piedi (estivo e invernale con ciastre), il cicloturismo, il turismo equestre, l'arrampicata, lo sci alpino e nordico, gli sport acquatici, ecc...

Per l'attivazione e l'offerta dei servizi outdoor possono essere previsti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'infrastrutturazione e l'allestimento di spazi esterni e/o interni all'azienda (come ad esempio locali di accoglienza e spogliatoi, dotazione di attrezzature ludico-sportive e di equipaggiamenti destinati al noleggio, aree attrezzate e campi per attività sportive (campo di calcetto, beach volley, ecc...)).

- 6) Servizi di trasporto, mobilità: organizzazione di servizi di trasporto/mobilità per turisti, biciclette / canoe e bagagli (piccoli veicoli specializzati) e installazione di punti di rifornimento per mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (bici o auto elettriche). In questa tipologia di servizio rientrano ad esempio: l'organizzazione del trasporto con piccoli veicoli specializzati (furgone, carrello traino, portabici, ecc...); installazione di punti di rifornimento/alimentazione per bici e autot

elettriche; veicoli specializzati per l'allestimento di servizi di delivery / consegna di pasti prodotti nell'agriturismo.

- 7) Allestimento di aree camper e agricampeggio presso l'agriturismo;
- 8) Servizi di accoglienza per il turista connessi alla creazione e/o implementazione di green baby camp, agri-catering, ecc...;
- 9) Servizi finalizzati al turismo accessibile "for all": si tratta di servizi che consentano a qualsiasi persona, indipendentemente dalle sue caratteristiche, di effettuare tutte le attività relative all'esperienza turistica, senza ostacoli, senza difficoltà, senza esclusione e senza discriminazione. Ciò significa allestimento o implementazione di servizi tali da permettere al turista di fruire con soddisfazione e in condizioni di confort e sicurezza delle opportunità di visita e di soggiorno nel territorio del GAL indipendentemente dalle proprie condizioni di salute e dalle proprie difficoltà ed esigenze particolari, temporanee o permanenti.

Gli interventi afferenti al turismo accessibile devono migliorare e/o incrementare il livello di accessibilità e fruibilità dei servizi turistici da parte delle persone in difficoltà e/o con esigenze specifiche, in una logica di creazione di un sistema di accoglienza turistica locale inclusiva. Nell'ambito di questa tipologia, possono essere proposte, a titolo di esempio, la realizzazione di spazi con dotazioni, attrezzature, allestimenti adatti alle persone con disabilità anche temporanea fisico-motoria, con disabilità sensoriale, cognitivo-intellettuale, in un'ottica di accessibilità per tutti.

12.5 Spese ammissibili e spese non ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- 1) investimenti materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze (opere edili e impiantistica), soltanto se strettamente funzionali all'attuazione dell'iniziativa;
- 2) nuove costruzioni esclusivamente nell'ambito degli interventi previsti dalle tipologie 3), 4), 5), 6), 7), 8 e ad esclusione delle attività di ospitalità agrituristica e di turismo rurale di cui alla tipologia 1) dell'articolo precedente;
- 3) acquisto di impianti, macchinari, automezzi per uso collettivo, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi;
- 4) acquisto e realizzazione di software;
- 5) acquisto di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti (compreso hardware), programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi);
- 6) consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

Si precisa che l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone (automezzi per uso collettivo) è ammissibile con le seguenti limitazioni:

- a) i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;
- b) i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente (agriturismo e/o fattoria didattica e/o altri servizi di trasporto del turista);
- c) alla Domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata una relazione contenente l'individuazione delle "categorie di utenti" di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione a un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione del "come" e "quanto" sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle "tratte" effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di "utenti" trasportati). Nella relazione dovranno altresì essere

riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti;

- d) i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di carrozzine);
- e) in linea generale, è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti compreso quello del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogata richiedesse una capienza di posti superiore, il GAL potrà ammettere l'investimento solo se il beneficiario avrà formalizzato un accordo per la gestione in comune del servizio con altri operatori turistici dell'area GAL, fermo restando che i veicoli potranno avere al massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus).

Si precisa che l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di cose è ammissibile solo se utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività di diversificazione dell'impresa richiedente (agriturismo e/o fattoria didattica) e non per il trasporto/distribuzione dei prodotti dell'azienda agricola. Trattasi, ad esempio, di veicoli specificamente attrezzati (es. con cassone refrigeratore, contenitori termici) per la consegna di pasti al domicilio dei clienti e/o per il trasporto di attrezzature sportive (es. biciclette, sci, canoa, ...) ad uso dei clienti, con le seguenti limitazioni:

- a) furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti,
- b) l'acquisto di veicoli stradali in questo caso è ammissibile esclusivamente se questi vengono immatricolati come autocarri,
- c) alla Domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata una relazione contenente l'individuazione delle "categorie di beni" di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione previsionale del "come" e "quanto" sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle "tratte" effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di "beni" trasportati e utenti serviti). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di "beni" trasportati e utenti serviti;

Si precisa che per quanto concerne le piscine, saranno ammesse esclusivamente piscine interrato o seminterrate e rientranti nella Categoria A2 dell'Accordo Stato Regioni (Repertorio Atti n. 1605 del 16/01/2003) riguardante le "piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa", per le quali sia stata rilasciata l'apposita autorizzazione dagli Enti competenti.

Non sono considerati ammissibili:

- a) acquisto di macchinari e attrezzature usate;
- b) costruzione di nuovi fabbricati per attività agrituristiche, ai sensi della L.R. 2/2015;
- c) investimenti in infrastrutture e impianti per le energie rinnovabili e per la generazione di energia elettrica;
- d) acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;
- e) investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di famigliari;
- f) costi di gestione;
- g) investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- i) materiali di consumo o beni non durevoli;
- j) contributi in natura, spese in economia, in relazione alle quali non sia stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- k) costi e interessi connessi a contratti di leasing;
- l) IVA e altre imposte e tasse (per i soggetti che possono recuperarle).

12.6 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della Domanda di sostegno e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori

12.6.1 Condizioni generali

L'Operazione sarà attivata dal GAL all'interno del proprio territorio, nell'ambito di interventi coerenti con la strategia locale e con le specificità dell'area. Gli investimenti proposti dalle imprese agricole sono ammissibili solo nell'ambito di Progetti Integrati di filiera (FILIERA TURISTICA) e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni di carattere generale.

L'intervento dovrà pertanto rispondere alle CONDIZIONI GENERALI di ammissibilità obbligatorie di seguito descritte, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL in tutte le fasi del procedimento:

1. Si richiamano specificatamente l'Art. 12.2 "Beneficiari", l'Art. 14 "Localizzazione degli interventi", l'Art. 15 "Numero di domande presentabili", l'Art. 17 "Termini per la presentazione delle domande"; quanto previsto dai suddetti articoli per poter partecipare al Bando è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal Beneficiario, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.
2. La coerenza del progetto con gli obiettivi e i contenuti indicati all'Art. 12.1 "Finalità dell'operazione" è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno. La suddetta coerenza sarà valutata anche in fase di collaudo con riferimento alle opere effettivamente realizzate.
3. In base al Paragrafo 6.5 del Manuale ARPEA "Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data della presentazione delle domande. Sulla base di eventuali ulteriori informazioni fornite non si possono, inoltre, modificare in aumento la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti".
4. Relativamente al PERIODO DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE, vale quanto segue:
 - i. sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura, sia alla data dell'eventuale documento di trasporto sia alla data del pagamento/addebito, fatto salvo per le spese generali e tecniche;
 - ii. le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di fine lavori/conclusione del progetto. Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da estratto conto bancario entro la data di fine lavori/conclusione del progetto, compresi gli assegni e gli F24 che devono entrambi risultare addebitati prima di tale data;
 - iii. per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento, contabili bancarie, estratti conto) richiesti dal Bando;
 - iv. tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno, fatta eccezione per le Spese tecniche. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data suddetta di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni e/o i documenti di spesa e pagamento riferiti ad eventuali acconti siano posteriori alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - v. fanno eccezione le Spese tecniche di progettazione, purché siano antecedenti non oltre 6

- mesi (180 giorni) rispetto alla data di trasmissione on line della Domanda di sostegno;
- vi. non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento.
5. Il richiedente non deve risultare impresa in difficoltà. Per poter essere ammesse al sostegno, le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite dal Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà. Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalla PMI costitutesi da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’Allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
 - in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l’obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
 - qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
6. Il richiedente non deve essere presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf);
7. La domanda di sostegno e la documentazione allegata saranno oggetto di valutazione da parte dell’Organo Istruttore del GAL, al fine di appurarne la fattibilità e la sostenibilità economica e per procedere alla relativa attribuzione dei punteggi così come definiti all’Art. 12.9 “Criteri di selezione per la valutazione delle domande”. Sarà facoltà dell’Organo Istruttore richiedere al candidato eventuali chiarimenti e integrazioni qualora ritenuti indispensabili ai fini dell’ammissibilità e della corretta attribuzione dei punteggi.

12.6.2 Condizioni specifiche

L’intervento dovrà inoltre rispondere alle seguenti CONDIZIONI SPECIFICHE di ammissibilità obbligatorie, da documentare/attestare nell’ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL lungo le varie fasi del procedimento:

- la FILIERA TURISTICA, per essere ammissibile, deve riguardare almeno **due Fasi della filiera complessiva stessa e coinvolgere almeno due soggetti Beneficiari**.
- la FILIERA TURISTICA si realizza attraverso:

- a. la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono candidare una Domanda di sostegno, sottoscritto anche dai cosiddetti eventuali Partecipanti indiretti alla Filiera, nell'ambito di una specifica filiera turistica;
 - b. la dimostrazione del raggiungimento, all'atto della Domanda di sostegno evidenziata in termini descrittivi, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento dell'azienda, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
 - c. il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dalle operazioni di riferimento (4.1.1 – 4.2.1 – 6.4.1 - 6.4.2)
 - d. raggiungimento, da parte della FILIERA TURISTICA nel suo complesso di cui la singola Domanda è parte, del punteggio minimo di priorità, definito nel Bando in base ai criteri di selezione ivi previsti;
 - e. raggiungimento, da parte della singola Domanda di sostegno, del punteggio minimo di priorità, definito nel Bando in base ai criteri di selezione ivi previsti.
3. esistenza di condizioni di redditività economica dell'impresa richiedente (dimostrata attraverso la presentazione del Business plan disponibile in allegato, All. 12);
 4. rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali, come da dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario in sede di inoltro della Domanda di sostegno su Sistema Piemonte;
 5. gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 46 del Reg. 1305/2013;
 6. nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
 7. per gli interventi di natura fondiaria/edile in generale, la disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere comprovata al momento della presentazione della Domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento (sulla base dell'All. 9 al Bando) accompagnata da specifica documentazione che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque anni successivi alla data di pagamento del saldo del contributo.

In particolare sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:

- a. bene in proprietà del richiedente: in tal caso dovrà essere allegata la visura catastale alla Domanda di Sostegno;
 - b. bene in comproprietà: in tal caso dovrà essere allegata alla Domanda di Sostegno la Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte di ciascun comproprietario dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf – Modello GAL Allegato 9;
 - c. bene per il quale vi sia stipulazione, tra il proprietario e il richiedente, di un contratto regolarmente registrato, in favore di quest'ultimo, di un diritto reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno quinquennale dalla data di pagamento finale del contributo; dovrà essere allegata alla Domanda di Sostegno la Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario (e di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf – Modello GAL Allegato 9;.
8. gli interventi di natura fondiaria/edile dovranno essere compatibili con quanto previsto dal Manuale del GAL "Progettare nelle Terre Occitane. Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio" (2020).

9. gli interventi devono essere realizzati in modo tale che, una volta conclusi e al momento del collaudo, sia pienamente garantita l'immediata fruibilità del bene/servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
10. il Beneficiario deve assicurare la manutenzione inerente gli interventi realizzati e, ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, deve assicurare un vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dalla data di liquidazione del saldo. Dal momento della trasmissione della Domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL stesso. In modo particolare, anche l'eventuale cessione o alienazione dei beni nel periodo intercorrente tra la presentazione della Domanda di sostegno e la conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento dovrà essere preventivamente richiesta al GAL e da questo autorizzata.
11. i beneficiari del Bando dovranno obbligatoriamente fornire al GAL tutte le informazioni e i dati progettuali e di rendiconto necessari alla predisposizione, organizzazione e diffusione dell'informazione turistica relative all'intervento finanziato;
12. per le domande che prevedano investimenti in aree Natura 2000, dovranno essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali. Con particolare riferimento all'art. 43 L.R. 19/2009, dovrà essere acquisita la autorizzazione di competenza riferibile alla Valutazione di Incidenza prima della realizzazione del progetto che dovrà essere allegata al progetto;

12.7 Tipo di agevolazione prevista

Nell'ambito del presente Bando, emesso a valere sulle risorse del Periodo di estensione, al fine di sostenere i settori dell'economia rurale più colpiti dalle restrizioni imposte a seguito dell'emergenza sanitaria da CoViD 19 (commerciale, turistico-ricettivo, artigianale, ecc.) e ai sensi della D.D. Regione Piemonte n. 429 del 19 Agosto 2020, è concesso un contributo in conto capitale sulla spesa ammessa pari al 55% del costo dell'investimento.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento.

Esso è erogato nel rispetto del regolamento UE 1407/2013 per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro, con un massimale di contributo pari 200.000,00 Euro.

L'impresa richiedente deve pertanto compilare l'Allegato 8, essendo i contributi concessi con la presente operazione soggetti a tale regolamento.

12.8 Limiti di investimento (minimo e massimo)

La spesa massima ammissibile a contributo, riferita comunque a un intervento in sé concluso e autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate nel progetto candidato, è pari a 100.000 €.

Il contributo massimo erogabile ammonta a 55.000,00 €.

La spesa minima ammissibile a contributo, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 10.000,00.

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il Beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del Bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Variante e dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per le economie di cui al punto seguente.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa prevista, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta di norma la revoca del contributo, fatta eccezione per le economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

12.9 Criteri selezione per la valutazione delle singole domande

I criteri di selezione per la valutazione della Domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti:

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO ADERENTE ALLA FILIERA TURISTICA
OPERAZIONE 6.4.1**

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punti	Punteggio massimo attribuibile
A) CARATTERISTIC HE DELL' IMPRESA	<u>A1. Localizzazione degli investimenti [i punteggi a) e b) sono tra loro cumulabili]</u>	a) Area D		8
		investimenti proposti localizzati in area D (per più del 60% dell'investimento complessivo)	4	
		b) <u>Aree protette e a tutela ambientale</u>		
		Investimenti proposti in aree a tutela ambientale (FILIERA TURISTICA Natura 2000 e altre aree protette, ex-L.R. 3/08/2015, n. 19, MAB UNESCO)	Sì=2	
			No=0	
		Azienda agricola che prevede investimenti in zone delocalizzate (alpeggi, malghe, ecc.), sulla base della localizzazione dell'investimento	Sì=2	
	No=0			

	<p>A2. <u>Coinvolgimento di giovani imprenditori.</u> L'intervento è proposto da: giovane (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni compiuti</p>	SI =6 punti			18
		NO = 0	6	6	
		No = 0			
	<p>A3. <u>Priorità alle domande presentate da piccole imprese e microimprese a prevalente partecipazione femminile.</u> Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:</p>	- ditte individuali con titolare donna	4	4	
		- società di persone con maggioranza di soci donne (per le società in accomandita valgono solo i soci accomandatari)	4		
		- società di capitale con maggioranza del capitale sociale detenuto da donne	4		
B) QUALITÀ DEL PROGETTO	B1. <u>Oggetto della proposta candidata</u>	Premialità per specifiche tipologie di intervento in funzione della strategia definita dal PSL:			28
		1) ospitalità rurale familiare	4		
		2) miglioramento dell'ospitalità ricettiva e della ristorazione nell'agriturismo	4		
		3) agricoltura sociale	6		
		4) servizi culturali ed educativi, didattici	6		
		5) servizi wellness	4		
		6) servizi per l'outdoor (escursionismo, cicloescursionismo, canoa, percorsi ludici per bambini ecc..)	6		
		7) servizi di trasporto e mobilità	6		
		8) allestimento aree camper e agricampeggio	6		
		9) servizi per il turismo accessibile	6		
					70

	10) green baby camp, agri-catering, ecc...	4		
	11) servizi di gestione del paesaggio e del verde	4		
	12) altri servizi a favore del turista	2		
<u>B2. Funzionalità dell'intervento nell'ambito della FILIERA TURISTICA.</u>	Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato:			14
	Insufficiente	0		
	Sufficiente	6		
	Medio	10		
	Elevato	14		
<u>B3. Carattere innovativo della proposta</u> (di prodotto, organizzativa, sociale)	a) Innovatività del prodotto (attivazione di servizi carenti nel Comune in cui ricade l'intervento) fabbisogno locale: alto			10
	Insufficiente	0		
	Sufficiente	2		
	Medio	6		
		Elevato	10	
	b) Innovazione organizzativa: fabbisogno locale: medio			10
	Insufficiente	0		
	Sufficiente	2		
	Medio	6		
		Elevato	10	
	c) Innovazione sociale: fabbisogno locale: basso			8
	Insufficiente	0		
Sufficiente	2			
Medio	6			
	Elevato	8		
C) SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA	Capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa			6
	Insufficiente	0		
	Sufficiente	2		
	Medio	4		
	Elevato	6		
<u>C1. Sostenibilità ambientale del progetto</u> Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa				12

C2. <u>Sostenibilità economica del progetto</u>	Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante. Il punteggio è assegnato in base ai valori desunti dal Business plan presentato		
	Insufficiente	0	6
	Sufficiente	2	
	Medio	4	
	Elevato	6	

Punteggio massimo attribuibile: 100 PUNTI

Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento: 30 PUNTI

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato in punti 30, al di sotto del quale la domanda non sarà ritenuta di per sé ammissibile a finanziamento.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo l'ordine cronologico di trasmissione della Domanda di contributo su Sistema Piemonte.

13. OPERAZIONE 6.4.2 INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

13.1 Finalità dell'operazione

L'articolata Operazione 6.4.2 sostiene in generale la molteplicità degli imprenditori e degli investimenti di seguito descritti:

- 1) Investimenti direttamente correlati all'offerta turistica rappresentata dalla ricettività alberghiera (ai sensi della L.R. 11 maggio 2015 "Semplificazione in materia di Turismo" e del Reg. 9/2017 "Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento") ed extra-alberghiera (ai sensi della L.R. 3 agosto 2017 n. 13 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere") e alla ristorazione;
- 2) Investimenti per la creazione o l'implementazione dei servizi di supporto per la fruizione turistica in senso lato dell'area GAL (ad esempio: noleggio di attrezzature, attività di guida e accompagnamento alla visita, trasporto a chiamata e/o collettivo, ecc..);
- 3) Investimenti legati alle trasformazioni agroalimentari artigianali dei prodotti di eccellenza trasformati commercializzabili attraverso i canali turistici, il cui output non ricade tra quelli dell'Allegato I del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea). Si citano, ad esempio, i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle farine e simili, attraverso la panificazione e la pasticceria, la produzione della birra o la produzione degli olii essenziali, ecc...).
- 4) Investimenti afferenti alle micro e piccole imprese legate all'artigianato artistico del legno e della pietra, della ceramica e affini, della lana e affini, anche riferiti ad antichi mestieri e a prodotti in via di sparizione commercializzabili attraverso i canali turistici;
- 5) Investimenti afferenti alle micro e piccole imprese legate all'artigianato tradizionale che preveda l'uso di materie prime quali il legno, la pietra, il vetro... o legate all'edilizia tipica locale sollecitando gli operatori sia verso il restauro conservativo nel rispetto degli stili tradizionali del territorio - data l'accresciuta sensibilità dei turisti e il carattere di riconoscibilità del contesto nei confronti dell'utenza straniera (Germania e Francia in primis) - sia verso l'introduzione, negli edifici storici, di soluzioni e tecnologie all'avanguardia in tema di risparmio energetico, produzione di energia sostenibile (anche se non sostenuta in modo diretto dal GAL), diminuzione dei consumi idrici, domotica, ecc.. La possibilità offerta agli artigiani che operano nell'ambito dell'edilizia tradizionale di interagire con gli altri imprenditori è finalizzata a creare i presupposti per un significativo miglioramento architettonico e paesaggistico delle borgate e delle valli, in coerenza con il Manuale del GAL "*Progettare nelle terre occitane. Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio*" (2020), quale premessa indiscutibile per offrire luoghi più accoglienti e funzionali al turismo sostenibile;
- 6) Commercializzazione al dettaglio e/o di carattere innovativo (ad esempio vendita on-line) dei prodotti agroalimentari e dell'artigianato non agroalimentare;
- 7) Investimenti afferenti alle micro-imprese artigiane finalizzati alla gestione del verde e del paesaggio.

L'Operazione intende promuovere l'attivazione di investimenti che sappiano sostenere il recupero delle attività tradizionali identitarie e, al contempo, possano favorire l'introduzione di attività e servizi con un approccio e un carattere innovativo.

Entrambi gli aspetti evidenziati contribuiscono a dare risposta alle attuali esigenze del territorio, sia con riferimento alla popolazione residente sia in ragione delle attuali richieste dell'utenza turistica: l'intercettazione di tali mercati costituisce elemento cardine per il raggiungimento dell'obiettivo dell'ambito

tematico in termini di incremento della sostenibilità delle produzioni e delle attività economiche, anche connesse a nuove opportunità di mercato.

Gli interventi di carattere edile dovranno essere realizzati in coerenza con il Manuale del GAL “*Progettare nelle terre occitane. Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio*” (2020).

Si rammenta che il PSR non ha previsto l’attivazione della presente Operazione. L’operazione è specifica della Misura 19 “Attuazione delle strategie di Sviluppo Locale” e pertanto non è compresa nelle misure attivabili direttamente con i bandi regionali del PSR.

13.2 Beneficiari

Sono beneficiari della presente Operazione le micro e piccole imprese non agricole definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 Aprile 2005 attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti non ricadenti nell’allegato I del TFUE, che sostengono l’onere finanziario degli investimenti.

Definizioni:

- Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 effettivi e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
- Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 effettivi e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).

13.3 Risorse finanziarie disponibili

Le risorse disponibili sono riportate nello schema seguente (in grassetto sono evidenziate le risorse allocate sulla presente operazione, mentre in corsivo sono indicate quelle a sostegno delle altre operazioni della FILIERA TURISTICA).

Piano finanziario dell’Operazione 6.4.2 e delle altre Operazioni del FILIERA TURISTICA							
Limiti di investimento, di contributo e relativo cofinanziamento							
Operazione	Costo totale	Spesa pubblica				Beneficiari	
		Totale		di cui FEASR		Euro	%
		Euro	%	Euro	in % su spesa pubblica		
6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	1.495.405,08	897.243,05	60	386.891,20	43,12	598.162,03	40
<i>4.1.1 Miglioramento del rendimento e della sostenibilità delle aziende agricole</i>	<i>750.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>40</i>	<i>129.360,00</i>	<i>43,12</i>	<i>450.000,00</i>	<i>60</i>

4.2.1 Trasformazione e commercializzazioni e dei prodotti agricoli	250.000,00	100.000,00	40	43.120,00	43,12	150.000,00	60
6.4.1 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	200.000,00	110.000,00	55	47.432,00	43,12	90.000,00	45

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie, da riprogrammazioni del Piano Finanziario e/o ulteriori stanziamenti di risorse, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte) queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili, ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

I titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria *“ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse”*, possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal Gruppo di Azione Locale dell'effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento. Qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo **le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di “Domanda di REVISIONE del progetto” tramite Sistema Piemonte. Il GAL sottoporrà la “Domanda di REVISIONE del progetto” pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.**

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

13.4 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

Sono sovvenzionabili gli investimenti ai sensi dell'art. 45 del Reg. 1305/2013 per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole in un'ottica integrata e multisettoriale tra cui:

- 1) Interventi per il miglioramento della ricettività nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere così come previste ai sensi della L.R. 11 maggio 2015 “Semplificazione in materia di Turismo” e del Reg. 9/2017 “Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento”) ed extra-alberghiera (ai sensi della L.R. 3 agosto 2017 n. 13 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”, anche con incremento di posti letto nelle piccole strutture ricettive. Gli interventi potranno comprendere la realizzazione di opere edili, impiantistica, allestimento di arredi per la riqualificazione dell'ospitalità, a carico degli spazi interni e delle pertinenze, con esclusione di quelli finalizzati al solo adeguamento alla normativa vigente. A titolo di esempio, potranno essere oggetto di intervento le camere, i servizi igienici, gli spazi comuni, gli spazi di accoglienza ecc...
- 2) Interventi per il miglioramento degli spazi per la ristorazione (ai sensi del Regolamento regionale 3 marzo 2008, n. 2/R “Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale”), mediante la realizzazione di opere edili, impiantistica, allestimento e arredo degli spazi interni (compresi i servizi igienici) e delle pertinenze, con esclusione di quelli finalizzati al solo adeguamento alla normativa vigente. A titolo di esempio, si fa riferimento agli spazi destinati

alla cucina e alla preparazione degli alimenti e delle bevande, ai locali per la conservazione degli stessi, ai locali per la somministrazione anche situati all'aperto (dehor, tettoie e ripari, pergolati, chioschi, spazi esterni riscaldati, ecc...), agli spazi comuni.

- 3) Servizi culturali ed educativi, didattici connessi alla cultura locale, al paesaggio, all'enogastronomia e all'artigianato locali, al tempo libero e allo sport. I servizi devono essere finalizzati a coinvolgere direttamente il turista in percorsi esperienziali di natura divulgativa-educativa utili a conoscere e condividere le tradizioni e i saperi del luogo, il patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio, anche nell'ambito di laboratori, a titolo di esempio, legati alla degustazione, alla conoscenza dei luoghi dal punto di vista storico-architettonico e ambientale, alla conoscenza della lingua e delle tradizioni occitane, ecc...

Per l'attivazione e l'offerta dei servizi possono essere previsti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'infrastrutturazione e l'allestimento di spazi attrezzati interni o esterni alle strutture alberghiere ed extralberghiere, della ristorazione, delle aziende artigiane nelle quali vengono trasformati prodotti il cui output non è un prodotto dell'Allegato 1 del TFUE, ai fini della creazione di percorsi descrittivi delle risorse locali e/o dei processi.

I servizi didattici candidati devono essere proposti attraverso la presentazione di un vero e proprio progetto che preveda la realizzazione di coerenti azioni materiali e immateriali e le dotazioni di tipo espositivo e strumentale (attrezzature, pannellistica, ...con esclusione dei beni di consumo).

- 4) Servizi wellness: si tratta di servizi realizzabili ex-novo o implementabili connessi in modo specifico al comparto del benessere quali, ad esempio, spa, aree e percorsi wellness composti da un insieme correlato di attività fruibili in sequenza, piscine (nel rispetto delle indicazioni più oltre richiamate), saune e hammam, aree fitness, percorsi vita e benessere indoor e outdoor, ecc...
- 5) Servizi per l'outdoor (turismo verde, attivo, sportivo, ecc...): all'interno della tematica outdoor vengono annoverati tutti i servizi afferenti alla definizione di servizio turistico di natura sportiva e riguardanti la fruizione del territorio e del paesaggio. In relazione alle diverse tipologie di offerta outdoor del territorio del GAL, si fa nella fattispecie riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla creazione o implementazione di servizi specializzati e continuativi (pur nel rispetto della loro stagionalità) per l'escursionismo a piedi (estivo e invernale con ciasse), il cicloturismo, il turismo equestre, l'arrampicata, lo sci alpino e nordico, gli sport acquatici, ecc...

Per l'attivazione e l'offerta dei servizi outdoor possono essere previsti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'infrastrutturazione e l'allestimento di spazi esterni e/o interni all'azienda (come ad esempio locali di accoglienza e spogliatoi, dotazione di attrezzature ludico-sportive e di equipaggiamenti destinati al noleggio, aree attrezzate e campi per attività sportive (campo di calcetto, beach volley, ecc...)).

- 6) Servizi di trasporto, mobilità: organizzazione di servizi di trasporto/mobilità per turisti, biciclette / canoe e bagagli (piccoli veicoli specializzati) e installazione di punti di rifornimento per mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (bici o auto elettriche). In questa tipologia di servizio rientrano ad esempio: l'organizzazione del trasporto con piccoli veicoli specializzati (furgone, carrello traino, portabici, ecc...); installazione di punti di rifornimento/alimentazione per bici e auto elettriche; veicoli specializzati per l'allestimento di servizi di delivery / consegna di pasti prodotti nell'ambito della ristorazione.
- 7) Servizi finalizzati al turismo accessibile "for all": si tratta di servizi che consentano a qualsiasi persona, indipendentemente dalle sue caratteristiche, di effettuare tutte le attività relative all'esperienza turistica, senza ostacoli, senza difficoltà, senza esclusione e senza discriminazione. Ciò significa allestimento o implementazione di servizi tali da permettere al turista di fruire con soddisfazione e in condizioni di confort e sicurezza delle opportunità di visita e di soggiorno nel territorio del GAL, indipendentemente dalle proprie condizioni di salute e dalle proprie difficoltà ed esigenze particolari, temporanee o permanenti.

Gli interventi afferenti al turismo accessibile devono migliorare e/o incrementare il livello di accessibilità e fruibilità dei servizi turistici da parte delle persone in difficoltà e/o con esigenze

specifiche, in una logica di creazione di un sistema di accoglienza turistica locale inclusiva. Nell'ambito di questa tipologia, possono essere proposte, a titolo di esempio, la realizzazione di spazi con dotazioni, attrezzature, allestimenti adatti alle persone con disabilità anche temporanea fisico-motoria, con disabilità sensoriale, cognitivo-intellettuale, in un'ottica di accessibilità per tutti.

- 8) Interventi per il miglioramento dei processi produttivi nell'ambito dell'artigianato agroalimentare finalizzato alla lavorazione delle produzioni locali il cui output non è un prodotto dell'Allegato 1 del TFUE (Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea) legato ad esempio alla lavorazione delle farine per l'ottenimento di prodotti della panificazione della pasticceria, per l'ottenimento della birra, la lavorazione del latte per la produzione dei gelati, la lavorazione delle erbe officinali per l'estrazione di oli essenziali, mediante la riqualificazione dei locali (opere edili e impiantistica), l'acquisto di macchinari, attrezzature e arredi adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti dell'azienda (con riferimento ai prodotti non compresi nell'Allegato 1 del TFUE).
- 9) Interventi per il miglioramento dei processi produttivi nell'ambito dell'artigianato artistico legato alla lavorazione del legno, della pietra, della ceramica e affini, della lana e affini, mediante la riqualificazione dei locali (opere edili e impiantistica), l'acquisto di macchinari, attrezzature e arredi adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti dell'azienda (con riferimento ai prodotti non compresi nell'Allegato 1 del TFUE).
- 10) Interventi per il miglioramento dei processi produttivi connessi all'artigianato del legno, della pietra e all'edilizia tradizionale mediante la riqualificazione dei locali (opere edili e impiantistica), l'acquisto di macchinari, attrezzature e arredi adibiti alla lavorazione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti dell'azienda (con riferimento ai prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE).
- 11) Interventi finalizzati alla commercializzazione e alla vendita al dettaglio nelle sue diverse forme, per la vendita mediante e-commerce dei prodotti non compresi nell'Allegato 1 del TFUE. Nel caso di vendita di prodotti di carattere misto, ovvero ricadenti o meno nell'Allegato richiamato, verrà considerata la prevalenza della tipologia di prodotto commercializzata.

13.5 Spese ammissibili e spese non ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- 1) Interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze riconducibili alle tipologie di beni previsti dai manuali sul recupero dell'architettura e del paesaggio rurale (Misura 7.6.3), adeguamenti strutturali di modesta entità;
- 2) acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi, automezzi per uso collettivo;
- 3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) (consulenze specialistiche, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali [lettere a) e b)] a cui tali spese sono riferite;
- 4) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Si precisa che l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone è ammissibile con le seguenti limitazioni:

- a) i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;
- b) i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente (servizi di trasporto del turista);

- c) alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata una relazione contenente l'individuazione delle "categorie di utenti" di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione del "come" e "quanto" sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle "tratte" effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di "utenti" trasportati). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti;
- d) i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di carrozzine);
- e) in linea generale è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti compreso quello del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogato richiedesse una capienza di posti superiore, il GAL potrà ammettere l'investimento solo se il beneficiario avrà formalizzato un accordo per la gestione in comune del servizio con altri operatori turistici dell'area GAL, fermo restando che i veicoli potranno avere al massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus).

Si precisa che l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di cose è ammissibile solo se utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente. Trattasi, ad esempio, di veicoli specificamente attrezzati (es. con cassone refrigeratore, contenitori termici) per la consegna di pasti al domicilio dei clienti e/o per il trasporto di attrezzature sportive (es. biciclette, sci, ...) ad uso dei clienti, con le seguenti limitazioni:

- a) furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti,
- b) l'acquisto di veicoli stradali è ammissibile esclusivamente nel caso in cui questi vengano immatricolati come autocarri,
- c) alla domanda di sostegno, al fine di comprovare la necessità dell'investimento, deve essere allegata una relazione contenente l'individuazione delle "categorie di beni" di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione previsionale del "come" e "quanto" sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle "tratte" effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di "beni" trasportati e utenti serviti). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di "beni" trasportati e utenti serviti.

Si precisa che anche per quanto riguarda le piscine, saranno ammesse esclusivamente piscine interrate o seminterrate e rientranti nella Categoria A2 dell'Accordo Stato Regioni (Repertorio Atti n. 1605 del 16/01/2003) riguardante le "piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa", per le quali sia stata rilasciata l'apposita autorizzazione dagli Enti competenti.

Non sono considerati ammissibili:

- a) acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
- b) investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o di familiari;
- c) realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili;
- d) contributi in natura (spese in economia) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- e) costi di gestione;
- f) investimenti per adeguamento a norme obbligatorie;
- g) acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- h) IVA e altre imposte e tasse;
- i) acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti;

- j) spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidjussorie;
- k) spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- l) acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- m) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- n) investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- o) spese per progetti di promozione e ricerca;
- p) leasing.

13.6 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della Domanda di sostegno e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori

13.6.1 Condizioni generali

L'Operazione sarà attivata dal GAL all'interno del proprio territorio, nell'ambito di interventi coerenti con la strategia locale e con le specificità dell'area. Gli investimenti proposti dalle imprese sono ammissibili solo nell'ambito di Progetti Integrati di filiera (FILIERA TURISTICA) e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni di carattere generale.

L'intervento dovrà pertanto rispondere alle CONDIZIONI GENERALI di ammissibilità obbligatorie di seguito descritte, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL in tutte le fasi del procedimento:

1. Si richiamano specificatamente l'Art. 13.2 "Beneficiari", l'Art. 14 "Localizzazione degli interventi", l'Art. 15 "Numero di domande presentabili", l'Art. 17 "Termini per la presentazione delle domande"; quanto previsto dai suddetti articoli per poter partecipare al Bando è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal Beneficiario, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.
2. La coerenza del progetto con gli obiettivi e i contenuti indicati all'Art. 13.1 "Finalità dell'operazione" è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno. La suddetta coerenza sarà valutata anche in fase di collaudo con riferimento alle opere effettivamente realizzate.
3. In base al Paragrafo 6.5 del Manuale ARPEA "Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data della presentazione delle domande. Sulla base di eventuali ulteriori informazioni fornite non si possono, inoltre, modificare in aumento la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti".
4. Relativamente al PERIODO DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE, vale quanto segue:
 - i. sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura, sia alla data dell'eventuale documento di trasporto sia alla data del pagamento/addebito, fatto salvo per le spese generali e tecniche;
 - ii. le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di fine lavori/conclusione del progetto. Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da estratto conto bancario entro la data di fine lavori/conclusione del progetto, compresi gli assegni e gli F24 che devono entrambi risultare addebitati prima di tale data;
 - iii. per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento, contabili bancarie, estratti conto) richiesti dal Bando;
 - iv. tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno, fatta eccezione per le Spese

- tecniche. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data suddetta di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni e/o i documenti di spesa e pagamento riferiti ad eventuali acconti siano posteriori alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- v. fanno eccezione le Spese tecniche di progettazione, purché siano antecedenti non oltre 6 mesi (180 giorni) rispetto alla data di trasmissione on line della Domanda di sostegno;
 - vi. non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento.
5. Il richiedente non deve risultare impresa in difficoltà. Per poter essere ammesse al sostegno, le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite dal Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà. Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalla PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
 - c. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
 - d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
6. Il richiedente non deve essere presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (regola Deggendorf);
7. La domanda di sostegno e la documentazione allegata saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organo Istruttore del GAL, al fine di appurarne la fattibilità e la sostenibilità economica e per procedere alla relativa attribuzione dei punteggi così come definiti all'Art. 13.9 "Criteri di selezione per la valutazione delle domande". Sarà facoltà dell'Organo Istruttore richiedere al candidato eventuali chiarimenti e integrazioni qualora ritenuti indispensabili ai fini dell'ammissibilità e della corretta attribuzione dei punteggi.

13.6.2 Condizioni specifiche

L'intervento dovrà inoltre rispondere alle seguenti CONDIZIONI SPECIFICHE di ammissibilità obbligatorie, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL lungo le varie fasi del procedimento:

1. la FILIERA TURISTICA, per essere ammissibile, deve riguardare almeno **due Fasi della filiera complessiva stessa e coinvolgere almeno due soggetti Beneficiari**.
2. la FILIERA TURISTICA si realizza attraverso:
 - a. la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono candidare una Domanda di sostegno, sottoscritto anche dai cosiddetti eventuali Partecipanti indiretti alla Filiera, nell'ambito di una specifica filiera turistica;
 - b. la dimostrazione del raggiungimento, all'atto della Domanda di sostegno evidenziata in termini descrittivi, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento dell'azienda, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
 - c. il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dalle operazioni di riferimento (4.1.1 – 4.2.1 – 6.4.1 - 6.4.2)
 - d. raggiungimento, da parte della FILIERA TURISTICA nel suo complesso di cui la singola Domanda è parte, del punteggio minimo di priorità, definito nel Bando in base ai criteri di selezione ivi previsti;
 - e. raggiungimento, da parte della singola Domanda di sostegno, del punteggio minimo di priorità, definito nel Bando in base ai criteri di selezione ivi previsti.
3. esistenza di condizioni di redditività economica dell'impresa richiedente (dimostrata attraverso la presentazione del Business plan disponibile in allegato, All. 12);
4. rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali, come da dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario in sede di inoltro della Domanda di sostegno su Sistema Piemonte;
5. nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
6. per gli interventi di natura fondiaria/edile in generale, la disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere comprovata al momento della presentazione della Domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento (sulla base dell'All. 9 al Bando) accompagnata da specifica documentazione che riporti un riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti del richiedente per un periodo di almeno cinque anni successivi alla data di liquidazione del contributo.

In particolare sarà ammessa la candidatura al contributo soltanto nei seguenti casi:

- a. bene in proprietà del richiedente: in tal caso dovrà essere allegata la visura catastale alla Domanda di Sostegno;
- b. bene in comproprietà: in tal caso dovrà essere allegata alla Domanda di Sostegno la Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte di ciascun comproprietario dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf – Modello GAL Allegato 9;
- c. bene per il quale vi sia stipulazione, tra il proprietario e il richiedente, di un contratto regolarmente registrato, in favore di quest'ultimo, di un diritto reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno quinquennale dalla data di pagamento finale del contributo; dovrà essere allegata alla Domanda di Sostegno la Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario (e di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf – Modello GAL Allegato 9;.

7. gli interventi di natura fondiaria/edile dovranno essere compatibili con quanto previsto dal Manuale del GAL "Progettare nelle Terre Occitane. Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio" (2020).
8. gli interventi devono essere realizzati in modo tale che, una volta conclusi e al momento del collaudo, sia pienamente garantita l'immediata fruibilità del bene/servizio con le funzioni previste attivate in coerenza con le finalità del Bando;
9. il Beneficiario deve assicurare la manutenzione inerente gli interventi realizzati e, ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, deve assicurare un vincolo di destinazione d'uso di 5 anni dalla data di liquidazione del saldo. Dal momento della trasmissione della Domanda di sostegno e per tutto il periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente Bando) e fatte salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL stesso. In modo particolare, anche l'eventuale cessione o alienazione dei beni nel periodo intercorrente tra la presentazione della Domanda di sostegno e la conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento dovrà essere preventivamente richiesta al GAL e da questo autorizzata.
10. i beneficiari del Bando dovranno obbligatoriamente fornire al GAL tutte le informazioni e i dati progettuali e di rendiconto necessari alla predisposizione, organizzazione e diffusione dell'informazione turistica relative all'intervento finanziato;
11. per le domande che prevedano investimenti in aree Natura 2000, dovranno essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali. Con particolare riferimento all'art. 43 L.R. 19/2009, dovrà essere acquisita la autorizzazione di competenza riferibile alla Valutazione di Incidenza prima della realizzazione del progetto che dovrà essere allegata al progetto;
12. il richiedente deve rispettare le regole di divieto del cumulo dei contributi pubblici come da Art. 16 del presente Bando.

13.7 Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato

Nell'ambito del presente Bando, emesso a valere sulle risorse del Periodo di estensione 2021-2022, al fine di sostenere i settori dell'economia rurale più colpiti dalle restrizioni imposte a seguito dell'emergenza sanitaria da CoViD 19 (turistico-ricettivo, artigianale, commerciale, ecc.) e ai sensi della D.D. Regione Piemonte n. 429 del 19 Agosto 2020, è concesso un contributo in conto capitale sulla spesa ammessa pari al 60% del costo dell'investimento.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica della coerenza dell'intervento realizzato con il progetto approvato dal GAL.

Potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, con rilascio di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 23.1 del Bando.

L'agevolazione di cui al presente Bando è concessa nel rispetto del Regolamento UE 1407/2013 per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro, con un massimale di contributo pari a € 200.000,00. Pertanto i richiedenti sono tenuti ad allegare alla domanda di sostegno la dichiarazione in materia di "de minimis" (Allegato 8).

Si applica quanto segue:

a) Il Decreto 31 maggio 2017, n.115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) ha normato il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato con entrata in vigore il 12 agosto 2017.

b) Oltre a prevedere gli obblighi di registrazione dell'aiuto e delle Visure Aiuti e "de minimis", all'art. 15 il DECRETO dispone che, per le verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, è necessario effettuare la Visura Deggendorf, per accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero da parte della Commissione europea.

c) La visura Deggendorf, oltre che in fase di concessione, deve essere effettuata dal GAL in qualità di Soggetto concedente (anche Organismo Delegato), nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti: l'avvenuta acquisizione della Visura ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato.

d) Ai sensi dell'art. 17 del Decreto l'adempimento di cui sopra costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.

13.8 Limiti di investimento (minimo e massimo)

La spesa massima ammissibile a contributo, riferita comunque a un intervento in sé concluso e autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate nel progetto candidato all'atto del collaudo del GAL, è pari a € 150.000,00.

La spesa minima ammissibile a contributo, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 10.000,00.

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti del GAL, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il Beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del Bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo da parte del GAL).

Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Variante e dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL.

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per le economie di cui al punto seguente.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa prevista, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta di norma la revoca del contributo, fatta eccezione per le economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

13.9 Criteri di selezione per la valutazione delle singole domande

I criteri di selezione per la valutazione della Domanda di sostegno per l'Operazione 6.4.2 al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sono i seguenti:

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO ADERENTE AL FILIERA
TURISTICA
OPERAZIONE 6.4.2**

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punti	Punteggio massimo attribuibile		
A) CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA	A1. <u>Localizzazione degli investimenti [i punteggi a) e b) sono tra loro cumulabili]</u>	a) Area D		8		
		investimenti proposti localizzati in area D (per più del 60% dell'investimento complessivo)	5			
		b) <u>Aree protette e a tutela ambientale</u>				
		Investimenti proposti in aree a tutela ambientale (FILIERA TURISTICA Natura 2000 e altre aree protette, ex-L.R. 3/08/2015, n. 19, MAB Unesco)	Si=3 No=0			
	A2. <u>Coinvolgimento di giovani imprenditori.</u> L'intervento è proposto da: giovane (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni compiuti	NO = 0		5	5	16
		SI =5 punti				
A3. <u>Priorità alle domande presentate da piccole imprese e microimprese a prevalente partecipazione femminile.</u> Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:	- ditte individuali con titolare donna		3	3		
	- società di persone con maggioranza di soci donne (per le società in accomandita valgono solo i soci accomandatari)		3			
	- società di capitale con maggioranza del capitale sociale detenuto da donne		3			
B) QUALITÀ DEL PROGETTO	B1. <u>Oggetto della proposta candidata</u>	Premialità per specifiche tipologie di intervento in funzione della strategia definita dal PSL:		18	68	
		1) miglioramento della ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera	6			
		2) miglioramento della ristorazione	6			

	3) servizi di accompagnamento / guida culturali ed educativi, didattici	8	
	4) servizi wellness	4	
	5) servizi per l'outdoor	6	
	6) servizi di trasporto e mobilità	6	
	7) servizi per il turismo accessibile	6	
	8) miglioramento dei processi produttivi dell'artigianato agroalimentare (per i prodotti esclusi da All. 1 TFUE)	8	
	9) miglioramento dei processi produttivi dell'artigianato artistico	14	
	10) miglioramento dei processi produttivi dell'artigianato tradizionale e dell'edilizia	14	
	11) miglioramento della commercializzazione dei prodotti non compresi nell'All. 1 del TFUE	10	
<u>B2. Funzionalità dell'intervento nell'ambito della filiera turistica.</u> Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato	Insufficiente	0	16
	Sufficiente	8	
	Media	12	
	Elevata	16	
<u>B3. Carattere innovativo della proposta</u> (di prodotto, di processo, organizzativa e sociale)	a) Innovatività del prodotto (attivazione di servizi carenti nel Comune in cui ricade l'intervento) fabbisogno locale: alto		28
	Insufficiente	0	
	Sufficiente	4	
	Medio	9	
	Elevato	16	
	b) Innovazione organizzativa: fabbisogno locale: medio		
	Insufficiente	0	
	Sufficiente	3	
Medio	7		
Elevato	13		

		c) Innovazione sociale: fabbisogno locale: basso				
		Insufficiente	0			
		Sufficiente	3			
		Medio	5			
		Elevato	9			
		d) Innovazione di processo: fabbisogno locale: alto				
		Insufficiente	0			
		Sufficiente	4			
		Medio	9			
		Elevato	16			
	B4. <u>Regimi di qualità.</u> Il criterio premia gli interventi relativi a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o di imprese artigiane a cui sono stati attribuiti ulteriori certificazioni o riconoscimenti ("Eccellenza Artigiana",...).	No=0 punti				
		Si=6 punti	6	6		
C) SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA	C1. <u>Sostenibilità ambientale del progetto</u> Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa [i punteggi dei parametri a), b), c), d) sono tra loro cumulabili]	a) interventi edili che adottano sistemi finalizzati all'efficientamento energetico	6	10	16	
		b) interventi edili e installazione di macchinari e attrezzature che non prevedono consumo di suolo	8			
		c) interventi che determinano risparmio idrico	4			
		d) per interventi connessi alla prevenzione dell'inquinamento (acque reflue)	4			
	C2. <u>Sostenibilità economica del progetto</u>	Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante. Il punteggio è assegnato in base ai valori desunti dal Business plan presentato.				6
		Insufficiente	0			
Sufficiente		2				
Medio		4				
		Elevato	6			

Punteggio massimo attribuibile: 100 PUNTI

Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento: 30 PUNTI

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato in punti 30, al di sotto del quale la domanda non sarà ritenuta di per sé ammissibile a finanziamento.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo l'ordine cronologico di trasmissione della Domanda di contributo su Sistema Piemonte.

III PARTE

CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI DEL FILIERA TURISTICA

14. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei Comuni facenti parte del GAL:

ACCEGLIO, AISONE, ARGENTERA, BAGNOLO PIEMONTE, BARGE (in parte, vedere dettaglio vie escluse), BELLINO, BERNEZZO, BORGO SAN DALMAZZO (in parte, vedere dettaglio vie escluse), BRONDELLO, BROSSASCO, BUSCA (in parte, vedere dettaglio vie escluse. Il territorio di Busca comprende anche l'ex-Comune di VALMALA, integrato nel Comune di Busca ex-LR del 21 dicembre 2018, n. 27), CANOSIO, CARAGLIO, CARTIGNANO, CASTELDEFINO, CASTELMAGNO, CELLE DI MACRA, CERVASCA, COSTIGLIOLE SALUZZO, CRISSOLO, DEMONTE, DRONERO (in parte, vedere dettaglio vie escluse), ELVA, ENVIE, FRASSINO, GAIOLA, GAMBASCA, ISASCA, MACRA, MARMORA, MARTINIANA PO, MELLE, MOIOLA, MONTEMALE DI CUNEO, MONTEROSSO GRANA, ONCINO, OSTANA, PAESANA, PAGNO, PIASCO, PIETRAPORZIO, PONTECHIANALE, PRADLEVES, PRAZZO, REVELLO, RIFREDDO, RITTANA, ROCCABRUNA, ROCCASPARVERA, ROSSANA, SALUZZO (esclusivamente per quanto riguarda il territorio appartenente all'ex Comune di Castellar, incorporato nel Comune di Saluzzo ex-LR del 21 dicembre 2018, n. 28), SAMBUCCO, SAMPEYRE, SAN DAMIANO MACRA, SANFRONT, STROPPO, VALGRANA, VALLORiate, VENASCA, VERZUOLO, VIGNOLO, VILLAR SAN COSTANZO, VINADIO.

Tutti i Comuni sopra elencati sono classificati **D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo**, con le seguenti eccezioni:

- Comuni di classificati **Area C Aree rurali intermedie**: Bagnolo Piemonte (C2), Barge (C1), Brondello (C2), Costigliole Saluzzo (C1), Envie (C1), Gambasca (C2), Martiniana Po (C2), Pagno (C2), Piasco (C2), Rifreddo (C2), Verzuolo (C1);
- Comuni classificati **C Aree rurali intermedie**: Bagnolo Piemonte (C2), Barge (C1), Brondello (C2), Costigliole Saluzzo (C1), Envie (C1), Gambasca (C2), Martiniana Po (C2), Pagno (C2), Piasco (C2), Rifreddo (C2), Verzuolo (C1);
- Comuni classificati **B Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata**: Busca, Caraglio, Castellar (ora ricompreso nel Comune di Saluzzo, classificato B), Revello.

Si precisa che il territorio dell'ex-Comune di Valmala è ora ricompreso nel Comune di Busca, ma mantiene la classificazione nella Classe D).

COMUNE	VIA ESCLUSA	N. CIVICO ESCLUSO
BARGE	Via Azienda Moschetti	dal n. 6 al n. 20
		dal n. 22 al n. 28
		dal n. 30 al n. 39
		n. 44 – 46 - 46/A - 47 – 48 – 50 – 58
	Via Bagnolo	n. 1 – 3/A – 3/B – 3/C – 3/D – 5 – 5/A – 11 – 11/A – 11/B – 11/C – 13 – 15 – 15/A – 17
	Via Campo sportivo	n. 2 – 4 – 6 – 8 – 10 - 12

COMUNE	VIA ESCLUSA	N. CIVICO ESCLUSO
	Via Carducci	n. 1 – 2 – 2/A – 2/B – 5 – 6 – 6/A – 8 – 10 - 12
	Via Carlo Alberto	n. 18
		dal n. 20 al n. 31
		n. 34 – 36 – 38 – 40 – 42
		dal n. 44 al n. 48
		dal n. 50 al n. 54
		n. 55 – 55/A
		dal n. 56 al n. 64
		n. 65 – 65/A – 65/B – 65/C – 65/D – 65/E – 67 – 69 – 69/C – 74 – 74/B – 76 – 78 – 84 – 86 – 88 – 90 – 92 – 92/A – 94 – 96 – 98 – 100 – 102 – 104 – 106 – 108 - 110
	Via Cavallotta	n. 32 – 34 – 36 – 36/A – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 56 - 58
	Via Chiappero	dal n. 3 al n. 10
	Via Cottolengo	n. 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 29 – 36 – 36/A – 36/B – 36/C
	Via Divisione Cuneense	dal n. 1 al n. 12
		n. 14 – 16 – 18 – 20 – 22 - 24
	Via Fiorita	n. 2 – 4 – 6 – 8 - 9- 10 - 10/A – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 - 17/A - 17/B - 17/C - 17/D – 19 -19/A - 19/B - 19/C - 19/D – 21 - 21/A - 21/B - 21/C - 21/D – 22 – 23 - 23/A - 23/B - 23/C - 23/D – 24 – 25 - 25/A - 25/B - 25/C - 27/C - 27/D - 27/E - 27/F – 29 – 30 - 31 32 – 33 – 35 - 37
	Via Gorge Inferiori	n. 1 – 2 – 4 – 6 - 6/A - 6/B - 6/C – 8 – 10 - 10/A - 10/B
	Via Leopardi	n. 3 - 5
	Via Martiri della Libertà	n. 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 21 – 25 – 27 – 29 – 31 – 33 – 35 – 37 – 39

COMUNE	VIA ESCLUSA	N. CIVICO ESCLUSO
	Via Montegrappa	4/A – 5 – 6 – 8 - 4
	Via Piave	dal n. 3 al n. 7
	Via San Grato	dal n. 1 al n. 10
		n. 12 – 13 - 15
	Viale Stazione	n. 15 - 21
	Via XXV Aprile	n. 1 – 3 – 3/A – 5 – 7 - 8
BORGO SAN DALMAZZO	Via Pedona	
	Via Monte grappa	
	Via Ambovo	
	Via Dino Giacosa	
	Via Mone Cervino	
	Via Tetto Mantello	
	Via Asti	
	Via Tevere	
	Via Tesoriere	
	Via Bormida	
	Via Ticino	
	Via Adda	
	Via D. Sturzo	
	Via F. Centro	
	Via D. Orione	
	Via Grasso	
	Via D. Gnocchi	
	Via D. Bosco	
	Via Perona	
	Via Togliatti	
	Via Veglia	
	Via Pepino	
	Via Monviso	
	Via Monte Marguareis	

COMUNE	VIA ESCLUSA	N. CIVICO ESCLUSO
	Via Monte Roburent	
	Via Perosa	
	Via Monte Rosa	
	Via Monte Gelas	
	Via Monte Carbonet	
	Via Monte Tibert	
	Via Monte Bianco	
	Via Monte Mercantour	
	Via S. d'Acquisto	
	Via Aosta	
	Via Edelweiss	
	Via Nenni	
	Via Rododendro	
	Via Regina delle Alpi	
	Via B. Croce	
	Via Romita	
	Via Madonna del Campo	
	Via Oliva	
	Via De Gasperi	
	Via Gramsci	
	Via F.lli Giraudo	
	Via Adige	
BUSCA	Via Risorgimento	n° 11E, 11F, 13A, 13B, 15C, 15D
	Via Bodoni	
	Via Silvio Pellico	
	Via Pontechianale	
	Via Bellino	
	C.so Giovanni XXIII°	n° 73
	Via Bruni	

COMUNE	VIA ESCLUSA	N. CIVICO ESCLUSO
	Via Piave	
	Via Monte Pelvo	
	Via Rocca Provenzale	
	Viale Alpi Cozie	
	Via Monte Cervino	
	Via del Bosco	dal n° 2 al n° 14
	C.so Giovanni XXIII°	n° 80
	Via San Giovanni Bosco	
	Via Barengli	
	Via Acceglio	
	Viale Concordia	n° 6, 8, 10, 12
	C.so Giolitti	Tutti tranne n° 10 e 15
	Via Matteotti	
	Via Verdi	
	C.so XXV Aprile	Tutti tranne n° 33 e 34
	Via Einaudi	n° 1
	Via Roccolo	
	Via Bianca Lancia	
	Via Marchesi di Busca	Tutti tranne n° 2
	Via Pes di Villamarina	da n° 21 a n° 29 e da n°48 a n° 70
	Via F.lli Biazaci	
	Via Giotto	
	Via Ferrero	
	Via Antica di Costigliole	fino al n° 14 e fino al n° 27
	Strada Regione Braida	n° 18, 20, 24, 26
	Viale Piemonte	
	Via Langhe	
	Via Don Sturzo	
	Via Gen. Dalla Chiesa	
	Via 1° Maggio	

COMUNE	VIA ESCLUSA	N. CIVICO ESCLUSO
	Via Anna Frank	
	Via M. Buonarroti	
	Via Aldo Moro	
	Via Tinetta	
	Largo Guarnaschelli	
DRONERO	Via Stefano Revelli	
	P.za Papa Giovanni XXIII	

15. NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

Ciascun beneficiario può presentare una sola Domanda di sostegno su ciascun Bando. In caso di riapertura di bandi successivi, anche sulla stessa Operazione, il beneficiario potrà nuovamente aderire, sempre con una sola Domanda su ciascun Bando.

16. DIVIETO DI CUMULABILITÀ

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando di Filiera Turistica non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni intervento o parte di esso può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica, fatta eccezione per il Credito d'imposta previsto dalla Legge 160/2019, nelle modalità previste dalla nota dell'AdG del PSR, Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, n. prot.12385, del 7 maggio 2021, avente per oggetto: "Cumulabilità tra PSR 2014-2020 e Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (19G00165).

Si precisa che se l'impresa ha in corso un più ampio progetto di sviluppo, è possibile la coesistenza di investimenti candidati a valere su questo Bando e su altri Bandi finanziati da altre fonti, purché i singoli investimenti afferenti alle due fonti di finanziamento siano ben distinti e facilmente individuabili (es. in un unico locale: acquisto di attrezzature e arredi candidati su questo bando e sostituzione infissi per il miglioramento energetico finanziata tramite altre forme di contributo). In sintesi, le due tipologie di investimento per le quali si ricorre a due diverse forme di agevolazione devono essere separate e facilmente distinguibili senza sovrapposizioni, anche con riferimento a computi metrici e preventivi dai quali devono emergere chiaramente e indubitabilmente quali investimenti siano finanziati da una parte e quali dall'altra.

17. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La Domanda di sostegno, comprensiva di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata a partire dal 07.03.2022 e obbligatoriamente entro il 17.06.2022 Ore 12,00, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico (*rif. Art. 21 Condizioni generali per la presentazione delle Domande di aiuto*).

La Domanda di sostegno e tutta la documentazione di corredo (progetto, elaborati vari, computo metrico, preventivi, ecc) dovranno essere trasmesse tramite la Piattaforma on line Sistema Piemonte.

Si ricorda che anche tutti gli allegati richiesti dovranno essere trasmessi in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB).

18. MODALITA DI PAGAMENTO

Tutte le fatture devono, pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento, obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-2020, Mis. 19 Sm. 19.2 Op.4.1.1. oppure 4.2.1. oppure 6.4.1 oppure 6.4.2." (a seconda dell'operazione sulla quale si presenta la domanda di sostegno) e DOMANDA DI SOSTEGNO NUMERO XXXX

In alternativa alla dicitura sopra evidenziata, può essere riportato il CUP (reperibile su Sistema Piemonte nel contesto del Procedimento avviato) associato alla rispettiva domanda di sostegno dall'applicativo Sistema Piemonte.

Tali diciture devono essere apposte dal fornitore all'atto di emissione della fattura cartacea o elettronica, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Fanno eccezione i costi periodici riconducibili ai modelli F24 e MAV o le fatture/bollette riferibili a servizi (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche, ...), queste ultime peraltro non rientranti tra le spese ammissibili dal presente bando.

Si rammenta che la cosiddetta "fattura di cortesia" (copia/anticipazione cartacea della fattura elettronica) non è documento avente validità fiscale e non potrà essere ritenuta probante e giustificativa della spesa sostenuta.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e

dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Il pagamento in contanti **non è mai consentito**.

In tutti i casi i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati o cointestati al beneficiario.

19. TERMINI PER L'INIZIO LAVORI E PER LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della Domanda di sostegno, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella Graduatoria del Bando in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio del richiedente.

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro 12 mesi dalla data di ammissione definitiva a finanziamento.

È possibile richiedere al massimo n. 1 proroga per la conclusione dell'intervento e per la relativa domanda di saldo fino ad un massimo di 6 mesi (si veda Art. 28 Proroga). Il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga presentata dal beneficiario.

Un intervento si considera concluso solo se:

- tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario (es. addebito su conto corrente intestato al beneficiario).
- risulta completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale e il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento (si veda Art. 23.2 Domanda di saldo).

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO

IV PARTE

20. TIPOLOGIA DELLE DOMANDE NEL CORSO DELL'ITER DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO

A seguito della Domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande che dovranno essere trasmesse esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo Sistema Piemonte, già utilizzato per la trasmissione della Domanda di sostegno.

- a. *Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto) (Art. 22.8)*

- b. *Domanda di revisione (Art. 9)*
- c. *Domande di pagamento (Art. 23)*
- d. *Domanda di proroga (Art. 28)*
- e. *Domanda di variante (Art. 29)*
- f. *Ritiro della Domanda (Domanda di rinuncia) (Art. 31.1)*
- g. *Comunicazioni di correzione errori palesi (Art. 31.3)*
- h. *Rinuncia per cause di forza maggiore (Art. 31.4)*
- i. *Comunicazione di cessione di azienda/attività con subentro degli impegni (Art. 32)*

Condizioni, limiti e modalità verranno specificate negli articoli di riferimento.

21. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

21.1 Accredito ai servizi SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese)

La gestione della Domanda di contributo avviene obbligatoriamente e per tutte le sue fasi attraverso i servizi SIAP della Regione Piemonte (Portale Sistema Piemonte - Servizioonline). Dal 18/04/2019 per iscriversi ai servizi SIAP occorre avere un'identità digitale, quest'ultima ottenibile attraverso:

- a. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) www.spid.gov.it e www.spid.gov.it/riciedi-spid
- b. CIE
- c. CNS
- d. Certificato digitale

Il servizio di rilascio delle credenziali d'accesso, a seguito di registrazione sul portale www.sistemapiemonte.it, non è più attivo e non possono essere utilizzati username e password rilasciati in precedenza.

21.2 Iscrizione all'Anagrafe Agricola

Per poter presentare la domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il Bando deve iscriversi sul portale Sistema Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale presso l'Anagrafe Agricola del Piemonte rivolgendosi alternativamente ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) o alla Regione Piemonte. Per quanto concerne il fascicolo aziendale si richiama la Determinazione Dirigenziale n° 34-2016 del 26/02/2016 di Arpea, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute. Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe. A tal fine i richiedenti possono:

- A. rivolgersi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'Anagrafe Agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>.
- B. In alternativa i richiedenti possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in Anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in Anagrafe, il Fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno alla data del 31/12/2021 (con validazione del fascicolo successiva a tale data e antecedente alla

data della presentazione della Domanda di sostegno). Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe agricola.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola o l'aggiornamento del Fascicolo qui sopra descritti sono condizioni necessarie per la presentazione della Domanda di sostegno (in caso contrario, in assenza dell'iscrizione non sarà possibile neppure aprire la procedura di presentazione della Domanda).

Si consiglia di effettuare la registrazione/aggiornamento e validazione almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione della Domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.

Le Domande di sostegno devono essere veritiere, complete e consapevoli.

La Domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nella Domanda devono essere veritieri e hanno valore di Dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se, nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, venissero rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della Dichiarazione, il procedimento non avrà seguito. Qualora nel corso dei controlli delle Dichiarazioni sostitutive emergesse la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

Le Domande devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura/operazione ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità e, in seguito, degli impegni (Art. 62 del Reg. CE n. 1305/2013).

Sottoscrivendo la Domanda di sostegno il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che tale presentazione costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione Piemonte e per ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

21.3 Come compilare e presentare le domande di aiuto

21.3.1 GESTIONE INFORMATICA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le Domande di contributo devono essere predisposte e inviate esclusivamente attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto salvo eventuali richieste specifiche dell'ufficio competente del GAL, per fini operativi.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la Domanda di sostegno utilizzando le seguenti modalità:

- a) Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede tramite la propria identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale). Al momento della trasmissione, la Domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì

individuare un “operatore delegato” o un “funzionario delegato” che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;

- b) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe agricola e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Per tutti i richiedenti le Domande devono essere coerenti con i dati del Fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola e tutti gli animali dell'azienda (per le aziende agricole, in particolare) nonché gli immobili oggetto di richiesta di contributo e relative particelle, compresi i dati per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

Il servizio on-line “PSR 2014-2020” è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla Domanda di contributo.

La Domanda di sostegno si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero di domanda identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

21.4 Contenuto della Domanda di sostegno telematica e documentazione da presentare

La Domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli Allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità.

Il sistema provvederà a effettuare i controlli e ad evidenziare le eventuali carenze, fermo restando che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza. Si suggerisce dunque di prestare particolare attenzione ai documenti allegati e al loro contenuto, pena il rischio di rigetto della domanda stessa.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione di seguito elencata in formato PDF (e altri formati eventualmente richiesti dal GAL, es. JPG ove sia più opportuno) da trasmettere in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB):

Si richiede di nominare ciascuno dei File allegati come di seguito indicato:

a) ALLEGATI:

- numero allegato
- nome dell'allegato (anche abbreviato)

ESEMPIO:

All. 1 Descrizione progetto integrato

All. 4 Dichiarazione Iscriz. CCIAA

b) ELABORATI PROGETTUALI:

- All. 20 Preventivi

- All. 20 Elaborati grafici
- All. 20 Computo metrico
- All. 20 Documentazione fotografica
- Ecc...

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- 1) Allegato 1 Descrizione del Progetto Integrato di Filiera tusitica e Progetto di investimento del Beneficiario (Descrizione del Progetto di Filiera turistica e del Progetto di investimento firmato dal richiedente, pena la non ammissibilità della domanda, in formato pdf e doc) – Modello GAL;
- 2) Allegato 2 Tabella riepilogativa del Progetto Integrato di Filiera – Modello GAL;
- 3) Allegato 3 Accordo di Filiera Turistica – Modello GAL;
- 4) Allegato 4 Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA con attestazione dei codici ATECO attribuiti, della dimensione di impresa, di non essere impresa in difficoltà, in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo – Modello GAL;
- 5) Allegato 5 Per le imprese cooperative, avvenuta revisione cooperativa con indicazione della data di revisione ultima – Modello GAL;
- 6) Allegato 6 Dichiarazione di indipendenza dei Beneficiari in merito alle quote di partecipazione al FILIERA TURISTICA (in caso d'uso) – Modello GAL;
- 7) Allegato 7 Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa (in caso d'uso) e Copia della Delibera dell'Organo Amministrativo del proponente la domanda (se costituito in forma di società) che manifesti la volontà di partecipare al presente Bando, con l'approvazione del progetto da presentare al GAL per l'importo candidato e l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento in caso di approvazione del progetto e ad adottare gli atti successivi necessari al cofinanziamento – Modello GAL;
- 8) Allegato 8 Dichiarazione in materia di *de minimis* (per le Domande a valere sulle Opp. 6.4.1 e 6.4.2) – Modello GAL;
- 9) Allegato 9 - Documentazione comprovante il titolo di possesso in favore del richiedente delle aree/immobili oggetto di intervento, la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo quinquennale di uso e di destinazione, a partire dalla data di liquidazione del saldo; tale documentazione dovrà essere fornita come segue:
 - a) se in proprietà: visura catastale (vedi punto successivo);
 - b) se in comproprietà: Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf – Modello GAL Allegato 9;
 - c) se non in proprietà: a titolo esemplificativo: atti, contratti, comodati d'uso, locazioni, istituzione di diritti come l'usufrutto, ecc...registrati, corredata dalla Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario (e di ciascun comproprietario) dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, in formato pdf – Modello GAL Allegato 9;
- 10) Allegato 10 - Impegno a richiedere le autorizzazioni necessarie (Permesso di costruire, SCIA, CILA; Autorizzazioni paesaggistica, Valutazione di incidenza, ecc...)
- 11) Allegato 11 - Dichiarazione relativa al non cumulo dei contributi – Modello GAL;
- 12) Allegato 12 - Business Plan dell'impresa beneficiaria - Modello GAL;

- 13) Allegato 13 - Quadro di raffronto e Relazione tecnico-economica preventivo scelto indicando la motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi-benefici;
- 14) Allegato 14 - Visura camerale con data non anteriore a 30 giorni;
- 15) Allegato 15 - Visura Catastale delle aree/immobili oggetto di intervento non anteriore a 30 giorni;
- 16) Allegato 16 - Per le imprese costituite in forma societaria, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- 17) Allegato 17 - Copia del Bilancio, della Dichiarazione dei Redditi e della Dichiarazione IVA dell'ultimo esercizio sociale chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di contributo (o documentazione equipollente ai fini della verifica del fatturato, totale di bilancio, dipendenti). I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, dovranno indicare lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Per le imprese di nuova o recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, i dati forniti riguarderanno il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda;
- 18) Allegato 18 - Comunicazione e targa sostegno ricevuto (da predisporre successivamente in caso di ammissione a finanziamento)

19) **Elaborati progettuali**

- A) **Per interventi non soggetti a computo metrico e per ciascun intervento in Domanda** (per ciò che concerne le forniture e/o i servizi non contemplati dal Prezzario regionale **edizione 2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2022, n. 5-4722 (Errata Corrige n. 1 del 31.03.2022)**):

Descrizione dell'intervento: da redigere con riferimento alla descrizione riportata nell'All. 1

- a. almeno n. 3 preventivi indipendenti (forniti da n. 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna voce di spesa (forniture e servizi) i preventivi devono essere esplicitati su carta intestata del fornitore, indirizzati in modo specifico al beneficiario, datati e firmati (timbro e firma) dal fornitore stesso **in originale; al GAL dovrà essere inviata copia dell'originale;**
- b. Allegato 13 – Quadro di raffronto – Modello GAL: quadro di raffronto dei preventivi e relazione tecnico economica, sottoscritto dal legale rappresentante, che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. In merito si precisa che:
- c. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e contestualmente occorre predisporre una Dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- d. Per l'acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche tra loro confrontabili, possono essere utilizzate modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, ricorrendo a cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;
- e. Planimetria di progetto in scala adeguata con localizzazione dei beni di cui è previsto l'acquisto e dei contenuti dell'intervento proposto.

B) Per interventi soggetti a computo metrico e per ciascuno degli interventi proposti nella Domanda di sostegno, ovvero per lavori fondiari/edili/impianti, in relazione al tipo di intervento candidato:

Fascicolo del Progetto definitivo delle opere da realizzare secondo quanto richiesto per la presentazione del progetto al Comune di riferimento per ottenere le necessarie autorizzazioni:

- a) Relazione tecnica descrittiva relativa ai lavori e alle opere di natura fondiaria/edile/impiantistica;
- b) estratti del PRGC vigente o delle tavole degli strumenti urbanistici vigenti contenenti le indicazioni sugli ambiti normativi e le relative norme tecniche di attuazione;
- c) stralcio della Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi (BDTRE <https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione>) con evidenziata la posizione dell'area oggetto di intervento;
- d) stralci di mappa catastale con specifica indicazione delle particelle interessate dal progetto;
- e) documentazione fotografica dell'area/immobile (esterno e interno) e del contesto ambientale e costruito in cui è inserito;
- f) disegni di rilievo e di progetto definitivi per opere edili, fabbricati, aree e sistemazioni esterne, ecc...(piante, sezioni, prospetti firmati dal Legale rappresentante e da un Tecnico abilitato), riportanti lo stato di fatto e quello di progetto in scala adeguata (non inferiore a 1:100). In particolare se l'intervento riguarda il recupero di edificio o sua pertinenza o comunque un contesto avente i connotati della tradizione costruttiva locale occorre:
 - f.1) che il progetto e i relativi elaborati grafici contengano descrizioni e particolari costruttivi che rendano possibile la identificazione in modo inequivocabile degli interventi proposti ed evidenzino, per ogni tipologia di intervento (es. solai, volte, coperture, aperture, ecc ...), una comparazione tra la situazione esistente e quella prevista in progetto,
 - f.2) che la documentazione fotografica sia adeguata a rappresentare in dettaglio tutte le parti oggetto di intervento, interne ed esterne (tutti i prospetti), per verificare la coerenza degli interventi con il Manuale del GAL "*Progettare nelle terre occitane. Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio*" (2020) di cui all'Art. 2 del Bando;
- g) in caso di realizzazione impianti tecnologici, progetto schematico delle dotazioni impiantistiche e indicazione delle loro collocazioni nell'edificio o nell'area di pertinenza;
- h) Computo metrico estimativo delle opere e dei lavori previsti (in formato pdf e excel); il computo dovrà essere redatto utilizzando il Prezziario della Regione Piemonte **edizione 2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2022, n. 5-4722 (Errata Corrige n. 1 del 31.03.2022)**. Il Computo metrico dovrà essere redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla Domanda di sostegno alla Domanda di saldo. Per eventuali voci di spesa non comprese nel Prezziario Regionale dovrà essere prodotta specifica analisi prezzi, ai sensi dell'art. 32 DPR 207/2010 e s.m.i.;
- i) Dichiarazione resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà del Tecnico abilitato di conformità della destinazione d'uso dell'immobile alla normativa urbanistica vigente;
- j) qualora necessario ai sensi della normativa vigente, i seguenti documenti o l'impegno a richiederli (Allegato 10):
 - j.1) Permesso di costruire,oppure

j.2) Richiesta di Permesso di costruire,

oppure

j.3) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ecc..;

k) dichiarazione in merito all'esistenza o meno sull'area interessata, di vincoli di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica, ambientale per Valutazione di incidenza....In caso di esistenza di vincoli presentare i necessari nulla-osta oppure presentare le relative richieste dei necessari pareri, autorizzazioni, permessi previsti dalla normativa vigente sull'intervento proposto, corredate da copia dell'avvenuta trasmissione del progetto agli Enti Terzi (Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune) oppure fornire l'impegno a presentare le relative richieste sottoscritto dal Legale Rappresentante (Allegato 10);

l) nel caso che il progetto lo richieda, copia dell'avvenuta trasmissione del progetto ad altri Enti Terzi (ASL, VVFF, ecc...) con la richiesta dei necessari pareri, autorizzazioni, permessi richiesti dalla normativa vigente sull'intervento proposto e/o copia delle autorizzazioni, pareri e permessi eventualmente già acquisiti con esito favorevole e/o impegno a richiederli sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato 10).

Si precisa che tutti i pareri/autorizzazioni/permessi rilasciati dagli Enti Terzi, eventualmente non disponibili all'atto della candidatura, dovranno essere presentati al GAL, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, con la "Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto)" nei tempi che saranno fissati dal GAL stesso successivamente.

20) Tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso di criteri per l'attribuzione di punteggi di merito di cui ai relativi articoli; si precisa che in assenza di tale documentazione il GAL non potrà attribuire i punteggi.

21) Eventuale ulteriore documentazione utile alla migliore comprensione dell'intervento proposto.

22) Copia di un documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante del richiedente.

Potrà essere richiesta dal GAL eventuale ulteriore documentazione, anche non indicata nel Bando come obbligatoria, fermo restando che tutti i documenti dovranno essere sempre presentati telematicamente su Sistema Piemonte, entro il termine ultimo indicato nelle richieste di integrazione o chiarimenti da parte degli uffici istruttori del GAL.

Tutta la documentazione, compresa la Domanda di sostegno, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile e amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dal pagamento finale del contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

21.5 Impegni

In concomitanza con la firma della Domanda di sostegno, si sottoscrivono contemporaneamente anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno all'investimento proposto. Gli impegni sottoscritti dovranno essere mantenuti dai beneficiari per un periodo di 5 anni dalla data di liquidazione del saldo, nelle forme e nei modi indicati nel presente del Bando.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione; gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Impegni essenziali

Sono considerati impegni essenziali quelli di seguito riportati:

- a) realizzare e concludere gli interventi approvati dal GAL nei tempi indicati dall' art. 19 "Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento" e secondo i contenuti e le modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe che devono obbligatoriamente essere presentate al GAL nei tempi previsti e da quest' ultimo autorizzate;
- b) consentire l'accesso al GAL e agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, ai cantieri, agli impianti/interventi e alle sedi del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti (anche ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi prefissati, insieme a tecnici autorizzati dal GAL/Enti); l'accesso dovrà essere altresì consentito a tutta la documentazione che i suddetti Enti riterranno necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e del DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;
- c) mantenere i requisiti di ammissione e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
- d) rispettare le prescrizioni eventualmente indicate dal GAL come essenziali;
- e) mantenere il punteggio al di sopra di quello minimo previsto dal Bando e, comunque, al di sopra del punteggio del primo escluso in graduatoria;
- f) fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dal GAL, dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg. (CE) 1306/2013 e s.m.i.;
- g) rispettare l'Accordo di FILIERA TURISTICA sottoscritto nei termini e per la durata previsti;
- h) rispettare il vincolo quinquennale di destinazione d'uso degli investimenti;
- i) avere la disponibilità degli immobili oggetto dell'intervento;
- j) dotarsi di un indirizzo PEC valido ed a riportarlo nel Fascicolo Aziendale e ad assicurarsi che la casella PEC, fino alla conclusione del procedimento ed all'adozione dell'atto finale, rimanga attiva e sia mantenuta in esercizio e con lo spazio sufficiente per consentire il ricevimento delle comunicazioni da parte del GAL e degli Enti competenti;
- l) trasmettere la domanda di saldo entro 20 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

Impegni accessori. Sono considerati impegni accessori quelli di seguito riportati, per ciascuno dei quali, alla luce di quanto stabilito dall'Allegato 6 del decreto Ministeriale n. 2490/2017 e della D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017, i parametri di valutazione della gravità, entità e durata (indici di verifica) sono così stabiliti:

- a) non cedere a terzi la gestione dei beni, in qualsiasi modo interessati dal sostegno del GAL, nel periodo di impegno pari a 5 (cinque) anni a partire dalla data di liquidazione del saldo, senza la preliminare autorizzazione del GAL.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (2)		3	
Alto (5)	5		5
Punteggio = Valore medio = (5+3+5): 3= 4,33			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No			

- b) presentare la domanda di Variante in caso di introduzione di nuove voci di spesa (in un computo metrico successivo o con presentazione di preventivi successivi) o nel caso di variazioni del tipo di intervento, da inviare al GAL al massimo 30 giorni prima della scadenza prevista per la conclusione dell'intervento finanziato.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (2)		3	
Alto (5)	5		5
Punteggio = Valore medio = (5+3+5): 3= 4,33			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- c) presentare la eventuale Domanda di proroga nei termini stabiliti all'art. 28

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (2)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+1): 3= 1			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- d) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR secondo gli obblighi di informazione e pubblicità (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione), attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica relativa agli interventi finanziati e realizzati

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (3+1+1+): 3= 1,67			
Tipo di controllo: visivo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- e) fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione dell'intervento, autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = (1+1+1+): 3= 1			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 7 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.			

Le percentuali di riduzioni stabilite con D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017 sono le seguenti:

Punteggio (X)	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

22. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

22.1. Responsabile del procedimento e Responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e della L.R. 14/2014 il Responsabile del Procedimento, connesso al presente Bando è:

- Pianezzola Maria, Direttore Tecnico del GAL

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è:

- Aurelio Blesio, Presidente del GAL
- Il Responsabile del trattamento dei dati è:
- Aurelio Blesio, Presidente del GAL

Autorizzati al trattamento sono i funzionari del GAL che si occupano delle varie fasi istruttorie e di controllo delle domande inerenti la partecipazione al Bando.

Con riguardo al trattamento dei dati personali, al presente Bando si applicano:

- il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR General Data Protection Regulation), ai sensi del quale le informazioni e i documenti forniti dal beneficiario sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- il D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

I dati personali forniti al GAL saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR).

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al GAL. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) n. 640/2014.

I dati acquisiti a seguito della presente informativa, relativa a tutte le attività connesse al presente Bando, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

L'acquisizione dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a erogare il servizio richiesto.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile esterno, autorizzati e istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del vincolo di destinazione.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

22.2. Procedure generali di istruttoria

L'avvio del procedimento di istruttoria avverrà tramite comunicazione telematica via PEC.

La valutazione delle domande di sostegno è effettuata da un organo istruttore (singolo o collegiale) e si articola nelle seguenti fasi di:

- valutazione amministrativa,
- valutazione di merito,
- formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento delle domande di sostegno.

22.3. Valutazione amministrativa della Domanda di sostegno

Tale fase comprende:

- a) la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della Domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti e allegati;
- b) la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- c) la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
- d) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
- e) la verifica dell'ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nel paragrafo "spese ammissibili" del presente Bando, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
- f) un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
- g) la determinazione della spesa ammissibile e della percentuale di contributo.

22.4. Valutazione delle domande

La valutazione comprende:

- a) l'attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
- b) l'attribuzione del punteggio complessivo;
- c) la verifica del raggiungimento del punteggio minimo.

22.5. Comunicazioni al richiedente in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda

Nei casi in cui dalla valutazione di cui al comma precedente emergesse un esito negativo (non ammissione della domanda) o parzialmente positivo (ammissibilità parziale della domanda), il Responsabile del Procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale della domanda (cosiddetto "Preavviso di Rigetto").

Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del verbale di istruttoria e del provvedimento finale.

Con specifico riferimento alla "ammissibilità parziale", si precisa che la suddetta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i. non è da intendersi come "ammissione a finanziamento" parziale della domanda ma come semplice "ammissibilità" parziale, cioè possesso dei requisiti per i quali la domanda potrebbe essere parzialmente finanziata; l'eventuale ammissione a finanziamento potrebbe avvenire esclusivamente a seguito dell'inserimento della domanda in graduatoria in posizione finanziabile, in relazione alle risorse disponibili. Pertanto fino alla pubblicazione della graduatoria sul sito internet del GAL (e alla eventuale comunicazione di "ammissione" a finanziamento) l'eventuale realizzazione dell'investimento rimane a rischio e pericolo del richiedente.

Ai fini del rispetto dei PRINCIPI DI IMPARZIALITA', EFFICACIA E TRASPARENZA dell'attività amministrativa, e quindi della correttezza ed equanimità del procedimento di istruttoria di tutte le domande che saranno pervenute sul presente Bando, si precisa che:

- A) il GAL potrà valutare positivamente esclusivamente le controdeduzioni del richiedente che propongano chiarimenti interpretativi e che siano coerenti con il contenuto del progetto presentato al GAL in fase di candidatura della domanda di sostegno;

- B) conseguentemente, le suddette controdeduzioni, ai fini dell'accogliibilità, non dovranno introdurre elementi di novità o di variante rispetto alla situazione esistente e comunicata al GAL nei documenti progettuali presentati, nei quali era compito del richiedente fornire le necessarie informazioni sia allegando la necessaria documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente ogni aspetto del Progetto;
- C) la suddetta impostazione sarà ovviamente da estendere anche alle informazioni dichiarate sul modello di domanda telematica, sull'Anagrafe Agricola su Sistema Piemonte e su ogni altro documento o certificazione, conosciuto o conoscibile dal GAL, che attesti la situazione del richiedente alla data della Domanda di sostegno o comunque alla data dell'invio della comunicazione di preavviso di rigetto (ad es. visure, informazioni su siti web, ecc...).

22.6. Formazione della graduatoria e ammissione a contributo

A seguito della conclusione della fase precedente, sulla base di quanto previsto dal bando, verrà stilata la graduatoria definitiva stabilendo pertanto tre tipologie di domande:

- a) Domande ammesse e finanziabili con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:
- il punteggio definitivo assegnato;
 - gli investimenti ammessi;
 - l'ammontare del contributo concesso.
- b) Domande ammesse, ma non finanziabili (inserite in graduatoria in posizione non finanziabile) per carenza di risorse.
- c) Domande escluse per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse.

La graduatoria e le proposte di esito per ciascuna domanda di sostegno sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione; a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la graduatoria diventa definitiva e per ogni domanda di sostegno è predisposto un verbale contenente l'esito:

- negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- positivo indicando le motivazioni che hanno determinato l'esito positivo.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:

- rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa;
- approvazione del progetto e concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che il beneficiario è tenuto ad osservare).

Il provvedimento finale con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del Procedimento, è comunicato al richiedente mediante comunicazione telematica via PEC.

La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella sezione Bandi e nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi/Elenco bandi di finanziamento del GAL.

22.7. Conclusione della procedura di istruttoria

La procedura si conclude entro **150 giorni** dall'avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni in fase di istruttoria della Domanda.

22.8. Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto)

I beneficiari ammessi a contributo dovranno trasmettere, nel caso in cui il progetto lo richieda, entro la data che sarà comunicata dal GAL in fase di ammissione della domanda di contributo (indicativamente entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento), la seguente documentazione:

- a) Copia di tutti i nulla osta/pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti Terzi competenti.

La Comunicazione per invio documentazione integrativa (Avanzamento tecnico progetto), comprensiva di tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito servizio on line del Sistema Informativo (SIAP) sul portale www.sistemapiemonte.it, già utilizzato per la Domanda di sostegno. Il Sistema provvederà ad effettuare i controlli ed evidenziare le eventuali carenze, fermo restando che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza.

23. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

23.1 Domanda di anticipo

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo al massimo pari al 50% dell'importo del contributo concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 100 % dell'importo ammesso.

Alla Domanda di anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte), il beneficiario deve tener conto delle seguenti indicazioni e deve allegare la seguente documentazione:

- a) l'anticipo potrà essere richiesto sull'importo del contributo concesso a seguito della comunicazione del GAL, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria di importo corrispondente al 100% dell'importo di contributo assegnato. La garanzia a favore di ARPEA dovrà essere resa nel seguente modo:
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore di ARPEA, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e autorizzati per il ramo cauzioni. La garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non verrà rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA; si precisa in proposito che la fidejussione/garanzia verrà svincolata a seguito di accoglimento della Domanda di saldo e comunque su autorizzazione di ARPEA;
- b) dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;
- c) nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture), certificato di inizio lavori inoltrato o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
- d) copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del beneficiario.

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.

23.2 Domanda di saldo

Entro 20 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la realizzazione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta.

La Domanda di saldo deve essere presentata telematicamente sull'applicativo di Sistema Piemonte alla scadenza indicata dal Bando, fatte salve eventuali proroghe richieste e concesse dal GAL ai sensi dell'Art. 28 del Bando.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di Richiesta di proroga, non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso con la restituzione delle somme già eventualmente percepite per anticipi, maggiorate degli interessi legali. Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale del GAL per l'istruttoria, in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Alla Domanda di saldo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte) e nelle medesime modalità delle precedenti domande, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. Relazione finale sui lavori/forniture/attività realizzati, comprensiva (qualora dovuti) di eventuali certificati di omologazione e/o collaudo, tavole, computo metrico a consuntivo e di quadro economico finale;
- b. Dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, qualora dovuta;
- d. Dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuta;
- e. Dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere (per investimenti in altri settori che richiedano l'avvio dell'attività), qualora dovuta;
- f. Documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa regolarizzati in itinere, qualora dovuti;
- h. Per quanto riguarda la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute (fatture o documentazione probante equivalente) e dei pagamenti effettuati dovrà essere allegata con le seguenti modalità:

- tutte le fatture devono essere intestate al Beneficiario e devono rispettare quanto indicato all'Art. 18 "Modalità di pagamento e annullamento dei documenti contabili";

- tutta la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute (fatture o documentazione probante equivalente) e dei pagamenti effettuati, non dovrà essere allegata alla Domanda di saldo, ma bensì caricata a sistema in una apposita sezione denominata "Documenti di spesa". Per le modalità di rendicontazione delle spese si rimanda al manuale operativo: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3336-guida-al-servizio>.

L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica;

La copia digitale in formato .xml comunque dovrà essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco, come descritto nel presente bando.

i. dovrà essere garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati, mediante la trasmissione di copia di disposizioni di pagamento (ad es. bonifici) e di estratti conto corrente bancario con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati (o cointestati) al beneficiario del contributo e non intestati a soggetti terzi, e utilizzando gli strumenti e le modalità di pagamento consentiti all'Art. 18, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo concesso.

j. per i lavori edili, Computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macro voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate presentate al GAL. Il Computo metrico a consuntivo per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il

Computo metrico presentato in allegato alla Domanda di sostegno o in allegato alla eventuale Domanda di Variante. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal Computo metrico a saldo verrà ammessa in ogni caso la spesa minore;

- m. esauriente documentazione fotografica degli investimenti realizzati;
- n. dichiarazione relativa al non cumulo dei contributi;
- o. al fine di poter effettuare i controlli previsti dal Codice Antimafia vigente il beneficiario di contributo superiore alla soglia prevista dalla legge (attualmente 25.000,00 euro) dovrà aggiornare il Fascicolo aziendale con i seguenti documenti:
 - la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal Legale Rappresentante della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, con l'indicazione delle generalità nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
 - la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- o. copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del beneficiario.

I beneficiari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii).

24. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

24.1 Istruttoria del GAL

Il Responsabile dei controlli esamina la Domanda di saldo e procede con i seguenti controlli amministrativi:

- a. verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione grazie ai quali è stato determinato il punteggio;
- b. verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base ai costi sostenuti;
- c. verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, al fine di accertare che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e che la documentazione fiscale sia conforme con quanto previsto. Per i lavori, verifica sul computo metrico relativo allo stato finale dei lavori e confronto con la spesa accertata dai documenti giustificativi contabili, quali ad esempio fatture (accertamento della spesa);
- d. verifica della spesa ammessa e del contributo concesso per eventuali anticipi (per il saldo);
- e. definizione della spesa accertata e del contributo ammesso;
- f. visita in situ (collaudo), eventualmente con la collaborazione di un tecnico specializzato, per verificare la realizzazione dell'investimento e valutare soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento.

A conclusione delle procedure, il Responsabile dei controlli della Domanda di saldo redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco come infra descritto), il quale potrà essere:

- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 - il mantenimento del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria, etc);
 - l'importo totale accertato;

- l'ammontare del contributo da liquidare.

- **parzialmente positivo** (nel caso di riduzione del punteggio attribuito, di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni ad es. per mancata osservanza degli impegni accessori ai sensi del Bando), indicando gli elementi che hanno determinato l'esito parzialmente positivo:
 - modifica del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria, ecc);
 - l'importo totale accertato;
 - l'ammontare del contributo da liquidare.

In caso di **esito negativo o parzialmente positivo**, viene informato il beneficiario che, entro 10 giorni a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della Legge regionale 14 ottobre 2014 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel Verbale di istruttoria che deve esplicitare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione. A seguito dell'esito dell'esame delle osservazioni, viene data relativa comunicazione al beneficiario.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati, l'istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.

In conformità con le procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, il Funzionario di grado superiore acquisisce via via i Verbali delle domande di pagamento (anticipo, saldo) istruite, inserendoli in un Elenco di liquidazione, che viene sottoposto all'approvazione del CdA del GAL, unitamente ai relativi Verbali di collaudo.

A seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, o preliminarmente al CdA, ma con successiva ratifica, gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

24.2 Controlli di ARPEA

ARPEA effettua il controllo in loco su un idoneo campione di Domande di saldo, tale da rappresentare almeno il 5% della spesa pagata ogni anno civile dall'Organismo Pagatore Regionale. Pertanto, se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, tale domanda sarà sottoposta al controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità alle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità;
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- e) della destinazione (o prevista destinazione) dell'operazione che deve coincidere con quanto ammesso.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni. Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato, il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata e il relativo contributo.

Il GAL effettua il controllo delle autodichiarazioni fornite dai beneficiari per le pratiche estratte da ARPEA, come previsto dalla normativa regionale di riferimento (L.R.14/2014); si precisa che per le domande di

pagamento estratte, verranno controllate tutte le dichiarazioni presenti in tutte le istanze presentate dai beneficiari (dalla Domanda di sostegno alla Domanda di saldo).

Relativamente alla verifica della conformità delle fatture presentate con gli originali in possesso del beneficiario, in caso di fatture elettroniche queste dovranno essere trasmesse al controllore (mediante trasmissione di integrazioni) nel formato tracciato .xml. o .xml.p7m originale. Il funzionario controllore mediante applicazioni disponibili online, potrà “leggere” il file tracciato trasmesso e confrontarlo dunque con il pdf allegato alla domanda di pagamento.

Inoltre, saranno controllati tutti i documenti inerenti le scritture contabili delle fatture inserite nelle domande di pagamento (libro cespiti, libro giornale, ecc.).

24.3 Controlli ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 159/2011 e dalla L. 161/2017 e s.m.i., al fine dell'erogazione di contributi/premi con valore complessivo di contributo concesso, attualmente superiore a 25.000,00 euro, è necessaria la verifica dell'informazione antimafia. La richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. La documentazione che il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve acquisire al fine dell'inserimento della richiesta di informazione e/o comunicazione antimafia su BDNA, debitamente sottoscritta dal beneficiario, è archiviata e consultabile all'interno del fascicolo aziendale del richiedente presente nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte (Sistema Piemonte) nella sezione Documenti.

Le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e inserite nell'apposita sezione del fascicolo aziendale e utilizzate per effettuare la richiesta di informazione antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) che devono essere prontamente segnalate da parte del beneficiario, inserite all'interno della documentazione del fascicolo aziendale in maniera tale da poter effettuare una nuova richiesta di informazione antimafia.

La richiesta di informazione antimafia ha una validità di 1 anno dalla data di protocollo della stessa. Pertanto passato l'anno e in assenza di informazione antimafia, è necessario provvedere all'inserimento di una nuova richiesta di informazione.

Il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve verificare la presenza e/o validità di una richiesta di informazione antimafia o dell'informazione stessa alla data d'inserimento della domanda di pagamento (di qualsiasi tipo, vale a dire anticipo acconto o, nel caso in esame, saldo), alla chiusura dell'istruttoria e inserimento della pratica all'interno di un elenco di liquidazione. Nel caso in cui tale certificazione non fosse presente, fosse scaduta, o fosse in scadenza (45 gg dalla scadenza), l'Organismo Delegato deve provvedere ad effettuare una richiesta. E' necessario effettuare una richiesta di informativa antimafia per procedimento (codice domanda). In presenza di un'informativa antimafia questa è valida a livello di CUAA.

All'atto dell'esecuzione dei controlli SIGC da parte dell'Organismo Delegato, l'applicativo Sistema Piemonte segnala la necessità di acquisizione della certificazione antimafia. Al momento della richiesta della certificazione antimafia, la domanda di pagamento può essere chiusa e approvata inserendo i dati della richiesta (data, protocollo, ...) nella finestra di correzione del controllo bloccante all'interno del procedimento, oppure nella apposita sezione “Certificato Antimafia” dell'applicativo Sistema Piemonte PSR 2014-20. Previa risoluzione dell'anomalia sarà possibile inserire in elenco di liquidazione la domanda. Trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta su BDNA (data calcolata in base alla data di protocollo della richiesta inserita sul sistema informativo), ARPEA potrà effettuare il pagamento “sotto condizione risolutiva”.

Le informazioni antimafia ricevute da parte delle Prefetture dovranno essere inserite dall'Organismo Delegato direttamente nella apposita sezione "Registro antimafia" dell'applicativo PSR 2014-20 Procedimenti.

Il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa sarà considerata causa di decadenza dei pagamenti relativi alla domanda e si provvederà alla revoca dei pagamenti effettuati e al recupero coattivo degli stessi.

25 RIDUZIONI E SANZIONI

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto, in Domanda di saldo superi di più del 10% quello erogabile a seguito delle verifiche, si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, comunque non oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex-post.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

In applicazione delle deliberazioni e determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 (documenti attuativi) sono stati definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dal presente bando dovranno sottostare.

In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate dalla D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017. In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti.

26 MONITORAGGIO DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA TURISTICA

Per gli anni di validità dell'Accordo di Filiera Turistica (ai fini della seguente verifica, la validità dell'accordo di filiera parte dal momento in cui il GAL conclude l'istruttoria del pagamento dell'ultimo beneficiario inserito nella Filiera Turistica), il Capofila della Filiera Turistica è tenuto a comunicare al GAL il rispetto dei contenuti dell'accordo di filiera (impegno essenziale) così come sottoscritto in sede di ammissione a finanziamento.

La comunicazione dovrà contenere:

- a) la **tabella monitoraggio filiere** in formato Excel (che verrà trasmessa dal GAL con apposita comunicazione dedicata)
- b) la **relazione esplicativa accompagnatoria** resa sotto forma di Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i. in cui si evidenzino il corretto rispetto degli impegni oppure eventuali criticità che non abbiano consentito il rispetto degli stessi (diminuzione quantitativi scambiati, sostituzione e/o eliminazione beneficiari e/o partecipanti indiretti, ecc.) e relative motivazioni.

Si precisa che, in caso di successivi controlli da parte degli Enti proposti, i dati riportati nella relazione e nelle tabelle dovranno essere comprovati da opportuni documenti contabili/fiscali e/o documentazione equivalente atti a dimostrare la veridicità di quanto riportato.

Tale documentazione (relazione e tabella) dovrà essere trasmessa tramite un apposito Oggetto informatico presente su SIAP denominato "**Verifica impegni contratti/accordi di fornitura/filiere**".

La procedura di cui sopra dovrà essere svolta per ogni anno di validità dell'Accordo di filiera.

Il GAL effettuerà l'esame della documentazione trasmessa verificando che vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità, che gli obiettivi originari della filiera siano comunque raggiunti e che il punteggio permetta la

finanziabilità della filiera e dei singoli beneficiari. Qualora ritenuto necessario, il GAL si riserva di richiedere la formulazione di un nuovo Accordo di filiera sottoscritto da tutti gli aderenti.

In caso di nuovi partecipanti indiretti, questi ultimi dovranno contattare il GAL che provvederà ad informarli sui requisiti e gli impegni previsti dal bando. Successivamente, il nuovo partecipante indiretto dovrà trasmettere, unitamente al nuovo Accordo di filiera sottoscritto, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver ricevuto e di essere a conoscenza delle informazioni relative ai requisiti e agli impegni previsti dal bando.

In caso di eventuali difformità relative all'accordo originario non debitamente giustificate, si procederà al riesame dei requisiti di ammissibilità e, qualora la singola Domanda di sostegno (o l'intera filiera o parte di essa) dovesse collocarsi in una posizione non più finanziabile, ARPEA potrà procedere al **recupero delle somme indebitamente percepite**.

Durante il periodo di impegno potranno essere effettuati da parte degli Enti preposti (ad esempio ARPEA, Regione Piemonte, Commissione Europea) verifiche sugli impegni predetti. In tali verifiche potrebbe essere richiesto al beneficiario di dimostrare il rispetto degli accordi presi pena la decurtazione/revoca del contributo percepito in caso di inosservanza.

27 CONTROLLI EX POST

Successivamente all'erogazione del saldo, l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post da parte di ARPEA, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato. Infatti, ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 71, se entro cinque anni dal pagamento finale del contributo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del GAL;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari,

il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

28 PROROGA

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere al massimo 1 proroga per un periodo di 6 mesi, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la realizzazione degli investimenti definita dal presente Bando e comunicata unitamente alla lettera di ammissione a finanziamento.

In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

La **richiesta di proroga** deve essere presentata al GAL **entro 30 giorni** dalla scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti e per la rendicontazione del saldo, esclusivamente tramite il portale SIAP; non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa.

L'Organo istruttore delle Domande di sostegno istruisce la richiesta di proroga e il Responsabile del procedimento formula una proposta al Consiglio di Amministrazione del GAL. Il Consiglio di Amministrazione del GAL può concedere o non concedere la proroga comunicando, in entrambi i casi via PEC, la decisione al beneficiario. Su delibera del Consiglio di Amministrazione, il RUP può essere autorizzato alla concessione della proroga con successiva ratifica in CdA.

29.1 Definizione di variante

La Domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo n. 1 Domanda di variante.

La Domanda di variante deve essere presentata telematicamente al GAL al massimo entro 30 giorni consecutivi antecedenti alla scadenza del termine per la conclusione degli interventi, inoltrando tramite SIAP al GAL un'apposita domanda corredata da:

- a. Relazione tecnica contenente le motivazioni delle modifiche del Progetto inizialmente approvato dal GAL;
- b. documentazione costituente il "Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare", debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- c. quadro tecnico-economico di raffronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del prezzario regionale;
- d. in caso di intervento soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza, occorrerà produrre al GAL, prima di avviare i lavori previsti in variante approvati dal GAL, copia del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza relativo alla variante;

La Domanda di variante deve essere sempre richiesta al GAL e da questo approvata; l'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguiti prima dell'esito dell'istruttoria della Domanda di variante da parte del GAL sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario che non potrà pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale della Domanda di variante stessa.

E' considerata variante il cambiamento del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella Domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che *non comporti modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile* e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, **non sono considerati Variante:**

1) gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti.

I richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico, che non deve essere richiesto telematicamente su SIAP, deve:

- a) rispettare tutta la disciplina del presente Bando e dell'Operazione cui si riferisce la Domanda di sostegno;
- b) rispettare gli obiettivi specifici della Linea d'intervento del PSL del GAL;
- c) confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- d) non comprendere nuove voci di spesa;
- e) non comportare una riduzione del punteggio di merito del beneficiario (in base ai criteri di selezione);
- f) non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;

- g) rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.
- 2) **i cambi di fornitore**, che non devono essere richiesti telematicamente su SIAP (da documentare con ulteriore preventivo);
- 3) **le volture delle domande ad altri soggetti**, a seguiti di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

In caso di voltura, occorrerà trasmettere apposita "Domanda di Voltura" attraverso il portale Sistema Piemonte.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla Variante **non potrà essere inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo** in fase di iniziale presentazione della Domanda di sostegno.

29.2 Presentazione della Domanda di variante

La Domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare al massimo 1 richiesta di variante per ciascuna Domanda di sostegno.

Il beneficiario deve inoltrare al GAL, tramite SIAP, un'apposita Domanda di variante corredata da:

- a) relazione tecnica contenente le motivazioni delle modifiche del progetto originario approvato dal GAL;
- b) documentazione, di cui al precedente paragrafo "Documenti da allegare alla domanda", debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- c) quadro di raffronto, chiaro ed esplicito, tra la situazione originaria prevista ed approvata dal GAL e quella che si determina a seguito della variante. I computi metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando alla stessa edizione del Prezziario regionale.
- d) in caso di intervento soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza o da parte di altro Ente terzo, occorrerà produrre al GAL, prima di avviare i lavori di variante, copia del nulla osta rilasciato dall'Ente relativo alla variante.

Non sono ammissibili varianti in sanatoria.

29.3 Istruttoria della Domanda di variante

L'organo istruttorio delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

La variante è autorizzata a condizione che la nuova articolazione della spesa:

- a) non alteri le finalità originarie del progetto;
- b) rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative del presente bando;
- c) non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- e) non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non coerenti con le finalità del progetto originario.

L'esito dell'istruttoria è sottoposto dal Responsabile del procedimento ad approvazione del Consiglio di Amministrazione del GAL. Il GAL comunica tempestivamente al beneficiario l'esito del procedimento.

Il beneficiario che esegua una variante, preventivamente richiesta, senza attendere l'autorizzazione del GAL si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute in fase di rendicontazione, nel caso in cui la variante non venga successivamente autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

30 DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La Domanda di sostegno ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- a) perdita dei requisiti di ammissione della filiera o della singola Domanda di sostegno;
- b) mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato, fatte salve le possibilità di proroga;
- c) realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, fatto salvo economie derivanti da scontistica;
- d) realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- e) mancato rispetto degli Impegni essenziali;
- f) violazione del divieto di cumulo dei contributi;
- g) non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- h) esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

In caso di mancato rispetto degli Impegni accessori, la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

31 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

Dopo aver presentato la Domanda di sostegno, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima. Questa può essere:

- 1) ritirata (per rinuncia o per revoca);

- 2) non ammessa; è possibile chiedere il riesame della Domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- 3) soggetta a errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

31.1 Ritiro della domanda

In qualsiasi momento, il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la Rinuncia della domanda di sostegno utilizzando l'apposita Istanza - Rinuncia da parte del Beneficiario - presente su SIAP.

31.2 Riesami/ricorsi

Nel caso di domanda non ammessa a finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere al GAL il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche descritte nel PSR approvato.

31.3 Errori palesi e loro correzione

Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di una determinata domanda (Domanda di sostegno, Domanda di variante, Domanda di pagamento, ...), può richiedere al GAL la correzione in qualsiasi momento, purché prima di essere stato informato dal GAL stesso relativamente agli errori occorsi.

Per la correzione dell'errore palese il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore stesso e di aver agito in buona fede.

31.4 Rinuncia per cause di forza maggiore

E' contemplata la rinuncia per cause di forza maggiore o in caso di circostanze eccezionali; queste possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'attività di impresa;
- e) un'epizoozia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi, entro **30 giorni consecutivi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata per iscritto la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

32 COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI AZIENDA/ATTIVITÀ CON SUBENTRO DEGLI IMPEGNI

Nel caso in cui il beneficiario intenda cedere totalmente o parzialmente la sua azienda/impresa/attività ad un altro soggetto nel periodo intercorrente tra la presentazione della Domanda di sostegno e il termine ultimo del periodo del rispetto degli impegni, dovrà darne preliminare comunicazione al GAL che

verificherà il possesso in capo al subentrante dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti di valutazione necessari al mantenimento nella graduatoria definitiva in posizione utile al finanziamento.

Per qualsiasi motivo, e per ammettere eventualmente la sussistenza della pratica anche in caso di passaggio, occorre verificare che le ragioni del cambio:

- a) consentano comunque la realizzazione della totalità degli interventi approvati dal GAL;
- b) consentano comunque il mantenimento degli investimenti e degli impegni sottoscritti dal beneficiario iniziale con la Domanda di sostegno e per i quali si beneficia del contributo.

Pertanto, il Beneficiario iniziale presenterà domanda di voltura della pratica al GAL segnalando le generalità del nuovo beneficiario (che dovrà aver costituito idoneo Fascicolo aziendale) e i motivi del cambio, mentre il nuovo beneficiario dovrà dichiarare:

- a) la conoscenza delle disposizioni del presente Bando e della correlata normativa di riferimento che ne disciplina le varie fattispecie;
- b) la propria volontà a proseguire gli investimenti per completare gli interventi approvati dal GAL (e ammessi a contributo) e a mantenere gli Impegni essenziali e gli Impegni accessori correlati alla Domanda.

Il GAL provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni per la Voltura della pratica, vale a dire:

- a) in caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda/impresa/attività ad altro soggetto (per cessione parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione deve assumere l'impegno del cedente (relativamente al proprio intervento finanziato e contestualmente relativamente agli impegni di Filiera, ecc...) per la durata residua, nel pieno rispetto dei vincoli temporali definiti dal Bando e dal progetto di Filiera Turistica di competenza;
- b) possesso da parte del beneficiario che subentra dei requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario cedente, che consentano il verificarsi della condizione di cui al comma precedente.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il Beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda/impresa/attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la Domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

- a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
- b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Qualora il Beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda/impresa/attività risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà del soggetto. Se ciò non fosse possibile, l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

33 NORMATIVA

La Normativa di riferimento può essere ricavata da:

- Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

- regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - Regolamento (UE) 2020/2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
 - Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività);
 - Reg. (UE) n. 1308/2013;
 - Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (art. 2 commi 3 e 4);
 - Regolamento (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, per i limiti dimensionali delle PMI;
 - Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);
 - Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - L. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” art. 1 commi da 125 a 129 che disciplinano il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, degli adempimenti spettanti in capo a beneficiari ed erogatori;
 - D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”
 - D.M. MIPAAF n. 2490 del 25/01/2017 che detta la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
 - Legge 580/1993 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- D.P.R. 581/1995 Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- D.M. MIPAAF n. 350 del 08/09/1999 Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
- Legge 381/1991 art. 4 e s.m.i che fornisce la definizione di persone svantaggiate;
- Legge n. 68 del 12 marzo del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- D.Lgs. 112/2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- D.Lgs. 62 del 21/05/2018 relativo ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati
- L. N. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali (art 4)
- L. R. n. 54/1979 e s.m.i Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto
- L. R. n. 31/1985 e s.m.i Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
- L. R. n. 14/1995 e s.m.i. Nuova classificazione delle aziende alberghiere
- L. R. 34/1995 s.m.i tutela e valorizzazione dei locali storici
- L. R. n. 18/1999 e s.m.i. Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica
- L. R. n. 28/1999 e s.m.i. "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"
- L.R. n. 4/2000 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici"
- L. R. n. 38/2006 e s.m.i. Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Legge Regione Piemonte n. 2 del 23 febbraio 2015 – "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 1 marzo 2016, n. 1/R: "Regolamento regionale recante Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)" e Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 5/R.
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 5/R: "Regolamento regionale recante: Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)."
- L. R. n. 1/2009 e s.m.i "Testo unico in materia di artigianato"
- L. R. n. 17/2013 e s.m.i. Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno, art. 26 "Istituzione dell'albergo diffuso nei territori montani" attuazione con D.G.R. n. 74 - 7665 del 21.05
- D.P.G.R. del 3 marzo 2008, n. 2/R Regolamento regionale recante: "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale"
- L.R. n. 3 del 11 marzo 2015, Disposizioni regionali in materia di semplificazione (Cap. II Semplificazioni in materia di turismo).
- L. R. 3 Agosto 2017 n. 13 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"
- D.P.G.R. del 08/06/2018 n. 4/R Regolamento Regionale recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)".
- L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" articolo 42 "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" e s.m.i.
- L.R. n. 14 del 11 luglio 2016, "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica"
- D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni;

- D.Lgs 34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953 PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017;
- L.R. n. 19/2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e s.m.i. ;
- L.R. 56/1977 “Tutela ed uso del suolo”;
- L.R. 45/1989 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici” e s.m.i.
- L.R. 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” e s.m.i.
- L.R. 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale”
- Regolamento Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R recante: “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R”
- Trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/trasformazione-bosco-altra-destinazione-duso>
- L.R. 95/1995 Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese
- L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “FILIERA TURISTICA rurale nazionale 2014- 2020” – Mipaaf.
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione Europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396, e ss.mm.ii.;
- PSL (Programma di sviluppo locale) 2014-2020 del GAL Tardizione delle Terre Occitane", approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 2987/A1808A del 27 ottobre 2016 (Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera) e ss.mm.ii.;
- Manuale del GAL “Progettare nelle terre occitane. Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio” (2020)
- MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI - Misure non SIGC - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, redatto da ARPEA Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico, vigente alla data di pubblicazione del Bando;
- Normativa/regolamentazione vigente di livello nazionale, regionale, locale inerente gli interventi oggetto di domanda di contributo al GAL, in quanto applicabili anche ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni prescritte; in particolare:
 - Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
 - Regolamento edilizio del Comune di riferimento, eventualmente comprensivo delle integrazioni fornite dal Manuale “Progettare nelle terre occitane. Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio” (2020)
 - Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il Paesaggio operante nell’area di riferimento.
- Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento oggetto di contributo
- **Prezzario Regionale edizione 2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2022, n. 5-4722 (Errata Corriga n. 1 del 31.03.2022).**

34 INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione prevede che alcuni interventi realizzati attraverso il PSR 2014-2020, gli investimenti e i progetti attuati sul territorio siano accompagnati da azioni di informazione e comunicazione. Tutte le azioni di informazione e comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR, al PSR e alla Misura di riferimento del Bando.

Di seguito i link di riferimento alle indicazioni per la realizzazione di targhe e cartelli e sulla comunicazione: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm - Leader Misura 19.

Tale obbligo costituisce impegno accessorio.

Si ricorda che il beneficiario deve adempiere alla pubblicazione di cui alla L. 124/2017 commi da 125 a 129, inerente l'obbligo di pubblicare – entro il 30 giugno dell'anno successivo all'incasso, con le modalità previste dalla norma (sito internet o analoghi portali digitali, nota integrativa al bilancio d'esercizio, portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, a seconda delle diverse tipologie di soggetti) – le informazioni relative al contributo erogato sul presente Bando qualora di valore complessivo almeno pari a € 10.000; tali informazioni devono contenere come minimo:

- il soggetto erogante: GAL Tradizione delle Terre Occitane (attraverso O.P. ARPEA)
- l'importo del contributo ricevuto
- la descrizione del contributo: PSR Regione Piemonte 2014-2020 – Misura 19 CLLD Leader – Operazione di riferimento

35 TERMINI PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE

Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi, previo appuntamento, presso la sede del GAL Tradizione delle Terre Occitane, Via Matteotti, 40 – 12023 Caraglio (CN), nel seguente orario:

GIORNO	ORARIO
Lunedì	9.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00
Martedì	9.00 – 12.00
Mercoledì	9.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00
Giovedì	9.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00
Venerdì	9.00 – 12.00

36 DISPOSIZIONI FINALI

Presentando la Domanda di sostegno relativa al presente Bando, il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel Bando stesso, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto dei documenti.

Il GAL Tradizione delle Terre Occitane si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico, si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. del GAL Tradizione delle Terre Occitane, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL.

37 PUBBLICAZIONE

Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL www.tradizioneterreoccitane.com e trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:

- Comuni del GAL,
- Unione Montana Valle Stura,
- Unione Montana Valli Maira,
- Unione Montana Valle Grana,
- Unione Montana Valle Varaita,
- Unione Montana dei Comuni del Monviso,
- Unione Montana Barge e Bagnolo,
- Soci Privati GAL,
- Espaci Occitan,
- Ente di gestione delle Aree protette della Alpi Marittime,
- Parco del Monviso,
- Parco fluviale Gesso e Stura.

Caraglio, 07.03.2022

Responsabile del procedimento

Pianezzola Maria, Direttore Tecnico del GAL